

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

640^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XXIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-81

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 83-155

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 157-189

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione:

(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati):

PROVERA (LP), relatore 2
 ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 2

Approvazione:

(2915) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002 (Approvato dalla Camera dei deputati):

PELLICINI (AN), relatore 3

Approvazione:

(2927) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'auto-

trasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003:

PROVERA (LP), relatore Pag. 4

Discussione e approvazione:

(2315-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PROVERA (LP), relatore 5
 MALABARBA (Misto-RC) 5

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(2742) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (anno 2003)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2742

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1:

DONATI (Verdi-U) 6, 7, 16 e passim
 MALABARBA (Misto-RC) 7, 27, 66
 BEDIN (Mar-DL-U) 9, 11, 12 e passim
 GRECO (FI), relatore 10, 12, 14 e passim
 BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie 11, 12, 14 e passim
 TIRELLI (LP) 11

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

VALLONE (<i>Mar-DL-U</i>)	Pag. 16, 30, 32
LONGHI (<i>DS-U</i>)	23
FALOMI (<i>Misto</i>)	36
BRUTTI Paolo (<i>DS-U</i>)	38
CHIRILLI (<i>FI</i>)	41, 70
MONTINO (<i>DS-U</i>)	43, 45
CAMBURSANO (<i>Mar-DL-U</i>)	49, 51, 54 e <i>passim</i>
TREU (<i>Mar-DL-U</i>)	49
PIZZINATO (<i>DS-U</i>)	50
RIPAMONTI (<i>Verdi-U</i>)	50
COVIELLO (<i>Mar-DL-U</i>)	52, 55
PEDRIZZI (<i>AN</i>)	56
EUFEMI (<i>UDC</i>)	57
TURCI (<i>DS-U</i>)	58
FILIPPELLI (<i>Misto-AP-Udeur</i>)	60
SODANO Calogero (<i>UDC</i>)	62
MONTI (<i>LP</i>)	68
BUDIN (<i>DS-U</i>)	68
Verifiche del numero legale	6, 7, 11 e <i>passim</i>
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .10, 13, 14 e <i>passim</i>	
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102- <i>bis</i> Reg.)	19, 21, 26 e <i>passim</i>
INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO	
PRESIDENTE	73
DISEGNI DI LEGGE	
Discussione di proposta di rinvio in Commissione:	
(2468) Deputati BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (Approvato dalla Camera dei deputati)	
(2875) TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (Esame ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento)	
(2885) CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (Esame ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento) (Relazione orale):	
PEDRIZZI (<i>AN</i>)	73
TURCI (<i>DS-U</i>)	74
CAMBURSANO (<i>Mar-DL-U</i>)	75
RIPAMONTI (<i>Verdi-U</i>)	76
SALERNO (<i>AN</i>)	77
EUFEMI (<i>UDC</i>)	78
MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	78
Verifiche del numero legale	79
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004	79

ALLEGATO A**RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI**

Disegno di legge n. 2882	Pag. 83
Disegno di legge n. 2915	84
Disegno di legge n. 2927	85
Disegno di legge n. 2315-B	86

DISEGNO DI LEGGE N. 2742:

Articolo 1, allegati A e B ed emendamenti 1.10 e 1.1000	87
Articolo 2 ed emendamenti	92
Articolo 3 ed emendamenti	96
Articolo 4 ed emendamento	98
Articolo 5 ed emendamenti	99
Articolo 6	101
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 e subemendamenti	101
Articolo 7	110
Articolo 8 ed emendamenti	110
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8	124
Articolo 9 ed emendamenti	129
Articolo 10 ed emendamenti	132
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10	134
Articolo 11, emendamenti ed ordine del giorno	135
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11	144
Articolo 12	145
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12	146
Proposta di coordinamento	153

DOCUMENTO LXXXVII, n. 4

Proposta di risoluzione	153
-----------------------------------	-----

ALLEGATO B**INTERVENTI**

Relazione orale del senatore Provera sul disegno di legge n. 2315-B	157
Integrazione all'intervento del senatore Malabarba in dichiarazione di voto sull'articolo 1 del disegno di legge n. 2742	158

Dichiarazione di voto del senatore Monti sul disegno di legge n. 2742	Pag. 159	CORTE DEI CONTI	
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	163	Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	Pag. 175
DISEGNI DI LEGGE		Trasmissione di documentazione	176
Presentazione di relazioni	174	INTERROGAZIONI	
GOVERNO		Annunzio	79
Trasmissione di documenti	174	Interrogazioni	176
CORTE COSTITUZIONALE		Già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea	189
Trasmissione di sentenze	174	Da svolgere in Commissione	189

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 15 luglio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Approvazione del disegno di legge:

(2882) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. Dopo che il relatore PROVERA si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario ANTONIONE rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato, con successive votazioni, approva gli articoli 1, 2 e 3 e il disegno di legge n. 2882 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(2915) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. Dopo che il relatore PELLICINI si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario ANTONIONE rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato, con successive votazioni, approva gli articoli 1, 2 e 3 e il disegno di legge n. 2915 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(2927) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003*

PRESIDENTE. Dopo che il relatore PROVERA si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario ANTONIONE rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato, con successive votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3 e 4 e il disegno di legge n. 2927 nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2315-B) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Autorizza quindi il senatore Provera a svolgere la relazione orale.

PROVERA, *relatore*. Consegna il testo scritto della relazione. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame. (v. *Resoconto stenografico*). Avverte che non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e che il sottosegretario di Stato ANTONIONE non intende intervenire e passa all'esame degli articoli, ricordando che gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati e passa alla votazione finale.

MALABARBA (*Misto-RC*). Dichiaro il voto favorevole dei senatori di Rifondazione Comunista al provvedimento che tende a contrastare le infrazioni doganali.

Il Senato approva il disegno di legge 2315 nel suo complesso.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(2742) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (anno 2003)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2742

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta antimeridiana del 15 luglio è mancato il numero legale sulla votazione dell'emendamento 1.10. Su richiesta della senatrice DONATI (*Verdi-U*), dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Augurandosi che la maggioranza assicuri la necessaria presenza in Aula alla ripresa dei lavori (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Tirelli*), sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 17,05.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 1.10. E' quindi approvato l'emendamento 1.1000.

MALABARBA (*Misto-RC*). Dichiaro il voto contrario di Rifondazione comunista sull'articolo 1, che tratta in maniera vaga e indiretta materie rilevanti sul piano sociale e della tutela della salute, come quelle, tra le altre, concernenti l'amianto o il ricongiungimento familiare.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto contrario della Margherita ad un articolo che sottovaluta il ruolo delle Regioni garantito dalla Costituzione italiana e chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 1, nel testo emendato, con gli annessi allegati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRECO, *relatore*. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti, peraltro già esaminati in Commissione, invitando altresì il senatore Tirelli a ritirare quelli a sua firma.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Esprime parere conforme al relatore.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Ritira gli emendamenti 2.5 e 2.6. Sottoscrive l'emendamento 2.100, sul quale chiede la verifica del numero legale.

TIRELLI (*LP*). Ritira gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.1.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.101 e 2.102 si intendono ritirati.

Il Senato respinge l'emendamento 2.4. Previa verifica del numero legale, è respinto l'emendamento 2.100. E' quindi approvato l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRECO, *relatore*. Invita il Governo a ritirare l'emendamento 3.200 e a presentare una proposta di coordinamento con i contenuti dell'emendamento 1.1000 precedentemente approvato. Esprime inoltre parere contrario sul 3.3.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Ritira l'emendamento 3.200 e concorda con il relatore sul 3.3.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Ritira l'emendamento 3.3. Dichiaro inoltre il voto favorevole della Margherita all'articolo 3 e ne chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento ad esso riferito.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Insiste per l'approvazione dell'emendamento 4.100, che prevede la partecipazione dello Stato alle spese di richiesta di documenti all'Unione Europea.

GRECO, *relatore*. E' contrario all'emendamento 4.100.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Concorda con il relatore.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto favorevole della Margherita all'emendamento 4.100 e ne chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 4.100. Risulta invece approvato l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRECO, *relatore*. Esprime parere contrario, ad eccezione del 5.100.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Si associa al relatore.

Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.1 e 5.2 ed è approvato l'emendamento 5.100. Sono altresì approvati gli articoli 5, nel testo emendato, e 6.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 6.0.100 del Governo e dei relativi subemendamenti.

Il Senato approva l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 8.103, 8.104, 8.107, 8.108, 8.113, 8.115 e 8.134 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BEDIN (*Mar-DL-U*). L'emendamento 8.132a dispone che l'applicazione delle norme per il contenimento dell'effetto serra consideri le ripercussioni all'esterno del territorio italiano, per evitare che l'inquinamento sia trasferito ad altri Paesi.

DONATI (*Verdi-U*). Insiste in particolar modo sull'emendamento 8.101, che prevede criteri aggiuntivi di chiarimento per lo scambio di

emissioni nel rispetto del Protocollo di Kyoto, già ratificato con la legge n. 120 del 2002. Peraltro, le altre proposte sono state esaminate con interesse in sede di Commissione ma sono state respinte solo per presunte questioni di copertura finanziaria.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Il testo dell'articolo 8 testimonia l'incertezza del Governo nell'applicazione del Protocollo di Kyoto, che pure l'Italia ha sottoscritto. Infatti, a parte l'istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas aggiuntive a quelle consentite, non vengono introdotte sanzioni per il mancato rispetto della direttiva recepita. Sottolinea infine che l'articolo, dal contenuto meramente enunciativo, al comma *d*) asserisce che il sistema produttivo energetico nazionale abbia già raggiunto un'efficienza della quale non si hanno riscontri. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Battafarano*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRECO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'8.0.100, sul quale esprime parere favorevole a condizione che il termine per l'esercizio della delega di recepimento della direttiva n. 42 del 2001 sia spostato al 30 ottobre.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.100, 8.119 e 8.125 sono improponibili, mentre gli emendamenti 8.107, 8.108 e 8.115 sono improcedibili.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice DONATI (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 8.101 e 8.109 (sostanzialmente identico all'8.110). Vengono respinti anche gli emendamenti 8.102, 8.106, 8.112 e 8.105. Con due distinte votazioni nominali elettroniche chieste, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, rispettivamente dai senatori BEDIN (Mar-DL-U) e DONATI, il Senato respinge gli emendamenti 8.103 (identico all'8.104) e 8.113.

Il Senato respinge poi gli emendamenti 8.114, 8.116, 8.118, 8.120, 8.123, 8.124, 8.126, 8.127, 8.128, 8.130, 8.132, 8.133, 8.135 e 8.136. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice DONATI, il Senato respinge gli emendamenti 8.117 (identico all'8.131), 8.122 e 8.137. Con votazioni nominali elettroniche chieste dalla senatrice DONATI vengono respinti l'8.121 e l'8.129. Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore BEDIN, viene respinto l'emendamento 8.132a, mentre con analogo votazione, chiesta dallo stesso senatore ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, è respinto l'8.134.

MALABARBA (*Misto-RC*). Anche in questo caso il recepimento di una direttiva comunitaria diviene occasione per indebolire norme a tutela

dell'ambiente. Dichiarò il voto contrario dei senatori di Rifondazione comunista all'articolo 8 che non introduce alcun principio per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed anzi, prevedendo la possibilità per le imprese di acquistare sul mercato comunitario quote di emissioni aggiuntive rispetto a quelle loro consentite dal piano nazionale di assegnazione, accrescerà la distanza italiana dall'obiettivo fissato nel Protocollo di Kyoto.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Dichiarò voto contrario dei senatori della Margherita.

Il Senato approva l'articolo 8.

DONATI (*Verdi-U*). Accoglie la modifica proposta dal relatore all'emendamento 8.0.100 (v. *Allegato A*), ricordando che il termine del 20 luglio era stato fissato in quanto data ultima per il recepimento della direttiva, finora non attuata per inadempienza del Ministero. Ritira l'emendamento 8.0.101.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Ritira gli emendamenti 8.0.102 (testo corretto) e 8.0.103 (testo corretto), i cui firmatari convergono sull'emendamento 8.0.100 (testo 2), sul quale dichiara voto favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 8.0.100 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRECO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Concorda con il relatore.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Ritira gli emendamenti 9.101 e 9.104.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 9.107. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DONATI (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 9.110 e 9.111, tra loro identici. Risultano respinti tutti gli altri emendamenti all'articolo 9, che viene approvato nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

DONATI (*Verdi-U*). Gli emendamenti 10.0.100 e 10.0.101 definiscono in modo coerente dal punto di vista ambientale e rispettoso della normativa il concetto di rifiuto e la disciplina delle rocce da scavo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRECO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti ad un articolo relativo al rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni. Si dichiara contrario al 10.0.100 in quanto sono in corso contatti con l'Unione Europea per una definizione di rifiuto compatibile con la normativa comunitaria; invita inoltre i presentatori a ritirare l'emendamento 10.102.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Si associa al parere del relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 10.100 (con preclusione della seconda parte e del 10.101) e l'emendamento 10.102 (identico al 10.103). Il Senato approva l'articolo 10. È inoltre respinto l'emendamento 10.0.100. Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 10.0.101.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 11.117, 11.121 e 11.0.100, e che gli emendamenti 11.100, 11.102, 11.103, 11.104 e 11.105 sono improponibili.

FALOMI (*Misto*). Trasforma l'emendamento 11.100, relativo all'interpretazione di una norma varata con l'ultima legge finanziaria sulle agenzie di stampa gestite da giornalisti, nell'ordine del giorno G11.100 (*v. Allegato A*).

DONATI (*Verdi-U*). L'articolo 11 ed in particolare il comma 8, modifica la disciplina del promotore di opere pubbliche, sulla quale la Commissione europea ha espresso un parere estremamente critico in quanto lo stesso promotore non viene individuato mediante una procedura di evidenza pubblica e gode inoltre del duplice vantaggio di poter comunque partecipare alla gara ed esercitare il diritto di prelazione una volta conclusa la procedura. Sono tre aspetti che la Commissione ritiene limitativi della concorrenza, nonostante le modifiche introdotte dall'articolo in esame, per cui gli emendamenti 11.112 e 11.113 si prefiggono di ristabilire un'effettiva concorrenza. Dà per illustrati i restanti emendamenti.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Visto che il testo dell'articolo 11 non è in grado di sanare il contenzioso con la Commissione europea e quindi espone l'Italia al rischio di censura in sede comunitaria, l'emendamento 11.114 modifica la vigente disciplina del promotore di *project financing*, che ad avviso della Commissione europea non tutela la concorrenza, in quanto viene scelto al di fuori di una procedura di evidenza pubblica e

mantiene il diritto di prelazione anche senza aver partecipato alla stessa gara.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRECO, *relatore*. Esprime contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'11.0.100 del Governo ed è favorevole anche all'ordine del giorno presentato dal senatore Falomi. La contrarietà sugli emendamenti relativi al comma 8, presentati dalla senatrice Donati e dal senatore Montino, deriva dal fatto che la censura della Commissione europea si è appuntata su quella parte della legge Merloni che è stata modificata dalla legge obiettivo.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Si associa al parere del relatore facendo presente che l'emendamento 11.0.100 si riferisce ad una procedura di infrazione, il cui esito potrebbe avere conseguenze finanziarie più gravi rispetto a quelle paventate dalla Commissione bilancio. Accoglie dunque l'ordine del giorno G11.100.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 11.101 e 11.106. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), è respinto l'emendamento 11.107. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DONATI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 11.108.

CHIRILLI (FI). Ritira l'emendamento 11.109.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 11.110 e 11.111. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI (Verdi-U), è respinto l'emendamento 11.112. Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 11.113, con preclusione della seconda parte e dell'emendamento 11.114. È respinto inoltre emendamento 11.115.

MONTINO (DS-U). La reiezione degli emendamenti costituisce un'ulteriore forzatura rispetto alla normativa comunitaria, visto che la Commissione europea ha recentemente deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia relativamente alla disciplina degli appalti. Annuncia pertanto il voto favorevole sull'emendamento 11.116.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 11.116. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BEDIN ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 11.117.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento 11.118 e ne chiede la votazione con procedimento elettronico.

MONTINO (*DS-U*). Il riferimento alla legge n. 166 del 2002 è necessario, per cui sollecita l'approvazione dell'emendamento 11.118.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 11.118, identico all'11.119.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 11.120.

Il Senato respinge l'emendamento 11.120.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 11.121 e insiste per la sua votazione.

Con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 11.121.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Annuncia il voto contrario sull'articolo 11 e ne chiede la votazione con procedimento elettronico.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'articolo 11.

PRESIDENTE. L'emendamento 11.0.100 viene momentaneamente accantonato.

Prima votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DONATI (Verdi-U), è approvato l'articolo 12.

DONATI (*Verdi-U*). Ritira l'emendamento 12.0.100 in quanto il Governo ha nel frattempo presentato al Consiglio dei ministri il decreto attuativo della direttiva comunitaria in materia di custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 12.0.101 essendo di contenuto analogo a quello dell'emendamento 6.0.100, precedentemente accantonato.

TREU (*Mar-DL-U*). L'emendamento 12.0.102 propone il recepimento di alcune direttive comunitarie in materia di amianto in modo da completare il quadro normativo soprattutto con riferimento alla vigilanza, alla prevenzione e ai limiti di esposizione.

GRECO, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 12.0.102 perché analoghe disposizioni in materia di amianto sono già pre-

viste nella vigente normativa mentre è favorevole al 12.0.103 che consente al Governo di apportare modifiche al decreto legislativo n. 334 del 1999 in modo da evitare la procedura di infrazione.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto favorevole della Margherita all'emendamento 12.0.102, di cui chiede la votazione con il sistema elettronico.

PIZZINATO (*DS-U*). Dichiaro il voto favorevole dei Democratici di sinistra all'emendamento 12.0.102 stante la necessità di procedere ad una definizione complessiva della normativa in materia, considerata altresì, una volta esaurito il periodo di latenza della malattia, la forte accentuazione dei decessi per tumore causato da amianto che si registrerà nel prossimo futuro.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Sottoscrive l'emendamento.

Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 12.0.102. Risulta quindi approvato l'emendamento 12.0.103.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento 6.0.100 e dei relativi subemendamenti nonché dell'emendamento 12.0.101, precedentemente accantonati.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). L'emendamento 6.0.100/1 prevede il recepimento delle direttive nn. 124 e 125 del 2003, recanti modalità di esecuzione della direttiva comunitaria n. 6 dello stesso anno e riguardanti la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, la definizione di manipolazioni di mercato nonché la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti d'interessi. Ciò al fine di offrire ai risparmiatori alcune prime valide risposte, stante la situazione di stallo in cui versa il disegno di legge sulla tutela del risparmio alla Camera. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Nel condividere il contenuto dell'emendamento 6.0.100 ritiene che l'aggiunta del riferimento alle direttive nn. 124 e 125 sarebbe quanto mai opportuna per completare il quadro relativo all'abuso di mercato.

TRAVAGLIA, *segretario*. Dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sugli ulteriori emendamenti (*v. Resoconto stenografico*), precisando che sugli emendamenti 6.0.100 e 6.0.100/2 è stato espresso parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GRECO, *relatore*. Esprime parere favorevole all'emendamento 6.0.100, invitando ad accogliere i rilievi della Commissione bilancio, il cui testo coincide con quello dell'articolo 13 del disegno di legge sulla tutela del risparmio in discussione alla Camera, nonché sul 6.0.100/1 proponendo che la direttiva venga inserita tra le deleghe di cui all'allegato B. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Modifica l'emendamento 6.0.100 secondo le indicazioni della Commissione bilancio (v. *Allegato B*), precisando che si riporta la direttiva sull'abuso di mercato nella sede propria che è la legge comunitaria preferibile al disegno di legge sulla tutela del risparmio in discussione alla Camera. Il parere è favorevole anche sull'emendamento 6.0.100/1 concordando sull'opportunità di inserire le direttive nell'allegato B. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Accoglie la proposta di modifiche suggerita all'emendamento 6.0.100/1. Ritira gli emendamenti 6.0.100/2, 6.0.100/3 e 12.0.101

Il Senato approva l'emendamento 6.0.100/1 (testo 2) mentre con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore COVIELLO (Mar-DL-U), respinge l'emendamento 6.0.100/4.

PEDRIZZI (*AN*). Il Governo ha operato una scelta di grande saggezza politica enucleando dal disegno di legge sugli interventi a tutela del risparmio, attualmente all'esame della Camera, le disposizioni dell'articolo 13 più condivise e maggiormente incisive sulla trasparenza degli intermediari finanziari. Il recepimento della direttiva comunitaria relativa all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato consente di dare una prima anche se parziale risposta per la tutela dei risparmiatori dopo i recenti scandali finanziari che hanno colpito grandi gruppi industriali. Occorre ora avviare un percorso parlamentare diversificato sui temi della *governance* societaria, del rafforzamento degli organismi di controllo dei mercati finanziari, del sistema sanzionatorio e dei casi di conflitto di interesse tra imprese e banche nel collocamento di specifici strumenti finanziari. Sarà necessario giungere ad una valutazione maggiormente condivisa sui profili attinenti le autorità di vigilanza ed in particolare la Banca d'Italia. (*Applausi dal Gruppo AN*).

EUFEMI (*UDC*). Preannunciando un voto favorevole sulla legge comunitaria 2004 ed esprimendo apprezzamento per la relazione sulla partecipazione italiana all'Unione Europea nel 2003, caratterizzata in particolare per i positivi risultati raggiunti nel semestre di presidenza con l'adozione del piano europeo per la crescita e l'avvio di progetti nei trasporti, la ricerca e le telecomunicazioni, l'UDC chiede una rapida approvazione della riforma della legge La Pergola voluta dal ministro Buttiglione per

una più attiva partecipazione delle Regioni nelle fasi ascendente e discendente del diritto comunitario. Dichiaro voto favorevole all'emendamento del Governo che inserisce la direttiva sul *market abuse*, estrapolando tale normativa dalla riforma del risparmio, come da tempo chiesto all'UDC. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

TURCI (*DS-U*). I Democratici di sinistra voteranno a favore, sottolineando tuttavia che il Governo è costretto ad adottare una misura parziale dovendo prendere atto del fallimento del tentativo di giungere ad una normativa largamente condivisa a tutela del risparmio. Infatti, il testo unitario adottato dai relatori di maggioranza e di minoranza al provvedimento dalla Camera dei deputati è stato bloccato dalle divisioni nello schieramento di centrodestra, in particolare per quanto riguarda la revisione delle norme sul falso in bilancio e la riforma organica delle Autorità di controllo. La normativa rimane pertanto largamente carente, proprio nel momento in cui si profila una grave penalizzazione dei piccoli risparmiatori nel piano di trasformazione in azioni dei *bond* della Parmalat. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Crema*).

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto favorevole dei senatori della Margherita. La direttiva comunitaria sull'abuso di informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato finanziario è stata votata nell'aprile 2003: nonostante fosse già scoppiato il caso Cirio, l'allora ministro Tremonti non adottò alcuna iniziativa per il recepimento di tali importanti disposizioni, per poi essere costretto a studiare norme a tutela del risparmio e dei mercati finanziari dopo la grave crisi della Parmalat. Peraltro, in quella occasione si è scelta la strada tortuosa di unire in un unico provvedimento materie come la tutela del risparmio, i conflitti di interesse ed il riordino degli organismi di verifica e delle Autorità che hanno la responsabilità del controllo del mercato. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

Il Senato approva l'emendamento 6.0.100 (testo 2).

PRESIDENTE. L'emendamento 11.0.100 è stato ritirato. Passa alla votazione finale.

FILIPPELLI (*Misto-AP-Udeur*). I senatori di Alleanza popolare-Udeur, da sempre convinti europeisti, dichiarano voto favorevole alla legge comunitaria che favorisce l'omogeneizzazione delle norme attraverso il recepimento delle direttive europee. Esprimendo rilievi critici per la concessione di deleghe dai principi e criteri direttivi assai vaghi, rilevano la necessità di garantire un'effettiva partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla fase di recepimento delle norme europee, sulla base delle competenze legislative attribuite dal nuovo Titolo V della Costituzione. L'adozione di una legislazione comune europea dev'essere intesa come una opportunità per l'avvio di una crescita economica bilanciata dei 25 Paesi membri, requisito necessario per reggere la sfida econo-

mica con gli Stati Uniti e con l'Asia. (*Applausi dal Gruppo Misto-AP-Udeur*).

SODANO Calogero (*UDC*). Con l'approvazione della legge comunitaria l'Italia pone un ulteriore tassello nel processo di integrazione dell'Unione Europea, del quale è stata costantemente Paese promotore. In tale contesto, infatti, l'Italia ha dato forte impulso all'adozione del Trattato costituzionale, a proposito del quale rileva con rammarico il definitivo accantonamento del tema delle radici giudaico-cristiane. Rilevata la necessità di giungere rapidamente alla approvazione della riforma della legge La Pergola, per garantire un ruolo più incisivo del Parlamento e delle autonomie locali, sottolinea l'importanza di alcune delle direttive recepite, quali quella sui conti annuali e consolidati delle banche, sui prospetti, sul ricongiungimento familiare e sull'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché quella sugli abusi di mercato. Esprimendo un plauso per l'azione condotta dal Governo nella politica europea, preannuncia condivisione per la proposta di risoluzione presentata dal relatore al documento relativo alla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2003, in particolare per quanto riguarda le indicazioni relative alla valorizzazione dei prodotti agricoli meridionali ed al rilancio della cooperazione euromediterranea. Esprime pertanto il convinto voto favorevole dei senatori dell'UDC. (*Applausi dai Gruppi UDC e AN. Congratulazioni*).

BEDIN (*Mar-DL-U*). Il ritardo con cui la legge comunitaria giunge al vaglio delle Camere e l'esame meramente burocratico della relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo comunitario nel 2003 ne rivelano il carattere di strumenti da aggiornare nei contenuti e nei tempi. In tale contesto è criticabile la decisione del Governo, assecondata dalla maggioranza, di ridurre l'incidenza dell'esame parlamentare, e quindi della conoscenza da parte dei cittadini, sugli atti delegati; tanto più che i ritardi derivano dalla lentezza degli apparati ministeriali, che ha indotto ad estendere di altri sei mesi i limiti per l'esercizio delle deleghe. Proprio perché l'Europa deve entrare sempre più nella vita quotidiana dei cittadini è criticabile l'articolo 4 del disegno di legge che pone a loro carico tutte le spese relative alla richiesta di atti comunitari: si tratta di una norma che è auspicabile la Camera possa modificare, assieme all'articolo 8 che introduce disposizioni in materia di emissione di gas ad effetto serra contrastanti con gli impegni assunti dall'Italia con la firma del Protocollo di Kyoto. Rilevando la positività del recepimento delle norme sull'utilizzo abusivo di informazioni privilegiate relative alla mercato finanziario ma la mancata disponibilità del Governo a recepire le norme in materia di politica giudiziaria comune, dichiara il voto favorevole della Margherita, che ha valore di sostegno al progetto di costruzione della Unione Europea. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Filippelli*).

MALABARBA (*Misto-RC*). Voterà contro in quanto il disegno di legge è decisamente insoddisfacente per quel che riguarda i lavoratori

esposti all'amianto, l'inquinamento atmosferico ed il ricongiungimento familiare, argomento rispetto al quale il comportamento del Governo nella vicenda della Cap Anamur non rappresenta certamente motivo di speranza. Stigmatizza infine che l'Esecutivo si dimostri europeista solo per ridurre le tutele sociali previste dalla legislazione nazionale.

DONATI (*Verdi-U*). Dando atto al ministro Buttiglione di un comportamento estremamente corretto e rispettoso del Parlamento, annuncia l'astensione del Gruppo in quanto nonostante il recepimento (che auspica sostanziale e non soltanto formale) di numerose direttive nella legislazione nazionale, restano tre motivi di netta contrarietà. L'articolo 8, che disciplina in modo insoddisfacente la materia delle quote di emissione spettanti ai diversi Paesi ai fini del rispetto del Protocollo di Kyoto, la mancata correzione della definizione di rifiuto e di rocce da scavo e infine la sorprendente pervicacia con cui il Governo ha difeso le modifiche apportate dalla legge obiettivo alla disciplina degli appalti, soprattutto in considerazione della recente decisione della Commissione europea di adire la Corte di giustizia non ritenendo sufficienti le modeste correzioni finora apportate. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U*).

MONTI (*LP*). Annuncia il voto favorevole della Lega padana, consegnando il testo scritto dell'intervento (*v. Allegato B*).

BUDIN (*DS-U*). Nonostante alcune riserve sul merito del disegno di legge e benché l'atteggiamento della maggioranza, non adeguato all'importanza della legge comunitaria, evidenzia il suo difficile rapporto con l'Unione Europea, il Gruppo voterà a favore per dare un forte segnale di partecipazione del Paese e di coinvolgimento dei cittadini nell'Unione, che si sostanzia anche nella legge comunitaria, che pur trattando argomenti tecnici riveste un denso valore politico in quanto incide sulla vita dei cittadini. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

CHIRILLI (*FI*). Il Gruppo voterà a favore evidenziando il positivo lavoro svolto dalla 14ª Commissione permanente, per la prima volta in sede referente e secondo una procedura analoga a quella dell'esame dei documenti finanziari. È ugualmente positiva la valutazione sulla proposta di risoluzione presentata dal relatore, che impegna il Governo su temi che caratterizzano l'azione politica di Forza Italia, in particolare lo sviluppo del Mezzogiorno anche attraverso il rilancio della cooperazione nell'area mediterranea. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC*).

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Ringrazia la Commissione, il suo Presidente e tutti i senatori che hanno contribuito all'esame della legge comunitaria, che deve costituire un elemento di unione e non di divisione del Paese. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*).

GRECO, *relatore*. Illustra la proposta di coordinamento C1 (v. *Allegato A*), sollecitando l'approvazione della proposta di risoluzione relativa al Documento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC*).

Il Senato approva la proposta di coordinamento C1. Con votazione nominale elettronica, ai sensi all'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 2742 nel suo complesso, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza a procedere agli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari. È inoltre approvata la proposta di risoluzione n. 1. (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC).

PRESIDENTE. Esprime apprezzamento per l'approvazione del provvedimento.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Dispone l'inversione dell'ordine del giorno, per passare all'esame dei disegni di legge in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto.

Discussione della proposta di rinvio in Commissione dei disegni di legge nn. 2468, 2875 e 2885

PEDRIZZI (*AN*). In qualità di Presidente della 6ª Commissione permanente comunica che la stessa non ha potuto concludere l'esame dei disegni di legge; è pertanto costretto a chiedere il rinvio in Commissione di un provvedimento pienamente condivisibile nel contenuto, ma che necessita di un chiarimento da parte del Governo relativamente alla copertura finanziaria.

Presidenza del vice presidente SALVI

TURCI (*DS-U*). La copertura finanziaria non è un fatto meramente tecnico, ma riveste notevole significato politico, visto che il provvedimento comporta un costo di circa un miliardo e 500 milioni di euro per rimborsare tre milioni di persone, prevalentemente lavoratori a basso reddito, che attendono la restituzione del «maltolto» fiscale, in quanto in occasione dell'approvazione del primo modulo della riforma fiscale non è stata prevista l'applicazione della clausola di salvaguardia anche al trattamento di fine rapporto. Pertanto, piuttosto che inseguire la grande riforma

fiscale, il Governo dovrebbe tenere fede agli impegni assunti e predisporre gli stanziamenti necessari già con la prossima legge finanziaria. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI*).

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). È contrario al rinvio in Commissione dei disegni di legge, in considerazione del fatto che il disegno di legge n. 2468 è già stato approvato all'unanimità dalla Camera circa un anno fa e che in Commissione si è registrata una complessiva condivisione del contenuto del provvedimento. Si tratta infatti di porre fine ad un'ingiustizia perpetrata ai danni dei lavoratori dalla finanziaria per il 2003, a seguito dell'innalzamento delle aliquote di imposta sul trattamento di fine rapporto dal 18 al 23 per cento, senza che fosse prevista alcuna clausola di salvaguardia per quei contribuenti che precedentemente rientravano nel primo scaglione di reddito. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Il provvedimento in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto rappresenta un atto doveroso in linea peraltro con le affermazioni del Governo secondo cui la riforma fiscale deve essere accompagnata da clausole di salvaguardia onde evitare un eccessivo peso sui redditi medio-bassi, colpiti invece ingiustamente dall'innalzamento delle aliquote sull'imposta del TFR dal 18 al 23 per cento. È pertanto contrario al rinvio in Commissione, denunciando il comportamento del Governo che sta tentando di bloccare al Senato l'esame di un disegno di legge approvato all'unanimità dalla Camera.

SALERNO (*AN*). Nella consapevolezza della necessità di dare una risposta ai lavoratori colpiti dall'innalzamento dell'aliquota sul TFR, ricorda che già nella scorsa finanziaria aveva presentato due emendamenti riprodotto le norme contenute nel disegno di legge. È disponibile pertanto a votare a favore della proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge purché il Governo assuma un preciso impegno a definire la questione, ritenendola non più rinviabile. (*Applausi dal Gruppo AN*).

EUFEMI (*UDC*). Condivide la proposta di rinvio in Commissione sottolineando nel contempo la necessità di intervenire sulla questione evidenziata nei disegni di legge in questione, ponendo rimedio all'ingiusto aggravio subito dai lavoratori. Invita pertanto il Governo a fornire assicurazioni in proposito. (*Applausi del senatore Salzano*).

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo è favorevole al rinvio in Commissione dei disegni di legge impegnandosi ad intervenire al riguardo in occasione dell'annunciato provvedimento di complessiva revisione delle aliquote IRPEF.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore CAMBURSANO (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione della proposta di rinvio in Commissione. Avverte che il Senato non è in numero legale e pertanto, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 20,19.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 15 luglio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Barrelli, Bosi, Cursi, D'Alì, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, Ioannucci, Lauro, Magnalbò, Mantica, Morra, Pasinato, Pellegrino, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Turrone, per attività della 13^a Commissione permanente; Brunale e Marino, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti; Boldi, Forlani, Iovene e Pianetta, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; De Zulueta, Gubert, Mulas, Nessa, Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Approvazione del disegno di legge:

(2882) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2882, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

PROVERA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rifaccio alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(2915) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2915, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

PELLICINI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(2927) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2927.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

PROVERA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2315-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2315-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Provera, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PROVERA, *relatore*. Signor Presidente, consegno alla Presidenza il testo scritto della mia relazione, affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire il rappresentante del Governo, do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che gli articoli da 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, svolgerò un intervento telegrafico semplicemente per dichiarare il voto favorevole di Rifondazione Comunista su questo accordo che riguarda la Croazia. Si tratta, infatti, di un Accordo tecnico volto a contrastare le infrazioni doganali e, fino a quando vi saranno le dogane, è bene che non vi sia il contrabbando e vengano impedito le infrazioni.

Per questa ragione, Rifondazione Comunista voterà a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(2742) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (anno 2003)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2742

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4, «Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (anno 2003)».

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 15 luglio è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e agli annessi allegati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

Verifica del numero legale

DONATI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Colleghi, voglio sperare che sia veramente l'ultima volta in cui manca il numero legale su questo provvedimento. È inutile che mi rivolga all'opposizione e al suo senso delle istituzioni: l'onere compete prevalentemente alla maggioranza. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Tirelli)*. Mi auguro che alla ripresa della seduta il numero legale vi sia.

Suspendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 17,05).

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.10.

Verifica del numero legale

DONATI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato, con gli annessi allegati.

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, nell'analizzare queste direttive, sento poco parlare di merito e ciò non è positivo.

Con l'Allegato B del presente provvedimento, il Governo recepisce la direttiva europea sull'amianto. Come già richiesto dal senatore Bedin e da altri colleghi nel corso del dibattito, anche noi avremmo preferito, per il recepimento di questa direttiva, la strada dell'attuazione diretta, perché avrebbe comportato un maggior coinvolgimento e una maggiore possibilità di intervento e di eventuali modifiche da parte del Parlamento.

Ci dobbiamo accontentare del passaggio dall'Allegato A a quello B, come richiesto dai senatori dell'opposizione e come accolto dalla Commissione, nonostante la contrarietà – anche su questo – del ministro Buttiglione. Spero che la sovranità parlamentare non sia rimessa in discussione in nome di un europeismo assai discutibile, soprattutto quando si peggiorano le condizioni di vita delle persone.

I criteri contenuti nella presente direttiva sono chiaramente di carattere compromissorio. Sembrerebbe che in materia di salute nell'ambito del lavoro l'Unione Europea cerchi di comporre i diversi interessi, a tutto discapito della salute dei lavoratori.

D'altra parte, il concetto di tutela della salute come diritto fondamentale degli individui non è contemplato neppure nella bozza di Costituzione europea. I diritti costituzionali nella Convenzione, come si sa, diventano al più obiettivi da raggiungere.

Ci sembra, inoltre, molto grave ed inaccettabile il concetto introdotto dall'articolo 1, comma 3, che modifica la precedente direttiva, introducendo il concetto di «esposizione sporadiche». È evidente che l'idea di rischio zero per l'Unione Europea non è passata; in pratica, stiamo tornando indietro rispetto a quanto era precedentemente acquisito, cioè che l'esposizione doveva comunque essere minimizzata, indipendentemente dal valore limite.

Il discorso qui viene rovesciato: è il rischio che viene minimizzato in considerazione di quanto la valutazione del rischio a cura dell'azienda, che non sempre viene fatta, stabilisce che si tratta di un'esposizione di poco conto, quindi di fatto una non esposizione.

Nel caso in cui lei mi dovesse interrompere, essendo terminato il tempo a mia disposizione, la prego sin d'ora di consentirmi di allegare agli atti la parte dell'intervento che non riuscirò a svolgere. Tuttavia, la materia è di una certa rilevanza e mi dispiace che non venga prestata la necessaria attenzione sulla normativa in esame.

Dobbiamo contrastare questo principio e riferirci piuttosto alla normativa italiana che fa riferimento a principi scientifici consolidati, primo fra tutti quello che asserisce l'impossibilità di stabilire una soglia per l'amianto, come per gli altri cancerogeni, e che garantisce la salute degli esposti.

Al comma 6 la direttiva stabilisce che la polvere prodotta dall'amianto deve essere ridotta al minimo o comunque al di sotto del valore limite. Si sarebbe invece dovuto dire che le polveri devono essere eliminate e che il superamento del limite costituisce un'aggravante per il datore di lavoro. Il valore limite viene determinato in cento fibre litro, in rapporto ad una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore. Non solo, per il conteggio del numero delle fibre si prendono in considerazione solo le fibre con una lunghezza superiore a 5 micron e una larghezza inferiore a 3. In pratica, si prende in considerazione solo ciò che può essere, ma non si dice che sia sicuramente pericoloso per l'apparato respiratorio.

Inoltre, in relazione alle misure di sorveglianza sanitaria, si danno indicazioni che sembrerebbero essere discrezionali. L'autorità sanitaria «può

segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza medica dopo la fine dell'esposizione». Che significa «può»? La sorveglianza sanitaria deve essere intesa come un diritto per il lavoratore esposto e deve essere previsto che siano sottoposti ad essa soprattutto i lavoratori che sono stati esposti all'amianto negli anni passati, quando nulla si diceva della pericolosità dell'amianto e quando le esposizioni erano al di sopra di ogni limite.

Vi è, infine, da sottolineare la vaghezza della determinazione delle sanzioni che vengono lasciate alla legislazione nazionale. Si aggiunge però che queste devono essere: «effettive, proporzionate e dissuasive».

Effettive e dissuasive, d'accordo, ma che significa proporzionate? Se, ad esempio, un lavoratore viene colpito da una malattia asbesto-correlata pur essendo stata rispettata la norma, a chi va addossata la responsabilità?

Va, inoltre, considerato che le norme previste, molte delle quali precise e dettagliate, richiederebbero un'enorme attività di vigilanza da parte dell'autorità sanitaria preposta, il servizio di prevenzione nei luoghi di lavoro, anche in considerazione delle sempre più estese forme di precariato del lavoro e all'impiego di manodopera extracomunitaria, doppiamente a rischio di essere ricattata. Ma, è noto, le strutture e i servizi di prevenzione sono inadeguati e insufficienti e il rischio che le norme vengano eluse è quindi molto concreto.

Infine, ai lavoratori cui spetterà l'ingrato compito di bonificare situazioni in cui è presente amianto dovranno essere garantite tutte le misure di salvaguardia della loro salute applicando integralmente la normativa nazionale nonché quelle contenute nella presente direttiva, di cui auspichiamo un recepimento più estensivo, a completa garanzia e salvaguardia della salute dei lavoratori esposti all'amianto.

Concludo il mio intervento chiedendo l'autorizzazione a consegnare la parte relativa alle considerazioni riguardanti il ricongiungimento familiare, altro elemento importante, che ci porta ad avere un giudizio negativo sull'articolo 1, sul quale Rifondazione Comunista esprimerà un voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo Margherita-l'Ulivo sull'articolo 1 del disegno di legge.

Si tratta di un articolo che allunga eccessivamente i tempi per il recepimento delle direttive europee, passando da dodici a diciotto mesi. Vi è, inoltre, una grave sottovalutazione del ruolo europeo che la riforma costituzionale ha assegnato alle Regioni.

Per questo motivo voteremo contro e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1, nel testo emendato, con gli annessi allegati.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRECO, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 perché trattasi di proposte emendative già attentamente esaminate in Commissione e ritenute non meritevoli di accoglimento (e credo che il senatore Tirelli abbia già ritirato i suoi emendamenti).

Il parere è contrario sull'emendamento 2.5 perché in tutti i casi in cui prevede sanzioni penali nel decreto legislativo di recepimento il Governo deve sottoporre il testo – anche se la direttiva è contenuta nell'Allegato A – al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Quindi mi sembra superflua la proposta emendativa avanzata dal senatore Bedin e da altri colleghi.

È altresì contrario il parere sull'emendamento 2.6 perché il periodo che si vuole sopprimere è posto a tutela del rispetto del principio di eguaglianza contenuto nell'articolo 3 della Costituzione, nonché della organicità e coerenza del sistema giuridico nel suo complesso.

L'emendamento 2.102, d'iniziativa del senatore Cavallaro, è identico all'emendamento 2.1 del senatore Tirelli. Invito il senatore Cavallaro a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario perché la *ratio* è analoga a quella prevista nell'emendamento 2.6: non sarebbe possibile rispettare il principio di eguaglianza richiamato con il testo proposto da questo emendamento nell'ipotesi in cui le norme vigenti omogenee e di pari offensività

già prevedono sanzioni superiori ai limiti previsti dalla normativa in esame.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Il Governo si associa a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

Non è approvato.

Sugli emendamenti 2.2 e 2.100, identici, è stato formulato un invito al ritiro da parte del relatore. I presentatori lo accolgono?

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

Verifica del numero legale

BEDIN (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.3 e 2.101, di contenuto identico, si intendono ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.1 e 2.102, di contenuto identico, si intendono ritirati.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRECO, *relatore*. Con riferimento all'emendamento 3.3, esprimo parere contrario, in quanto l'abbreviazione della delega da due a un anno non ha molto senso, se si considera che, in realtà, questa norma si ripete ogni anno identica nella legge comunitaria. Si tratta di una delega sempre aperta, in quanto fa riferimento a regolamenti comunitari vigenti al momento dell'entrata in vigore della singola legge comunitaria.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.200, presentato dal Governo, mi sembra che, essendo stato approvato l'emendamento aggiuntivo 1.1000, presentato dal relatore, dovrebbe essere ritirato. Il comma 3 dell'articolo 3 andrebbe coordinato con l'emendamento 1.100 approvato dall'Assemblea, nel senso di richiamare in esso, oltre che le modalità e i termini previsti dal comma 3, anche quelli previsti dal comma 7-bis, cioè quello inserito, appunto, dall'Assemblea. Comunque, credo che il Governo intenda ritirare l'emendamento 3.200.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Il Governo, come quasi sempre, si associa al relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.200 è dunque ritirato?

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Margherita-l'Ulivo e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, su cui è stato presentato un emendamento, che invito i presentatori ad illustrare.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione della maggioranza e del Governo sull'emendamento 4.100.

La nostra proposta di modifica riguarda un testo che non è stato scritto solo da questo Governo, ma anche dai precedenti; quindi, non si tratta di una questione che solleviamo nei confronti della maggioranza.

Il testo prevede che i cittadini italiani paghino il cento per cento della spesa prevista per ogni documento richiesto all'Unione Europea. Questo mi sembra contrario allo spirito di cittadinanza europea che noi affermiamo e che sarà sanzionato solennemente anche con il primo Trattato costituzionale.

Noi non proponiamo di rendere gratuiti i documenti, ma che vi sia una partecipazione tale da sottolineare ai cittadini che l'Europa è una delle dimensioni della loro cittadinanza.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GRECO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.100 per le stesse ragioni per cui è stato rigettato in Commissione.

La previsione di cui al testo licenziato in Commissione, del resto, rispetta una regola imposta dal Ministero dell'economia e delle finanze già nel passato Governo. Questa regola non ha mai avuto rilievi né da parte della Commissione europea, né a livello nazionale.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, a nome del Gruppo della Margherita, esprimo voto favorevole all'emendamento in esame e chiedo su di esso la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.100, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti da intendersi illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRECO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.2. Il parere è favorevole sull'emendamento 5.100, presentato dal Governo.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

L'emendamento 6.0.100, presentato dal Governo, e i relativi subemendamenti sono momentaneamente accantonati.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, illustro soltanto l'emendamento 8.132a, perché i restanti emendamenti del nostro Gruppo saranno illustrati dal senatore Vallone.

L'emendamento richiama l'attenzione del Senato sul fatto che, nell'applicazione delle norme riguardanti l'effetto serra e l'inquinamento del Pianeta, non possiamo farci carico soltanto dei nostri equilibri e trasferire ad altri Paesi, in particolare quelli impoveriti, problemi creati dalle nostre emissioni.

L'emendamento, dunque, mira ad evitare che il nostro inquinamento sia pagato da Paesi ai quali assicuriamo magari, attraverso la cooperazione allo sviluppo, programmi di disinquinamento.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, l'articolo 8 recepisce la direttiva 2003/87/CE in ordine al sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Desidero ricevere almeno l'attenzione del relatore perché in Commissione si è svolta un'accesa discussione, ma la soluzione era stata di fatto rinviata ad altre valutazioni: le nostre proposte erano ritenute interessanti ma, secondo la Commissione bilancio, mancava la copertura finanziaria. Abbiamo, quindi, provveduto a riformularle con un'adeguata copertura.

Chiedo un parere e un voto favorevole almeno sull'emendamento 8.101, che introduce criteri di riferimento ai fattori cui lo scambio di emissioni e le relative quote devono essere correlati. L'attuale formulazione del testo stabilisce, in modo paradossale, che l'obiettivo principale è la sicurezza energetica, il secondo obiettivo è quello di evitare effetti distorsivi sulla concorrenza e il terzo è la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote rispetto all'emissione di gas ad effetto serra.

Con le lettere aggiuntive che chiediamo di premettere al comma 1 vi è un miglior chiarimento della necessità che tutto ciò che avviene all'interno dello scambio di emissioni di quote sia correlato al pieno rispetto degli obiettivi del Protocollo di Kyoto, che devono essere fattori di innovazione tecnologica anche nel campo dei processi di liberalizzazione.

Altri emendamenti vanno nella stessa direzione, precisando meglio i criteri già previsti nella direttiva, ma l'emendamento sui cui insisto è l'8.101. Ripeto che lo scopo è aggiungere criteri correlando lo scambio di emissioni al rispetto del Protocollo di Kyoto, che il Parlamento, su proposta del Governo, ha già ratificato con la legge n. 120 del 2002.

Pertanto, non facciamo altro che riproporre, all'interno del sistema di scambi, precisi riferimenti normativi già assunti. Diversamente, si corre il rischio che lo scambio di emissioni delle quote di gas a effetto serra non sia correlato ad alcuno obiettivo, in particolare a quelli di Kyoto, con riferimento ai quali siamo stati purtroppo già richiamati dalla Commissione europea perché inadempienti rispetto al piano di riduzione delle emissioni, che continuano a crescere.

Ribadisco che l'emendamento non è in contrasto con il testo dell'articolo 8, ma è un'integrazione più coerente con la direttiva europea.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, l'articolo 8 del disegno di legge comunitaria è finalizzato all'attua-

zione della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità europea.

Da questa disposizione emerge tutta l'incertezza dell'Esecutivo e della maggioranza circa l'applicazione del Protocollo di Kyoto. La valenza puramente enunciativa della norma avrebbe meritato maggiore incisività da parte del Governo (*Brusì in Aula*). Del resto, non mi si ascolta: evidentemente non c'è grande interesse!

Il Governo, dopo aver firmato quel Protocollo, non dimostra di avere alcuna volontà di darvi concreto seguito. La dimostrazione è che non sono state previste sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione della normativa in materia di quote di emissione di gas ad effetto serra, neanche in modo graduale, come sarebbe opportuno.

Certamente questo atteggiamento è incomprensibile, dato che solo la previsione di sanzioni conferirebbe efficacia e controllo, avendo peraltro un reale effetto dissuasivo.

Vi è un'ultima considerazione da svolgere. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo in discussione si parla di una presunta efficienza già raggiunta del sistema produttivo energetico nazionale. Scusate, onorevoli colleghi, ma di quali livelli di efficienza si sta parlando? Di quelli dello scorso 28 settembre, quando l'Italia rimase al buio, oppure di quelli attuali?

Ricordo che in un anno non si è fatto praticamente nulla per scongiurare un altro *blackout* nazionale, tant'è che il gestore della rete si è già espresso ripetutamente al riguardo. Le sue dichiarazioni francamente non mi sono apparse molto rassicuranti. La verità è che i livelli del nostro sistema energetico nazionale non sono affatto efficienti e il provvedimento in titolo rappresenta una buona occasione per riconoscere questa realtà e soprattutto per cominciare a lavorare seriamente per tale obiettivo.

Chiedo al signor Ministro e soprattutto al relatore di tener conto dei nostri emendamenti all'articolo 8. È evidente, infatti, che, mentre si approvano provvedimenti sul rispetto di quanto deciso a Kyoto, poi, di fatto, negli atti concreti, tutto ciò non avviene, così come non avviene con questo articolo 8, meramente enunciativo; al suo interno non c'è nulla che contenga disposizioni efficaci affinché in qualche modo si avvii questo percorso così tante volte dibattuto e dopo che il Governo ha manifestato la volontà di perseguire tale obiettivo. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Battafarano*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRECO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8, fatta eccezione per l'emendamento 8.0.100, per il quale, però, propongo alla senatrice Donati una riformulazione rispetto al termine dell'osservanza della delega. Infatti, nell'emendamento 8.0.100 è stato indicato il termine del 20 luglio 2004. Oggi è

il 20 luglio ed il Governo non è sicuramente in grado di approntare oggi stesso la delega. Propongo, pertanto, che il termine venga spostato al 30 ottobre 2004.

Ribadisco il parere contrario su tutti gli altri emendamenti, che sono la riproposizione di proposte modificative già attentamente esaminate e rigettate in Commissione.

Peraltro, voglio richiamare l'attenzione sia della senatrice Donati che degli altri senatori dell'opposizione che hanno presentato emendamenti sul fatto che per molti di essi esiste e persiste il parere contrario, *ex* articolo 81 della Costituzione, della 5ª Commissione permanente (come è, ad esempio, per gli emendamenti 8.103, 8.107, 8.108, 8.113, 8.115, 8.122, 8.124, 8.129, 8.132a, 8.133 e 8.134).

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 8.100 è improponibile. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.101.

DONATI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, auspico che sull'emendamento 8.101 si esprima un voto favorevole e su tale votazione chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.101, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.102, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 8.103, identico all'emendamento 8.104, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.103, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, identico all'emendamento 8.104, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.106, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 8.107, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

L'emendamento 8.107 è pertanto improcedibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche l'emendamento 8.108 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.109, sostanzialmente identico all'emendamento 8.110.

Verifica del numero legale

DONATI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.109, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 8.110, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.112, presentato dal senatore Giovannelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.105, presentato dal senatore Giovannelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 8.113, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DONATI (*Verdi-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.113, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.114, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 8.115 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 8.116, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.117, identico all'emendamento 8.131.

Verifica del numero legale

DONATI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.117, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, identico all'emendamento 8.131, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.118, presentato dai senatori Vallone e Bedin.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.119 è improponibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.121.

DONATI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.121, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4**

LONGHI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGHI *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei sapere perché il senatore Moncada ha diritto a due voti e io invece ad uno solo. *(Commenti dai banchi della maggioranza).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.120, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.122.

Verifica del numero legale

DONATI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.122, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.123, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.124, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.125 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 8.126, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.127, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.128, presentato dai senatori Vallone e Bedin.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.129.

DONATI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.129, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.130, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.132, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.132a.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, confermo il voto favorevole del Gruppo Margherita DL-l'Ulivo su quest'emendamento e ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.132a, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.133, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 8.134, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.134, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.135, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.136, presentato dai senatori Vallone e Bedin.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.137.

Verifica del numero legale

DONATI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.137, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, non è la prima volta, in questa legislatura che il recepimento del diritto comunitario diviene occasione di indebolimento di norme di tutela fondamentali. Ne ho parlato un attimo fa, con riferimento in particolare alla questione amianto.

Ancora una volta, bersaglio preferito di questo Governo sembra essere l'ambiente, come già era successo con la legge comunitaria del 2003 che, con la giustificazione del pieno recepimento della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale, ha escluso

dall'obbligo della procedura «gli interventi in via d'urgenza». La genericità della definizione ha di fatto aperto un varco in contrasto con la previsione comunitaria, che esclude la possibilità di derogare alla procedura per intere classi di progetti.

Obiettivo di questa legge comunitaria per il 2004 sembra invece essere il tema della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; in poche parole, l'adempimento degli impegni assunti nell'ambito della Conferenza sul clima di Kyoto. L'articolo 8 del testo in esame, infatti, dietro l'apparente compito di recepire la relativa direttiva comunitaria, introduce in realtà dei principi guida che nulla hanno a che fare con la riduzione dell'inquinamento atmosferico, ma sono rivolti essenzialmente alla tutela della concorrenza e della competitività delle imprese italiane, in particolare quelle energetiche.

Esattamente come la legge di riordino del settore energetico, sulla quale ci siamo già dichiarati fortemente contrari, che prevede l'abolizione della separazione tra soggetto gestore e proprietario della rete di distribuzione nazionale, l'abolizione della *carbon tax*, l'accreditamento del cosiddetto carbone pulito, la liberalizzazione del mercato dei residui nucleari, procedure accelerate per la valutazione di impatto ambientale per i depositi di oli minerali e per i gasdotti e l'inserimento delle attività di cogenerazione elettrica alimentate con i rifiuti urbani e con le farine animali tra le fonti di energia rinnovabile.

Tale provvedimento, lungi dal perseguire l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento, entra addirittura in contrasto con la normativa nazionale di derivazione comunitaria e con il Protocollo di Kyoto su molti aspetti e appare impostato e scritto su misura per rispondere agli interessi dei grandi gruppi industriali, in particolare di ENEL, indirizzando le scelte energetiche del Paese verso uno scenario tecnologico arretrato ed esclusivamente basato sull'uso dei combustibili fossili, fra i quali si auspica addirittura un rilancio di quello più inquinante: il carbone.

Si tratta di scelte che si riflettono negativamente sugli impegni presi dal nostro Paese a livello internazionale in attuazione del Protocollo di Kyoto, per quel che riguarda in particolare il contenimento delle emissioni, lo sviluppo della cogenerazione, la costruzione di impianti di piccola potenza, la diffusione delle fonti rinnovabili.

Ricordiamo, a tale proposito, che il Protocollo di Kyoto, ratificato con la legge n. 120 del 1º giugno 2002, assegna al nostro Paese un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra del 6,5 per cento rispetto al 1990 entro il 2008-2012, mentre attualmente si registra addirittura un aumento del 7,3 per cento.

Secondo il Protocollo, tale obiettivo può essere raggiunto facendo ricorso a diversi meccanismi: cooperazione tra Stati per l'utilizzo di tecnologie più efficienti, realizzazione di progetti ad alta efficienza energetica nei Paesi in via di sviluppo da parte dei Paesi più avanzati, che in tal modo ottengono crediti sulle emissioni, ed infine scambio di quote di emissione, permesso solo tra Stati industrializzati firmatari del Protocollo.

La direttiva oggetto dell'articolo 8 del provvedimento in esame si occupa appunto di rendere operativo quest'ultimo meccanismo, introducendo l'obbligo per ogni Stato membro di redigere un Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, coerente con gli obiettivi assunti in termini di riduzione. Dal 1° gennaio 2005, ad ogni impresa dovrà essere assegnata annualmente una quota di emissione in base al Piano nazionale di assegnazione delle quote (PNA): qualora questa venga superata, l'impresa può compensare con quote acquistate sul mercato comunitario.

Il Governo ha reso noto il Piano nazionale di assegnazione delle quote solo alla fine di aprile di quest'anno, con oltre un mese di ritardo rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria. Noi esprimiamo forte preoccupazione per lo scenario nel quale si colloca il Piano nazionale di allocazione delle emissioni, che non tiene conto dell'esigenza di diminuire le emissioni inquinanti di anidride carbonica nei settori che pesano di più, quello energetico e quello dei trasporti.

Come se non bastasse, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio continua ad annoverare l'incenerimento dei rifiuti fra le soluzioni per la riduzione delle emissioni, mentre in realtà, trattandosi prevalentemente di plastica (ossia di un derivato del petrolio), non si fa altro che aggiungere alle emissioni di metano prodotte dalle discariche quelle di CO2 prodotte dagli inceneritori.

Secondo le associazioni ambientaliste, il piano presentato dal Governo è frutto di una visione antiquata che teme l'innovazione come una iattura, che porterà l'Italia ad allontanarsi dagli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto, anziché a realizzarli.

Secondo quanto previsto dal Piano, la distanza del nostro Paese dall'obiettivo fissato dal Protocollo di Kyoto aumenterà del 134 per cento, passando da 30,8 a 72,1 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti.

Insomma, invece di attuare gli obiettivi predisposti, il Piano ridefinisce obiettivi e scenari dello schema che dovrebbe attuare, prevedendo addirittura un aumento delle emissioni totali di gas serra del 12,3 per cento rispetto a quelle del 1990. E sempre in questa stessa logica, vengono ammesse al meccanismo di scambio di quote di emissione anche le imprese energetiche che non fanno ricorso a fonti rinnovabili, rendendo la produzione energetica non solo più inquinante, ma anche più costosa, dovendo ricorrere all'acquisto di quote di emissione supplementari sul mercato comunitario.

In poche parole, ci troviamo dinanzi ad un ulteriore tassello di una concezione della tutela ambientale totalmente in contrasto con quella da noi auspicata: per questo Governo, infatti, la salvaguardia dell'ambiente costituisce un fattore di freno della competitività delle imprese e non una risorsa da valorizzare attraverso il ricorso a tecniche innovative e ad una visione moderna dello sviluppo basata su scelte responsabili, quali il ricorso a fonti rinnovabili di energia, la gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la valorizzazione del patrimonio ambientale del nostro Paese.

Per queste ragioni, Rifondazione Comunista esprime un voto contrario sull'articolo 8 del disegno di legge in esame.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per comunicare all'Aula il voto contrario del mio Gruppo all'articolo 8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Ricordo che il relatore si è dichiarato disponibile ad accogliere l'emendamento 8.0.100, introducendo però una correzione che ha precedentemente illustrato.

Senatrice Donati, accoglie la modifica proposta dal relatore?

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, sono d'accordo con la proposta di modifica avanzata dal relatore, tendente a far slittare al 30 ottobre il termine precedentemente previsto al 20 luglio per l'adozione di un decreto legislativo di recepimento della direttiva in esame.

Vi sono due aspetti che motivano questa nuova scadenza. Innanzitutto, esprimo una forte censura perché la valutazione ambientale strategica indicata nella direttiva 2001/42/CE era già stata inserita all'interno della precedente Legge comunitaria, ma il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio non ha provveduto all'emanazione del relativo decreto legislativo di recepimento, sul quale il Parlamento avrebbe dovuto esprimere un parere.

A riprova di quanto detto anche in altre occasioni, non è mai stato il Parlamento a ritardare il recepimento di direttive, quanto piuttosto i ritardi sono spesso stati da imputare ai singoli Ministeri e alla loro capacità di predisporre testi condivisi e nei tempi dovuti.

Il secondo aspetto riguarda invece la scadenza, prevista nel nostro emendamento al 20 luglio 2004, in coincidenza proprio con la giornata odierna. Ricordo, in proposito, che gli emendamenti sul testo al nostro esame sono stati presentati circa due mesi fa e che dunque all'epoca il termine era congruo. Poi, a causa di slittamenti e di continue mancanze del numero legale, l'esame del provvedimento è stato possibile solo nella giornata odierna.

Inoltre, a partire da domani, 21 luglio, la Commissione europea potrebbe aprire una procedura d'infrazione, considerato che è il termine ultimo di recepimento della direttiva in questione. Ricordo che tale direttiva era già stata recepita ma, non essendo stata attuata dal Ministro competente, necessita di essere riproposta oggi, con l'indicazione di questo nuovo termine del 30 ottobre prossimo. È un termine rispetto al quale siamo positivamente orientati, anche se tale ritardo – che comunque permarrà in ordine al recepimento – va segnalato.

Contestualmente, vorrei annunciare il ritiro dell'emendamento 8.0.101, che aveva un termine ancora più stretto, già superato, relativo allo stesso argomento.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei innanzitutto fare due comunicazioni. Ritiro gli emendamenti 8.0.102 e 8.0.103 e prego di aggiungere all'8.0.100 le firme dei colleghi del mio Gruppo.

Detto questo, esprimo naturalmente il voto favorevole sull'emendamento 8.0.100. Riteniamo importante che si inizi la procedura per l'attuazione di questa direttiva e che essa avvenga non sulla base di una delega nell'Allegato A o B, ma di criteri che il Parlamento offre al Governo, in ordine ai quali il Parlamento stesso verificherà la fedeltà del Governo alla direttiva e quindi al mandato parlamentare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 8.0.102 (testo corretto), 8.0.101 e 8.0.103 (testo corretto) sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 9 su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GRECO, *relatore*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti. Anche in questo caso debbo ripetere quanto detto in riferimento all'articolo 8. Si tratta di proposte emendative già attentamente valutate in Commissione e non ritenute meritevoli di accoglimento.

Vorrei far rilevare all'opposizione che in Commissione è stato approvato un emendamento, che punisce con sanzioni amministrative il mancato smaltimento finale nei tempi previsti, e che abbiamo ritenuto meritevole di accoglimento.

Non mi dilungo sulle motivazioni specifiche del parere su ogni emendamento perché l'opposizione già conosce le ragioni per le quali vi è contrarietà, ribadita anche in Aula.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.101.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.102, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.103, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 9.104 è stato ritirato.

Metto ai voti emendamento 9.105, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.106, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.107.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.107, presentato dal senatore Vallone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.108, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.109, presentato dal senatore Vallone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.110, identico all'emendamento 9.111.

DONATI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.110, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, identico all'emendamento 9.111, presentato dal senatore Vallone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito ad illustrare.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, illustrerò brevemente gli emendamenti aggiuntivi 10.0.100 e 10.0.101, che afferiscono entrambi alla materia riguardante i rifiuti.

Nel primo caso, si tratta della definizione certa di rifiuto, una definizione sulla quale, viste le modifiche apportate al decreto Ronchi, abbiamo in corso diverse procedure d'infrazione in sede europea. Con questo emendamento chiediamo di tornare alla definizione autentica, che era quella ammessa e condivisa in sede europea, nonché quella corretta dal punto di vista ambientale.

Il secondo emendamento è sempre correlato alla materia dei rifiuti. In questo caso, parliamo delle rocce da scavo. Una norma inserita all'interno della legge obiettivo aveva stabilito che tutte le rocce da scavo, senza distinzione alcuna, non costituiscono rifiuti.

Ciò è stato ritenuto inaccettabile dalla Commissione europea e vi è stata una procedura d'infrazione in sede UE seguita da una condanna della Corte di giustizia per la mancata distinzione nell'ambito del riciclo e del riutilizzo delle terre e rocce da scavo (era la famosa norma inserita a seguito dell'inchiesta dei giudici della procura di Firenze sugli appalti dell'alta velocità nei cantieri del Mugello).

Con questi due emendamenti chiediamo di ritornare a testi condivisi in sede europea e alla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti e tutela dell'ambiente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRECO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi dell'opposizione sul fatto che l'articolo 10 è volto a correggere la procedura del rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi che è stata, come sapranno, oggetto di censura da parte della Commissione europea. Proprio per conformarsi al parere della Commissione europea, l'attuale Governo ha provveduto ad abrogare la seconda parte dell'articolo 6 della legge n. 537 del 1993.

In Commissione è stato approvato un emendamento che permette di prorogare i contratti in scadenza entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge comunitaria per un periodo ulteriore di sei mesi, a condizione però che si provveda a pubblicare i bandi di gara per la stipula dei nuovi contratti entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore di questa legge. Quindi, per questi motivi, il parere è contrario.

Mi permetto altresì di sottolineare, in risposta all'illustrazione svolta dalla senatrice Donati dei due emendamenti aggiuntivi, che sull'emendamento 10.0.100 il parere è contrario in quanto sono in corso riunioni della Commissione europea finalizzate proprio al raggiungimento di un accordo circa la revisione del concetto di rifiuto, coerente e compatibile con il dettato comunitario.

Quanto poi all'emendamento 10.0.101 la contrarietà deriva dal fatto che l'articolo 23 della legge n. 306 del 2003, la Legge comunitaria del 2003, ha già modificato il comma 17 dell'articolo 1 della legge n. 443 del 2001, proprio per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione al riguardo.

Per questi motivi, esprimo un parere contrario. Invito infine la senatrice Ioannucci e il senatore Consolo a ritirare l'emendamento 10.102.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 10.100, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori, fino alle parole «durata originaria».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 10.100 e l'emendamento 10.101.

Metto ai voti l'emendamento 10.102, presentato dalla senatrice Ioannucci e dal senatore Consolo, identico all'emendamento 10.103, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.101.

Verifica del numero legale

DONATI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.101, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11.
Ricordo che l'emendamento 11.100 è improponibile.

FALOMI (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (*Misto*). Signor Presidente, l'emendamento 11.100 è stato dichiarato improponibile perché non è stato presentato nei termini procedurali previsti dalle nuove norme del Regolamento, che hanno assimilato le procedure della Legge comunitaria a quelle della legge finanziaria.

Vorrei sapere se è possibile trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. È possibile.

FALOMI (*Misto*). L'obiettivo è quello di interpretare una norma varata con l'ultima finanziaria, riguardante le agenzie di stampa edite da cooperative di giornalisti.

Si tratta di evitare interpretazioni che possano escludere le cooperative che non trasmettevano secondo i canali tradizionali, gestiti dall'ente Poste, che sono stati dismessi.

PRESIDENTE. Senatore Falomi, la Presidenza attende la consegna di un testo scritto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.101.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, abbiamo consumato tutti i tempi per gli interventi?

PRESIDENTE. Senatore Bedin, ho l'impressione che siano rimasti pochissimi minuti.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, poiché lei non ci ha chiesto di illustrare gli emendamenti all'articolo 11 mi era venuto questo dubbio e mi sono permesso di chiederglielo. Volevo capire bene la procedura seguita.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Bedin.

Procediamo dunque all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 11.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei illustrare in particolare l'emendamento 11.112. Ricordo che l'articolo 11 si riferisce ad alcune modifiche della legge Merloni, in particolare al comma 8 si interviene sul soggetto promotore individuato ai sensi dell'articolo 37-bis della legge n. 109 del 1994, così come modificato con la legge n. 166 del 2002, il famoso collegato sulle infrastrutture.

Quali sono le obiezioni della Commissione europea che hanno prodotto la risposta che il Governo presenta nel testo e che noi chiediamo di modificare? La Commissione europea ha espresso un parere motivato estremamente critico sulla nostra normativa per le seguenti ragioni.

La prima contestazione è che il promotore, cioè un soggetto privato che si candida a realizzare una infrastruttura, non viene individuato mediante una procedura di evidenza pubblica ovvero la sua identificazione è di per sé piuttosto vaga.

La seconda contestazione riguarda il fatto che, una volta individuato, il soggetto promotore gode di due vantaggi: un diritto di partecipare alla gara e di accedere comunque alla selezione finale e un diritto di prelazione, cioè a fronte di un'offerta migliore il soggetto promotore ha diritto di adeguarsi e alla fine di vincere comunque la gara.

Questi tre meccanismi sono stati censurati dalla Commissione europea perché ritenuti troppo vantaggiosi per un soggetto privato e quindi limitativi della tutela della concorrenza, di regole aperte e trasparenti. Il testo del Governo propone di rispondere a queste obiezioni semplicemente indicando in modo chiaro nel bando l'esistenza del diritto di prelazione.

Voglio ricordare che chi gareggia per un'opera o un progetto conosce perfettamente questa normativa e quindi l'esistenza del diritto di prelazione.

Questa correzione è ritenuta insufficiente non solo da noi: il 7 luglio la Commissione europea ha ritenuto di rinviare alla Corte di giustizia le modifiche che sono state apportate.

I nostri emendamenti tendono invece a ripristinare regole di trasparenza e correttezza eliminando il diritto di prelazione. Si tratta di riconoscere qualche privilegio, ma non troppi, al promotore, ponendo i vari concorrenti nell'effettiva possibilità di competere per realizzare un'opera pubblica.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, desidero approfondire l'emendamento 11.114, che si riferisce alla figura del promotore di *project financing*.

Questa figura, introdotta nell'ordinamento dalla legge n. 166 del 2002, almeno nella configurazione che conosciamo attualmente, presenta due caratteristiche che sono considerate eccessive dalla Commissione europea.

La prima caratteristica è che il promotore di un progetto finanziario viene scelto da un'amministrazione pubblica senza effettuare alcuna gara che lo metta in concorrenza con altri. La seconda è che, una volta scelto il suo progetto e che su di esso vi sia stata la gara per l'individuazione del realizzatore, il promotore può dichiarare di partecipare anch'egli alla realizzazione del progetto alle medesime condizioni di colui il quale ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo senso, il promotore di *project financing* entra con una prelazione senza avere fatto alcuna gara pubblica.

L'Unione Europea considera non accettabile la somma di questi due requisiti e, quindi, chiede la modificazione dell'uno o dell'altro. In realtà, nella norma, così come congegnata all'articolo 11, non viene apportata alcuna modificazione rispetto alle due prerogative del promotore, ma si prevede semplicemente che l'esistenza di un promotore di *project financing* con le caratteristiche di prelazione di cui ho parlato debba essere resa nota ai concorrenti a quel tipo di appalto pubblico.

Con ciò si pensa di aver sanato la contraddizione con l'Unione Europea, ma in realtà non è così. Pertanto, con l'emendamento 11.114 si propone di abrogare gli ultimi due periodi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in cui viene introdotta questa particolare prerogativa del promotore del *project*.

Osservo altresì che attualmente sono in corso alcune gare, bandite senza che fosse resa nota la prerogativa del promotore del *project*: secondo l'articolo 11 del provvedimento in esame, gli effetti rispetto a tali gare verranno sanati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Sembra che anche questo vada contro la normativa europea. Infatti, qualora il decreto prevedesse l'applicazione della prelazione anche laddove non è stata resa nota l'esistenza di un promotore del *project* con quelle caratteristiche di prelazione, non c'è dubbio che coloro i quali hanno presentato le offerte lo avrebbero fatto ignorando l'esistenza di un soggetto in grado di esercitare la prelazione.

Mi spiace che in questo momento il ministro Buttiglione stia parlando al telefono e quindi non abbia potuto ascoltare le mie argomentazioni; tuttavia, sottolineo che rischiamo effettivamente di cadere sotto la censura dell'Unione Europea.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRECO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11, anche perché su alcuni di essi (ad esempio, l'emendamento 11.121) la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario.

Vorrei fare rilevare che l'articolo 11 interviene per modificare la cosiddetta legge Merloni e non altre disposizioni o procedure che non siano previste dalla cosiddetta legge Merloni. Mi sembra invece che sia la senatrice Donati che il senatore Montino, nell'illustrare i rispettivi emendamenti, abbiano richiamato alcune disposizioni di legge che sarebbero estranee alla materia in esame, che forma oggetto dell'articolo 11.

Mi riferisco anche all'intervento del senatore Falomi, che vista la dichiarazione di inammissibilità ha proposto una trasformazione dell'emendamento 11.100 in ordine del giorno, sulla quale sono d'accordo. Tra l'altro, devo rilevare che questo emendamento non è altro che il recepimento di un ordine del giorno presentato nel dicembre scorso alla Camera dei deputati in sede di approvazione del bilancio; quindi, anche qui si ripropone il contenuto di quell'ordine del giorno, sul quale si può esprimere un parere favorevole.

Alla senatrice Donati – e questa stessa motivazione vale anche per il parere contrario sull'emendamento 11.114 – mi permetto di far rilevare che l'intervento di cui al disegno di legge in esame mira a sanare il profilo di censura mosso dalla Commissione europea in materia di diritto di prelazione del promotore e non a modificare il procedimento, *ex* articolo 37-*bis*, per cui il procedimento dovrebbe essere immutato, mentre le censure mosse dalla Commissione europea costituiscono l'*input* alle modifiche apportate alla legge Merloni dal nostro Governo.

Il parere è favorevole soltanto sull'emendamento 11.0.100 del Governo, che propone la modifica dell'articolo 36 della legge n. 626 del 1994, in esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee emessa il 10 aprile del 2003.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 11.0.100, senatore Greco, come ripeterò al momento del voto, vi è il parere contrario della 5ª Commissione, di cui do lettura: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 11.0.100 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

GRECO, *relatore*. Signor Presidente, mi permetto solo di far rilevare che il Governo non ha fatto altro che recepire la sentenza di condanna del nostro Paese. Forse il parere della Commissione bilancio riguarderà qualche aspetto di copertura finanziaria.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore. Fa presente, tuttavia, che l'emendamento 11.0.100 riguarda una procedura d'infrazione, rispetto a cui credo che le conseguenze finanziarie potrebbero essere più gravi di quelle temute dalla 5ª Commissione permanente.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno, però, prima di mettere ai voti questo emendamento, interpellare al riguardo il Presidente della 5ª Commissione.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.100, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 11.100 del senatore Falomi, non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 11.101, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 11.102 e 11.104 sono improponibili. Metto ai voti l'emendamento 11.106, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 11.103 e 11.105 sono improponibili. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.107.

Verifica del numero legale

BEDIN (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.107, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.108.

DONATI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.108, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.109.

CHIRILLI (*FI*). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.110, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.111, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.112.

Verifica del numero legale

DONATI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.112, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 11.113, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alla parola «concessionario».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.113 e l'emendamento 11.114.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.115. (*Commenti del senatore Montino*). L'emendamento 11.114 è precluso dalla votazione precedente, senatore Montino, la prego.

Metto ai voti l'emendamento 11.115, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.116.

MONTINO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTINO (*DS-U*). Signor Presidente, non capisco bene come si stia procedendo, perché il mio intervento in dichiarazione di voto doveva essere sull'emendamento 11.114.

PRESIDENTE. No, senatore Montino, la reiezione della prima parte dell'emendamento 11.113 ha precluso l'emendamento 11.114, quindi, quest'ultimo proprio non si può votare. Siamo sull'emendamento 11.116.

MONTINO (*DS-U*). Allora, colgo l'occasione per ribadire che con questo voto contrario sugli emendamenti si sta commettendo un'ulteriore forzatura, perché la Commissione europea il 7 luglio ha deferito l'Italia alla Corte de L'Aia per infrazione alla normativa sulle opere pubbliche e proprio su questi due concetti in particolare, giacché l'osservazione era riferita al problema di inserire nell'avviso di gara non soltanto il diritto di prelazione, ma anche la determinazione dei criteri riferiti ai soggetti chiamati in causa.

Ora, non affrontando per nulla, con l'approvazione delle modifiche che si stanno votando, la questione dei criteri, a nostro avviso si sta commettendo ancora una volta un'irregolarità; stiamo cioè votando un atto completamente illegittimo proprio perché, come ricordavo, ministro Buttiglione, il 7 luglio la Commissione europea ha deferito l'Italia non su un criterio unico ma sui due criteri posti alla base dell'osservazione: quello riferito all'avviso sul diritto di prelazione e quello relativo alla determinazione dei criteri.

Ecco perché insistiamo sui nostri emendamenti.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta

appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.116, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 11.117, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.117, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.118, identico all'emendamento 11.119.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo e chiedo che la votazione di questi emendamenti sia effettuata mediante procedimento elettronico.

MONTINO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTINO (*DS-U*). Signor Presidente, insistiamo sull'emendamento 1.118, con il quale si propone di aggiungere l'inciso «ai sensi della legge 1º agosto 2002, n. 166», perché tale riferimento appare oggettivamente quasi obbligatorio proprio per completare le norme di cui al decreto menzionato al comma 8. Non si capisce, fra l'altro, come la norma potrebbe vivere senza quel riferimento legislativo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.118, presentato dal senatore Montino e da altri senatori, identico all'emendamento 11.119, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.120.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo e chiedo il voto elettronico su questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 11.120, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 11.121, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, insistiamo per la votazione dell'emendamento e dichiariamo il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.121, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, sulla base delle motivazioni espresse anche dai colleghi della lista Uniti per l'Ulivo, dichiaro il voto contrario su questo articolo e chiedo la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 11.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4**

PRESIDENTE. Dispongo il momentaneo accantonamento dell'emendamento 11.0.100.

Passiamo dunque all'esame e alla votazione dell'articolo 12.

DONATI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento 12.0.100.

PRESIDENTE. Senatrice Donati, potrà farlo subito dopo la votazione dell'articolo 12, trattandosi di un emendamento aggiuntivo.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, ne prendo atto, ma precedentemente mi aveva fatto illustrare congiuntamente tutti gli emendamenti riferiti ad un articolo. Quindi, soltanto per chiarezza...

PRESIDENTE. In questo caso non vi è nessun emendamento presentato all'articolo 12, ma solo emendamenti aggiuntivi. Lei quindi potrà chiedere la parola in seguito.

DONATI (*Verdi-U*). Allora, signor Presidente, chiedo che l'articolo 12 sia votato con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 12.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12, che invito i presentatori ad illustrare.

Senatrice Donati, la prego di essere breve in considerazione del fatto che i tempi a disposizione del suo Gruppo sono esauriti.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo soltanto per annunciare il ritiro dell'emendamento 12.0.100 in considerazione del fatto che, come il Ministro aveva comunicato in Commissione, il decreto legislativo attuativo della direttiva relativa alla custodia degli animali selvatici

nei giardini zoologici è stato effettivamente presentato ed approvato dal Consiglio dei ministri ed ha iniziato il suo *iter* di valutazione.

Il mio emendamento era volto a sollecitare tale recepimento che, essendo intervenuto, rende inutile l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Senatore Cambursano, poiché il contenuto dell'emendamento 12.0.101 è analogo a quello dell'emendamento 6.0.100, presentato dal Governo, propongo il suo accantonamento.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Convengo con la sua proposta, signor Presidente.

TREU (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'emendamento 12.0.102 interviene in una materia che è già stata ampiamente discussa nel corso di lunghe sedute in Commissione e in Aula e fa riferimento al tema della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Nel corso delle lunghe discussioni passate si sono raggiunti risultati parziali. Con l'emendamento in esame si vuole sottolineare la necessità di intensificare l'azione collegata anche alle direttive comunitarie in materia soprattutto di vigilanza, prevenzione ed effettività delle tutele e dei limiti connessi con l'esposizione all'amianto.

Sappiamo che si tratta di un problema gravissimo, rispetto al quale ricordo che le due indicazioni che noi diamo con riferimento all'effettività della tutela dell'orario di lavoro e rispetto ai rischi da esposizione all'amianto e alla prevenzione nel quadro europeo sono due direttive fondamentali, anche se purtroppo poco seguite in Italia. A nostro avviso, si tratta di un'aggiunta qualificata rispetto alla legge comunitaria.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRECO, *relatore*. Signor Presidente, a seguito del ritiro dell'emendamento 12.0.100 da parte della senatrice Donati e dell'accantonamento dell'emendamento 12.0.101 del senatore Cambursano, intendo brevemente soffermarmi sull'emendamento 12.0.102 testé illustrato dal senatore Treu.

Esprimo parere contrario in considerazione del fatto che le previsioni in materia di esposizione all'amianto, salubrità e sicurezza del lavoro sono già previste nella vigente normativa e anche nella direttiva 2003/18/CE, che si intende ora recepire. Tale normativa è prevista anche nei piani regionali di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Esprimo, infine, parere favorevole sull'emendamento 12.0.103 del Governo, che consente all'Esecutivo di apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2003-2014 per una non corretta trasposizione della direttiva 96/82/CE.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 12.0.100 è stato ritirato e che l'emendamento 12.0.101 è stato momentaneamente accantonato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.102.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Margherita sull'emendamento 12.0.102 per le ragioni già illustrate dal senatore Treu e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PIZZINATO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO (*DS-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole dei Democratici di Sinistra sull'emendamento 12.0.102 poiché l'esigenza in esso indicata, quella di elaborare, tenendo conto delle osservazioni già illustrate dal senatore Treu, una normativa complessiva che finalmente dia una risposta organica in tema di rischi da esposizione all'amianto di lavoratori e cittadini e in tema di bonifica è un dato fondamentale.

Su ciò abbiamo discusso e votato in occasione della legge finanziaria; ne abbiamo discusso precedentemente, sulla base di leggi e direttive. È importante che si pervenga, quindi, a questa decisione anche perché si è in una fase molto critica dal punto di vista sanitario ed essendo ormai prossimo all'esaurimento il periodo di latenza, ci troveremo nei prossimi anni di fronte ad una forte accentuazione dei decessi per tumori causati dall'esposizione all'amianto.

Per questo invito anche i colleghi di maggioranza a votare a favore dell'emendamento 12.0.102 e mi associo alla richiesta avanzata dal senatore Bedin di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Aggiungo la firma all'emendamento 12.0.102 e dichiaro il voto favorevole.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta

appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.102, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.103, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 6.0.100 e dei relativi subemendamenti, precedentemente accantonati, che invito i presentatori ad illustrare.

CAMBURSANO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, abbiamo presentato subemendamenti all'emendamento del Governo che in parte riprende quanto l'Assemblea ha votato, all'articolo 1, con l'emendamento 1.100, che prevede il recepimento non solo della direttiva comunitaria relativa all'abuso di mercato, ma anche di quella relativa alla definizione ed alla comunicazione al pubblico dell'informazione privilegiata ed alla definizione di manipolazione di mercato: si tratta delle direttive nn. 124 e 125 del 2003, relative a modalità di esecuzione circa la presentazione delle raccomandazioni di investimento e di comunicazione al pubblico di conflitto di interessi.

Purtroppo, sia il Governo, sia il relatore, sia la maggioranza votarono contro l'inserimento nell'Allegato B di queste ulteriori due direttive.

Ci fa piacere constatare – ma, ahimè, soltanto a verifica del fallimento – che l'altro ramo del Parlamento si è definitivamente pronunciato circa il tentativo nobile ed urgente di mettere mano ad un provvedimento serio di tutela del risparmio e dei mercati finanziari, nonché al riordino dell'Autorità.

Le divisioni interne alla maggioranza hanno mostrato la corda immediatamente e, dopo alcune settimane, anche il tentativo di un'azione *bipar-*

tisan che coinvolgesse tutte le forze politiche si è concluso in un naufragio totale, al punto che il Presidente dell'altro ramo del Parlamento si è sentito in dovere di verificare se vi fosse ancora la possibilità di un recupero, ma, constatata la totale impossibilità, uno dei due relatori (quello di minoranza) ha rassegnato le dimissioni.

Oggi constatiamo che la maggioranza ed il Governo non sono stati in grado di dare le risposte ritenute urgenti e necessarie non solo ai mercati, ma soprattutto ai risparmiatori; quei risparmiatori che, ancora oggi, piangono per aver investito i loro risparmi in *bond* Cirio e poi in *bond* Parmalat e che non riescono ad ottenere dal Parlamento e dall'Esecutivo una risposta definitiva che governi davvero questa situazione incontrollabile, che fa pagare prezzi altissimi ai risparmiatori e, soprattutto, mette a repentaglio il buon nome del Paese.

Con il subemendamento 6.0.100/1 abbiamo proposto di inserire altre direttive che completassero il quadro, non solo quelle sull'abuso di mercato. Mi auguro che il Governo sia disponibile ad accogliere il subemendamento 6.0.100/1 e, in via subordinata, ad inserire queste ulteriori due direttive nell'Allegato B, come proponevamo già con l'emendamento 1.100.

Spero davvero, signor Presidente, che di fronte al naufragio totale delle istituzioni e del Parlamento almeno si dia un segnale di recepimento urgente di queste direttive (che sono una piccola prima risposta a quello che al Governo si chiede), augurandoci che alla ripresa dei lavori autunnali, a settembre, l'altro ramo del Parlamento, nel quale – ma non vuole essere un giudizio rispetto sull'altra Camera – vi sono difficoltà interne alla maggioranza, sia in grado davvero di portare a termine una riforma seria che tuteli i risparmiatori ed i mercati. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, desidero completare l'illustrazione degli emendamenti da noi presentati.

Come abbiamo già detto, siamo favorevoli all'emendamento 6.0.100 del Governo che introduce l'applicazione delle normative comunitarie riguardanti il miglioramento della trasparenza dei mercati, anche attraverso la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse.

Ne abbiamo discusso molto nelle Commissioni congiunte 10a e 6a e abbiamo redatto un documento definitivo, nel quale sono tracciate – come ricorderà il presidente Pedrizzi – le linee che questo ramo del Parlamento vorrà seguire nel recepimento dei contenuti del disegno di legge sulla tutela del risparmio, la cui discussione si è bloccata alla Camera per contrasti interni alla maggioranza. (*Richiami del Presidente*). Un minuto ancora, Presidente.

Pertanto, per accelerare i tempi anche in questo ramo del Parlamento, abbiamo presentato un emendamento che riassume quella parte del citato disegno di legge che rende obbligatorio il recepimento, da parte del nostro Paese, delle direttive in materia. Il Governo, in larga parte, ha recuperato queste direttive; noi sottolineiamo al Ministro – che non vedo in questo

momento – che ci sono altre due direttive che non vengono recepite, e cioè la direttiva 2003/125/CE, riguardante le modalità di esecuzione della direttiva che in questo momento stiamo recependo, ovvero la direttiva 2003/6/CE, concernente la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico dei conflitti di interesse.

Signor Presidente, vorrei fare un'unica osservazione sull'emendamento 6.0.100. Siamo d'accordo sulle sanzioni amministrative, così come su quelle pecuniarie per il reato di abuso di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato.

Il Governo, tuttavia, trascura un'altra parte del dibattito che abbiamo seguito nel recuperare quell'indagine conoscitiva sulla Parmalat e sulla Cirio. Signor Ministro, vorremmo introdurre, sempre tra i reati amministrativi, la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali dei soggetti vigilati, nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo di società o di gruppi di società quotati in borsa; ciò al fine di esercitare un'azione di prevenzione rispetto al reato di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in esame.

TRAVAGLIA, *segretario*. «La Commissione programmazione economica bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 6.0.100 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 1, dopo le parole: "n. 306", siano inserite le seguenti: "nonché di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge" e al comma 2, dopo le parole: "dallo stesso comma 1", siano inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 1, comma 4, della presente legge,"».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 6.0.100/1, 6.0.100/2, 6.0.100/3, 6.0.100/4, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sulla proposta 6.0.100/2, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dopo la parola: "istituire", siano inserite le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,", nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRECO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento proposto dal Governo sulla delega al Governo stesso per il recepimento della direttiva 2003/6/CE, il parere è favorevole con l'invito al Governo ad accogliere i suggerimenti della 5ª Commissione.

Per quanto riguarda il subemendamento 6.0.100/1, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, il parere è favorevole a condizione che esso venga recepito nell'Allegato B. Esprimo parere negativo sugli altri subemendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento del Governo, come è già stato fatto rilevare da coloro che sono intervenuti per illustrare i subemendamenti, la proposta normativa coincide praticamente con il testo dell'articolo 13 del disegno di legge recante interventi per la tutela del risparmio, comprensivo anche degli emendamenti che sono stati apportati dall'altro ramo del Parlamento dai relatori, onorevoli Conte e Scaglia.

Per effetto, quindi, dello stralcio dell'articolo 13, effettuato dall'altro ramo del Parlamento, è stata inclusa nel comma 3 anche una nuova lettera g-bis), recante criteri per la definizione delle sanzioni accessorie, i cui contenuti coincidono con quelli dell'articolo 69 del disegno di legge unificato cui faceva rinvio l'originario testo dell'articolo 13, comma 3, lettera g).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Greco, vorrei comprendere meglio il parere espresso sull'emendamento 6.0.100/1.

GRECO, *relatore*. Questa proposta emendativa non deve essere inserita nell'Allegato A, ma nell'Allegato B.

Invito pertanto il proponente del subemendamento ad accogliere questo suggerimento.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Cambursano se accetta quanto chiesto dal relatore.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Sì, signor Presidente.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Il Governo accetta l'integrazione proposta dalla 5ª Commissione.

Colgo l'occasione per fare alcune osservazioni. Tempestivamente, le competenti Commissioni parlamentari e il Governo avevano già inserito la direttiva *market abuse* nella Legge comunitaria dello scorso anno. Ricorderete che, quando emerse il problema Parmalat, il Ministro per le politiche comunitarie suggerì di varare due distinti provvedimenti, di cui uno sulla direttiva *market abuse* che avrebbe consentito, utilizzando le deleghe, di avere un rimedio di impatto immediato e non marginale perché i contenuti di questa direttiva sono tali da dare forti assicurazioni ai risparmiatori.

Certamente all'interno della direttiva non si trovano le indicazioni per la ristrutturazione complessiva del sistema, ma essa contiene molte misure importanti, le più importanti del provvedimento che è in corso di discussione alla Camera, per affrontare le questioni più immediate di interesse dei risparmiatori. Si preferì allora procedere con un unico provvedimento, sperando di avere così una architettura complessiva più coerente.

Mi sono adeguato a questa visione e abbiamo iniziato un cammino che si rivela più difficoltoso e lento di quanto alcuni prevedessero. Riportiamo allora la direttiva *market abuse* nella sua sede propria che è la Legge comunitaria, come ebbi modo di dire in Commissione.

L'emendamento 6.0.100/1 mi sembra molto appropriato. Semplicemente, per ragioni di correttezza e di stile, siccome noi qui recepiamo il lavoro svolto dalla Camera, inserirei le due direttive all'interno dell'Allegato B.

Il parere del Governo è dunque favorevole a questo emendamento, mentre è contrario agli altri per la ragione sopra detta: nel momento in cui recepiamo un testo elaborato alla Camera, che è il punto d'incontro tra le diverse forze politiche, non mi sembra corretto da parte nostra sottoporlo in questo momento ad ulteriori modifiche. Il Governo si è impegnato in tal senso, il Parlamento è libero di modificare tale testo, ma non su proposta o con il consenso del Governo.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Cambursano se, alla luce della presentazione da parte del Governo dell'emendamento 6.0.100, mantiene l'emendamento 12.0.101 e se accoglie la modifica proposta dal relatore all'emendamento 6.0.100/1.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 12.0.101, con l'auspicio che il ramo del Parlamento che ha all'esame il disegno di legge sulla tutela del risparmio accolga i nostri suggerimenti. Accogliamo altresì la modifica proposta dal relatore all'emendamento 6.0.100/1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.100/1 (testo 2), presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

È approvato.

Chiedo al senatore Cambursano se insiste sulla votazione dell'emendamento 6.0.100/2, sul quale vi è un parere condizionato della 5ª Commissione.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Ritiro l'emendamento 6.0.100/2 e anche il successivo 6.0.100/3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.100/4.

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Coviello, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.100/4, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.100 (testo 2).

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la decisione dell'Esecutivo di presentare al disegno di legge comunitaria l'emendamento 6.0.100 rappresenta una scelta di grande saggezza politica nonché una brillante opzione tecnica.

La decisione politicamente più rilevante è rappresentata dall'aver enucleato, *rebus sic stantibus*, dal disegno di legge recante interventi per la tutela del risparmio all'esame della Camera dei deputati una delle disposizioni (l'articolo 13, in particolare) più condivise e maggiormente incisive per la tutela della trasparenza degli intermediari finanziari.

Si tratta, infatti, di una scelta che consente al nostro Paese di recepire nei tempi prefissati – 12 ottobre 2004 – le disposizioni in parola, dando anche una prima, anche se parziale, risposta a quanti hanno sollecitato una serie di misure volte a rafforzare la tutela dei risparmiatori, dopo i recenti scandali finanziari che hanno colpito grandi gruppi industriali.

A mio giudizio, pertanto, appare saggio innanzi tutto dare subito il via libera alla disposizione di cui stiamo parlando. In secondo luogo, è bene proseguire in un percorso parlamentare diversificato per quegli aspetti del disegno di legge sul risparmio concernenti la *governance* societaria, il rafforzamento degli organismi di controllo dei mercati finanziari, un più stringente sistema sanzionatorio ed una maggiore attenzione per i casi di conflitto di interesse tra imprese e banche nel collocamento di spe-

cifici strumenti finanziari. Infine, occorrerà fare a parte una valutazione maggiormente meditata e condivisa sui profili attinenti la riforma degli assetti istituzionali e regolamentari delle Autorità di vigilanza e, in particolare, della Banca d'Italia.

La brillante soluzione tecnica risiede nel fatto che il Governo ha prontamente individuato il percorso parlamentare più breve e celere per rispettare i tempi fissati per l'entrata in vigore delle nuove norme dell'ordinamento italiano.

Ricordo a me stesso che le disposizioni di recepimento della direttiva sugli abusi di mercato erano state inserite dal Governo nell'originario disegno di legge predisposto dal ministro Tremonti e che su tale recepimento si era registrato un generale consenso nel corso delle audizioni condotte dalle Commissioni congiunte finanze e tesoro e industria del Senato, unitamente alle omologhe Commissioni permanenti della Camera dei deputati.

Per tali motivi, voteremo a favore del recepimento della direttiva e in particolare dell'emendamento 6.0.100 (testo 2), presentato dal Governo. In pratica, la politica sta dando risposte ai risparmiatori, sia pure parzialmente, e sta cercando di riportare la fiducia sui mercati nazionali ed internazionali.

Per tali motivi, quindi, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza nazionale sull'emendamento in esame (*Applausi dal Gruppo AN*).

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, non è senza significato che ci accingiamo ad approvare il disegno di legge comunitaria 2004 nel giorno dell'insediamento del nuovo Parlamento europeo.

Esprimiamo un giudizio positivo sul semestre di Presidenza italiana perché caratterizzato da un forte impulso e da notevoli iniziative e successi, come il Piano di azione europeo per la crescita.

L'attenzione posta allo sviluppo della competitività è stata legata ad una gestione coordinata e strategicamente integrata. È stato raggiunto l'obiettivo della *corporate governance* con la disciplina dell'OPA dopo oltre 14 anni di trattative. I progressi riportati nel contenimento del *deficit* sono stati caratterizzati da un significativo miglioramento delle posizioni europee, collocandosi al nono posto *ex equo* con il Belgio.

Ora dobbiamo guardare alla rapida approvazione della legge Buttiglione-La Pergola. Sono state corrette le questioni relative al doppio passaggio parlamentare che avrebbe rallentato il percorso di recepimento, rappresentando un ostacolo. Bene ha fatto il ministro Buttiglione ad insistere con decisione per evitare – ad esclusione della materia penale che la Costituzione assegna al Parlamento – un doppio oneroso passaggio nelle procedure di partecipazione, ribadendo la volontà del Governo a ricercare snellezza, burocratizzazione ed efficienza, senza mettere in discussione

il ruolo del Parlamento. Dobbiamo coniugare, dunque, l'esigenza di un controllo parlamentare con la trasposizione della normativa comunitaria senza ritardi.

Il Parlamento deve svolgere i necessari, indispensabili controlli, ma nella snellezza, nell'efficacia, nella rapidità. Molto opportunamente è stata inserita la direttiva sul *market abuse* in questo provvedimento relativo alla legge comunitaria 2004, così come l'UDC aveva sempre sostenuto, estrapolandola dalla riforma del risparmio. È una decisione che apprezziamo.

Era già previsto nella Legge comunitaria del 2003, come ha ricordato il ministro Buttiglione, ma ora è arricchito dei criteri specifici di delega concordati al fine di favorire e tutelare i risparmiatori, evitando abusi di informazioni privilegiate e manipolazione dei mercati finanziari a favore dei soliti furbi. In questo senso, si è tenuto conto della prossima scadenza del 12 ottobre, che non possiamo non rispettare.

Non abbiamo paura dell'Europa, perché l'Europa non può essere oggetto di timore, ma di speranze, e soprattutto una serie infinita di opportunità da cogliere.

Per queste motivazioni, esprimo il voto favorevole dell'UDC all'emendamento sul *market abuse*. (Applausi dal Gruppo UDC).

TURCI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, noi esprimiamo voto favorevole all'emendamento con cui il Governo propone di recepire la direttiva sul *market abuse* nell'attuale Legge comunitaria. Ma non possiamo non sottolineare che si arriva a questa misura parziale prendendo atto del fallimento del tentativo di costruire in Parlamento una soluzione unitaria, *bipartisan*, sui gravi temi della crisi del risparmio e della fiducia dei risparmiatori.

Su questo tentativo abbiamo impostato un'indagine conoscitiva di quattro Commissioni parlamentari, che è durata più di due mesi, determinando grandi aspettative tra milioni di risparmiatori e grande attenzione in tutto il mondo della finanza e dell'economia.

Questo tentativo, che si è tradotto anche nella stesura di un testo unitario ad opera di due relatori, uno di maggioranza e uno di minoranza, nell'ambito del lavoro della Camera dei deputati, è stato bloccato dalle divisioni interne alla maggioranza. Divisioni in particolare su due temi: quello relativo alla revisione delle norme sul falso in bilancio e quello relativo all'esigenza di una riforma organica delle *Authority*, che distingua le competenze delle *Authority* non per soggetti, ma per materie e per oggetti, e tocchi dunque anche alcune delle istituzioni più consolidate, ma pur necessarie di qualche revisione, del nostro Paese.

Le divisioni della maggioranza hanno portato alla Camera ad uno stallo ed alla necessaria misura, intanto, di trasferire il capitolo relativo agli abusi di mercato all'interno della normativa comunitaria. Dunque,

mentre procediamo all'approvazione, non possiamo non rilevare il grave contesto in cui questo avviene.

Voglio soprattutto richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che in questi stessi giorni è stato presentato il piano Bondi relativo al riparto degli oneri del fallimento Parmalat: stiamo parlando di più di 10 miliardi di euro. Ebbene, cari colleghi, ricordatevi quello che viene fuori dal piano Bondi: i titolari di *bond* ricevono la proposta di trasformare i loro titoli per non più del 7-10 per cento in nuove azioni Parmalat; le banche ricevono il rimborso del 100 per cento in nuove azioni Parmalat, perché le banche più intelligentemente avevano fatto i crediti alle società operative, mentre ai polli erano stati venduti dalle stesse banche dei *bond* senza alcun valore, se non un valore puramente cartaceo.

Mentre dunque si aggrava la situazione dei risparmiatori, si affossa la prospettiva di una riforma organica e, fra l'altro, questo tema sta scomparendo dall'attenzione dell'opinione pubblica. Riflettiamo sulle conseguenze negative della crisi di questa maggioranza. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Crema*).

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la direttiva al nostro esame, quella relativa all'abuso di mercato, è stata adottata dalla Comunità europea nell'aprile del 2003, quando ancora il caso Parmalat non era scoppiato. Per la verità, però, era già avvenuto un caso analogo, pur se non così clamoroso almeno in termini di risparmiatori coinvolti: il caso Cirio.

Ciò nonostante, il Governo allora, in particolare il Ministro dell'economia, signor ministro Buttiglione, non ha pensato bene di recepire in tempi molto stretti, dalla primavera del 2003 in poi, questa direttiva. È dovuto avvenire quel che è avvenuto nel dicembre dello stesso anno per cominciare a mettere mano ad un'azione che doveva essere intrapresa già prima.

Non solo; si è scelta addirittura una strada molto più tortuosa e più difficile: quella di coniugare le norme relative alla tutela dei risparmiatori, ai conflitti di interessi, alle responsabilità di chi governa le società, di chi fa le verifiche sui conti di queste ultime – appunto le società di revisione – con il riordino delle Autorità che hanno la responsabilità della tutela dei risparmiatori e dei mercati, pensando bene in questo modo più di mettere mano sul potere finanziario e bancario italiano che non di tutelare coloro che avevano investito i loro pochi risparmi nei *bond* di queste società.

Ho constatato, signor Ministro (ma mi rivolgo anche al collega Eufemi) che è vero che con un colpo di reni il Ministro e il Governo hanno pensato bene di inserire nella Legge comunitaria questa direttiva, e accolgo con piacere che è stato anche fatto un passo in avanti, cioè quello

di inserire nell'Allegato B le altre due direttive, ma è altresì vero che nell'esame dell'articolo 1 ciò non era avvenuto. Ma non è mai troppo tardi.

Ecco perché a questo punto, signor Presidente, a nome del Gruppo della Margherita, dichiaro voto favorevole all'emendamento del Governo, richiamando come ultima considerazione il fatto che il Gruppo che in questo momento rappresento è l'unico ad aver presentato due disegni di legge distinti e disgiunti: uno relativo alla tutela del mercato e un altro relativo al riordino delle Autorità. Sarebbe stato meglio se avessimo seguito da subito quella strada. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.100 (testo 2), presentato dal Governo, nel testo emendato.

È approvato.

Comunico che il Governo ha ritirato l'emendamento 11.0.100.

Passiamo alla votazione finale. Sembra forse incredibile, ma così è.

FILIPPELLI (*Misto-AP-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPELLI (*Misto-AP-Udeur*). Signor Presidente, colleghi, il mio Gruppo non può non essere favorevole all'approvazione della legge che costituisce lo strumento di attuazione della politica e delle decisioni comunitarie nel nostro Paese.

Noi siamo da sempre convintamente europeisti e riteniamo, quindi, che una omogeneizzazione delle norme attraverso il recepimento delle direttive europee sia un fatto sostanzialmente positivo, come riteniamo che una Costituzione europea offrirebbe maggiori garanzie nel processo di integrazione.

Dobbiamo però evidenziare, come abbiamo fatto in passato, rilievi critici sul metodo e nel merito che caratterizzano il provvedimento al nostro esame, così come le leggi comunitarie degli anni immediatamente precedenti.

Vogliamo rimarcare la circostanza che alcune deleghe, per la vaghezza dei principi e dei criteri direttivi, lasciano troppa discrezionalità al Governo, ovvero nella trascrizione delle norme non recepiscono completamente quanto disposto in sede europea.

Esiste poi il problema ulteriore del recepimento di talune norme europee anche da parte delle Regioni e Province autonome. Dopo le modifiche al Titolo V della Costituzione è cambiata la competenza legislativa esclusiva dello Stato. Si allarga la legislazione concorrente delle Regioni e delle Province autonome, che hanno potestà legislativa anche in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, tanto che le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro

competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato.

È necessario, quindi, attuare un'effettiva partecipazione delle Regioni e delle Province autonome utilizzando gli strumenti esistenti (la Conferenza Stato-Regioni), potenziandoli o, eventualmente, creandone *ad hoc*. Questione che abbiamo già posto in passato, ma a cui non si è trovata ancora una soluzione.

Un corretto recepimento della normativa comunitaria, una giusta applicazione della stessa e i successivi controlli, sono fondamentali se si intende realmente raggiungere quel processo di integrazione europea che tutti auspichiamo.

Siamo convinti che un concreto coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome può da un lato aiutare l'Italia ad un più solerte recepimento della normativa comunitaria, dall'altro rendere partecipi Regioni e Province autonome alla formazione del diritto comunitario evitando uno scollamento tra queste istituzioni e l'Europa.

Il provvedimento al nostro esame contiene, purtroppo, molte deleghe e contiene soprattutto troppe questioni estranee alla legge comunitaria, in essa inserite come si faceva una volta nei decreti cosiddetti *omnibus*.

La condizione poi che l'Italia, come gli altri Paesi, recepisca le direttive europee non deve leggersi come l'atto di un notaio. La creazione di una legislazione comune va invece vista come un'opportunità, o se volete una necessità, per creare le condizioni affinché l'Europa possa dotarsi degli strumenti per arrivare a una politica economica comune.

Una crescita economica bilanciata su tutto il territorio dei 25 Paesi si rende necessaria sia in vista dell'allargamento dell'area euro ai nuovi Paesi, sia in vista delle sfide economiche che provengono, oltre che dagli Stati Uniti, dalle vecchie aree produttive asiatiche (Giappone, Corea, Singapore), anche dalle nuove, come Cina, India e altre. È necessario individuare, quindi, quei settori ad alto valore aggiunto in cui il *background* del Vecchio continente può battere ogni concorrenza.

La creazione delle condizioni per una crescita economica deve essere vista non nella prospettiva di abbassare il livello dei diritti sociali a quello dei nuovi concorrenti, ma piuttosto di elevarlo a quello delle vecchie economie; pensiamo ai Paesi europei socialmente più avanzati, ma anche agli Stati Uniti o al Giappone, dove convivono sia la crescita economica che il mantenimento o il miglioramento delle prestazioni sociali.

Rileviamo, infine, che l'Italia, proprio attraverso questo strumento legislativo, sta negli ultimi anni recuperando tale distanza, soprattutto in termini di diritti, nei confronti di altri Paesi europei.

Recependo le disposizioni comunitarie e adeguando più celermente di una volta il proprio diritto al diritto comunitario, l'Italia può diventare un Paese migliore.

Alleanza Popolare-Udeur voterà quindi a favore del provvedimento. (Applausi dal Gruppo Misto-AP-Udeur).

SODANO Calogero (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Calogero (*UDC*). Signor Presidente, onorevole ministro Buttiglione, onorevoli colleghi, intervengo per dichiarare, a nome dell'UDC, il nostro voto favorevole alla Legge comunitaria per il 2004.

Con questa approvazione l'Italia pone un ulteriore tassello nel processo di integrazione nell'Unione Europea; un processo che gradualmente stiamo costruendo e che ci ha visto costantemente quale Paese promotore e convinto sostenitore.

Il forte impulso dato dall'Italia all'adozione del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e soprattutto il fatto che sarà firmato a Roma il 29 ottobre devono renderci consapevoli del nostro ruolo e incitarci a portare avanti la prospettiva comunitaria.

Al riguardo, dobbiamo esprimere un pieno consenso per lo sforzo messo in campo dal Governo, e in particolare dal ministro Buttiglione, che ha fatto sì che l'Italia possa finalmente adempiere con tempestività agli obblighi di recepimento della normativa europea.

Con la legge comunitaria per il 2004, infatti, si pongono le basi per un'ulteriore opera di adeguamento, proseguendo lungo un percorso che ci ha visto recuperare alcune posizioni, ormai consolidate, sugli indicatori europei relativi allo stato di attuazione delle normativa comunitaria.

Ma ciò non basta, perché è molto importante che si giunga, prima possibile, all'approvazione definitiva della riforma della legge La Pergola (che probabilmente chiameremo La Pergola-Buttiglione), che potrà fornire uno slancio ancora maggiore all'intero processo di partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, con un ruolo più incisivo delle Camere e delle realtà locali, tanto nella fase ascendente che in quella discendente.

Dobbiamo anche esprimere un pieno apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione politiche dell'Unione Europea, che trattava per la prima volta in sede referente l'esame della Legge comunitaria. L'ampio e approfondito dibattito che si è potuto svolgere in Commissione, con il contributo di tutte le forze politiche, ha permesso una compiuta valutazione delle varie problematiche, su cui sono state trovate soluzioni soddisfacenti.

Sono state sanate alcune procedure di infrazione, quali quelle sulla legge Merloni e quella sul rinnovo dei contratti delle amministrazioni pubbliche. Si è dato mandato al Governo per il recepimento di numerose e importanti direttive, quali quella sui conti annuali e consolidati delle banche, quella sui prospetti, quella sul ricongiungimento familiare, quella sull'organizzazione dell'orario di lavoro. Anche in Assemblea si è potuto migliorare il testo, come per l'adeguamento alla giurisprudenza comunitaria in materia di sicurezza dei lavoratori.

In merito poi alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, dobbiamo esprimere un plauso all'azione condotta dal no-

stro Governo in politica estera, che ci ha permesso di operare nel pieno rispetto delle tradizionali alleanze e in modo da esaltare il ruolo dell'Italia in campo internazionale a favore della pace. Esprimiamo anche soddisfazione per l'adozione del Trattato costituzionale, che potrà dare un assetto efficiente alle istituzioni dell'Unione e maggiori garanzie per i cittadini.

Condividiamo la proposta di risoluzione presentata dal relatore, sulla quale rileviamo con soddisfazione le specificazioni relative alla necessità di valorizzare maggiormente i prodotti agricoli mediterranei, di promuovere una revisione dei criteri – di cui avevo parlato in precedenza – per l'assegnazione dei fondi strutturali, anche e soprattutto per l'ingresso nell'Unione Europea di altri 10 Paesi provenienti dall'Est europeo e di promuovere un concreto rilancio del processo di Barcellona e di tutta la cooperazione mediterranea.

Tuttavia, devo dire incidentalmente, con onestà, che tutto questo per il Mezzogiorno ancora non basta: c'è una crescita occupazionale al Nord, ma una stagnazione al Sud, dove centinaia di giovani continuano ad emigrare, signor Ministro, non trovando ad oggi nessun posto di lavoro.

Ministro Buttiglione, penso che lei si farà portavoce di questa esigenza: il Governo ha la vitale necessità di recuperare in gran fretta una via alta per il Mezzogiorno, fatta di scelte concrete e lungimiranti, sganciate da interessi localistici del Nord o, peggio, di piccolo o anche grande cabotaggio politico.

Vorremmo un'azione di Governo che dimostri di saper selezionare davvero le priorità secondo una visione di lungo periodo, in una logica di ricomposizione della frattura generazionale tra giovani ed anziani, ma anche e soprattutto della frattura tra Nord e Sud, tra ceti forti e ceti deboli.

Dispiace, anche in quest'occasione rilevare che sia stato accantonato definitivamente – e questo soprattutto per colpa dei francesi, poco illuminati – il tema delle nostre radici giudaico-cristiane nella Costituzione europea, caratterizzata oggi soltanto in modo nettamente laico, dimenticando quelle radici cristiane che fanno parte della nostra storia culturale, politica e sociale, come se ci vergognassimo di duemila anni di storia del nostro Vecchio continente.

Vorrei citare Sua Santità Papa Giovanni Paolo II, che qualche mese fa diceva: «Europa riscopri le tue radici, apri le porte a Cristo, sii te stessa», così come lo è stata nei secoli. Purtroppo, la Presidenza italiana nel suo semestre non è riuscita a raggiungere un accordo sul Trattato costituzionale.

Per noi l'Europa è innanzitutto uno stato d'animo ed una comunione di anime prima ancora di essere uno Stato geografico e politico. L'Europa – oserei dire – è un pensiero che è alla ricerca del benessere e che ha posto l'uomo al centro del suo progetto politico. Un nuovo Umanesimo che l'Italia, il nostro Governo, ha portato avanti con orgoglio nei sei mesi della nostra Presidenza e con grandi sforzi.

Noi abbiamo accolto questa sera in Aula con favore l'emendamento del Governo ed il recepimento delle direttive sugli abusi di mercato: infatti oggi da questa approvazione risulta una misura forte contro le mani-

polazioni del mercato. È un primo strumento per tutelare al meglio i risparmiatori italiani che nelle ultime vicende riguardanti la Cirio e la Parmalat hanno visto sfumare i loro investimenti che per molti erano i sacrifici di una vita.

Lo stesso presidente Casini proprio ieri ha convocato il neoministro dell'economia Siniscalco per dare un segnale forte alle società sane ed a tutti i risparmiatori e per rinsaldare la fiducia dei mercati finanziari.

Così come ho detto all'inizio, annuncio l'espressione di un convinto voto favorevole del Gruppo dell'Unione dei Democratici Cristiani al disegno di Legge comunitaria, ribadendo il vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal ministro Buttiglione, dal Governo e dalla 14ª Commissione.

Auspico, infine, che questa approvazione rappresenti anche il rilancio della coalizione per una guida forte degli ultimi due anni di questa legislatura. (*Applausi dai Gruppi UDC e AN. Congratulazioni*).

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vi è uno strumento di discussione parlamentare da aggiornare nei contenuti e nei tempi: la Legge comunitaria. Infatti, senza alcuna forma di ostruzionismo, siamo arrivati all'ultima decade di luglio; ci sono voluti, cioè, oltre sette mesi dalla data di presentazione del disegno di legge da parte del Governo e questo, come il presidente Greco ha testimoniato anche in Aula, non per ritardi della Commissione competente.

Il fatto è che l'Europa non è all'ordine del giorno della maggioranza. Così, un altro documento, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2003, di cui praticamente solo il presidente Greco ed io abbiamo parlato, arriva ormai in Aula come un atto burocratico e lo sarà ancora di più nel passaggio alla Camera in seconda lettura.

Sia i tempi della Legge comunitaria, sia la ragione stessa della Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo europeo sono dunque da aggiornare, ricercando un rimedio.

Noi non consideriamo, infatti, l'Europa una questione burocratica, ma una delle dimensioni della cittadinanza. Una serie di nostri emendamenti ha riguardato il ruolo del Parlamento; non lo abbiamo fatto per la tradizionale competizione tra Governo e Parlamento, ma perché consideriamo il dibattito tra Governo e Parlamento lo strumento attraverso cui i cittadini possono meglio conoscere ciò che si fa per essere europei e la decisione dei Gruppi parlamentari.

In tutto ciò si inserisce la pretestuosa polemica che il ministro Buttiglione ha voluto condurre nei confronti della Commissione delle politiche dell'Unione Europea del Senato in riferimento alla scelta di prevedere il parere parlamentare per un numero crescente di atti delegati al Governo.

Aboliamo l'Allegato A? Ce lo chiede, con una buona dose di sfida, il Ministro. Se vuole una risposta secca, il Ministro si sentirà rispondere: sì,

aboliamo l'Allegato A; facciamo in modo tale che tutti i provvedimenti delegati siano portati a conoscenza del Parlamento, e quindi dei cittadini, prima della loro entrata in vigore.

Sono sicuro, per esperienza diretta e per le ammissioni reiterate del Ministro delle politiche comunitarie che nessun provvedimento delegato subirà ritardi per il passaggio parlamentare: i ritardi sono nella inconcepibile lentezza del Governo e dei suoi apparati. Una lentezza tale da aver indotto il Governo a prendersi altri sei mesi in più per ciascun provvedimento.

Il fatto è che l'Europa è ormai, sempre più, parte della vita quotidiana e quindi incrocia inevitabilmente temi che è necessario sottoporre all'attenzione dell'opinione pubblica; temi che sono già sensibili e sui quali non è possibile prendere decisioni solo burocratiche. Mi riferisco, per restare a questa legge comunitaria, a temi come quelli dei lavoratori esposti all'amianto, dei servizi pubblici essenziali, dell'orario di lavoro e della tutela del risparmio.

Proprio perché l'Europa deve essere conosciuta, è ancora più assurdo l'articolo 4 del disegno di legge che pone a carico dei cittadini tutte le spese relative alla richiesta di atti comunitari. Questa tassa sulla cittadinanza europea è davvero insopportabile alla vigilia dell'approvazione della prima Costituzione dell'Unione. Governo e maggioranza non hanno voluto sentire ragioni; mi auguro che la Camera sappia innovare, anche se gradualmente.

Un altro articolo che segnaliamo al lavoro emendativo della Camera è l'articolo 8, con le norme sulle emissioni di gas a effetto serra. Il Governo e la maggioranza hanno limitato la loro attenzione ai contenuti della direttiva relativi alla produzione; sono stati, invece, silenziosi sul Protocollo di Kyoto, sulle sue regole e sulle sue scelte. Silenziosi proprio nel momento in cui l'Italia è stata sottoposta ad una procedura d'infrazione per il mancato rispetto di quel Protocollo.

Questa dunque doveva essere la sede, innanzitutto, per recepire la direttiva sulle emissioni di gas a effetto serra nella sua interezza partendo dalla salvaguardia del Pianeta e dagli effetti positivi che tale salvaguardia ha anche nei confronti dell'economia e del bilancio economico, sia pubblico che privato. Poteva essere la sede per dare una prima risposta a quella procedura di infrazione; il Governo se ne è guardato bene. Ecco chi perde tempo nell'adeguamento comunitario: il Governo, non il Parlamento.

In un'altra serie di emendamenti abbiamo indicato la strada sulla quale il Parlamento deve incamminarsi quando il Governo ritarda. Ci siamo fatti carico del recepimento diretto di alcune disposizioni europee di particolare interesse per i cittadini: la decisione quadro su Eurojust, quella sul mandato di arresto europeo, le direttive sull'utilizzo abusivo di informazioni privilegiate relative al mercato.

Solo quest'ultima opportunità è stata colta, sia pure parzialmente, all'ultimo momento dal Governo, mentre le altre, con varie motivazioni ed espedienti della maggioranza, sono state respinte. Credo che, comunque,

sarà questa una delle strade che il Parlamento percorrerà se vorrà essere protagonista dell'Europa che coinvolge le opinioni pubbliche.

Messi in fila tutti questi difetti del disegno di legge sottoposto al nostro giudizio, quale dovrebbe essere dunque il nostro voto? Mi pare che sarebbe ampiamente giustificato il voto contrario. Un voto contrario, del resto, abbiamo dato su alcuni degli articoli del disegno di legge.

Il voto finale del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo sarà comunque un voto favorevole. Non è il voto favorevole a questa legge comunitaria, anche se quel po' di Europa che essa contiene farà comunque bene all'Italia. È il voto favorevole all'Italia in Europa e all'Europa in Italia. A questa Italia e a questa Europa non intendiamo rinunciare. All'una e all'altra vogliamo dare il nostro contributo. Siamo certi che lo faremo in futuro.

Con questa Legge comunitaria il Governo allunga a dismisura i tempi di recepimento delle direttive. Quando questa maggioranza *ad interim* finirà, quando l'*interim* del centro-destra nelle istituzioni repubblicane si sarà consumato da solo, toccherà nuovamente all'Ulivo realizzare correttamente le deleghe qui contenute e riprendere il cammino dell'Italia in Europa. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore Filippelli*).

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, come ho sostenuto, con il tempo a mia disposizione, in sede di votazione dei singoli articoli, sono tre in particolare gli aspetti del provvedimento nei confronti dei quali vogliamo sottolineare la nostra critica: le direttive sull'amianto, quelle sul ricongiungimento familiare e quelle sull'inquinamento atmosferico.

Sul ricongiungimento familiare (non ho potuto fare altro che allegare l'intervento al riguardo), vorrei solo ricordare che il Governo che ha varato la legge Bossi-Fini, una legge che riteniamo xenofoba e razzista, difficilmente potrà dare un'interpretazione estensiva della direttiva a sostegno di una effettiva integrazione familiare.

Qualche ripensamento, tuttavia, dopo la sentenza della Suprema Corte di questi giorni sarebbe in ogni caso auspicabile. Il comportamento del Ministro dell'interno sulla vicenda dei 37 profughi africani raccolti dalla nave Cap Anamur non è indice di ottimismo al riguardo, ma noi ovviamente non poniamo limiti alla speranza.

Sono le argomentazioni del ministro Buttiglione a destare preoccupazione anche in ordine a quanto deciso dalla Commissione che ha consentito il passaggio della direttiva dall'Allegato A a quello B.

Rifondazione Comunista esprime un voto contrario su questo provvedimento. Inquieta ancor più quanto sostenuto dal Governo, che diventa immediatamente europeista e solerte quando si tratta di peggiorare le tutele previste dalla legislazione nazionale. E ciò non è bene.

DONATI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, i Verdi si asterranno nella votazione di questo importante provvedimento di recepimento di direttive nella Legge comunitaria.

Vi è un lungo elenco di direttive che finalmente vengono recepite nel nostro ordinamento. Ci auguriamo, ovviamente, che vengano rispettati dai singoli Ministeri i tempi di attuazione dei decreti legislativi di recepimento. Infatti, a questo punto il vero problema è quello di avere ogni anno buone leggi comunitarie che includono tutte le direttive emesse nei tempi di recepimento, ma una scarsa capacità attuativa nel passare dal recepimento formale al recepimento sostanziale con i decreti legislativi.

Perché, dunque, noi Verdi ci asteniamo nella votazione di questo provvedimento? Semplicemente sulla base di tre considerazioni, esclusivamente di merito, dando atto della serietà e della disponibilità con la quale il Ministro per le politiche comunitarie ha seguito, sia in Commissione che in Aula, il provvedimento (con un rispetto del Parlamento che – devo dire – altri Ministri non hanno), che gli abbiamo riconosciuto e che ci hanno consentito di comprendere meglio le ragioni per le quali alcune nostre proposte non sono state accolte.

Resta comunque un giudizio problematico su alcuni temi, tre in particolare. Innanzi tutto, l'articolo 8, che riguarda la direttiva n. 87 del 2003, la cosiddetta *emission trading* sulle quote di scambio dei gas ad effetto serra, sulla quota di emissioni che devono essere assicurate ai vari Paesi e alle imprese per rispettare il Protocollo di Kyoto.

Non condividiamo l'impostazione del testo, non corretta né in Commissione né in Aula, che punta più alla sicurezza energetica nazionale e alla tutela della concorrenza e solo come terzo fattore fa una vaga correlazione con la riduzione della CO2 e il rispetto del Protocollo di Kyoto, pur recepito da questo Parlamento su proposta del Governo.

Voglio ricordare che proprio la scorsa settimana si è aperta una procedura di infrazione in sede europea per la mancata presentazione del piano di emissione e ciò impedirà alle imprese italiane di poter scambiare dal 1° gennaio quote di emissioni, come consente la direttiva, puntando su sistemi innovativi efficienti e a basso impatto ambientale.

Il secondo elemento di critica riguarda la mancata correzione ad articoli successivi del concetto di rifiuto. Mi riferisco in particolare a due aspetti sui quali sono aperte procedure di infrazione o, peggio, siamo in sede di Corte di giustizia su richiesta della Commissione europea: la definizione autentica di rifiuto e la sistematica esclusione delle terre e rocce da scavo dal concetto di rifiuto. Tutto questo viene contestato dalla Commissione europea e ci sembrava questa una buona occasione, dopo tante discussioni e tante procedure di infrazione, per correggere la norma.

Infine, l'ultimo punto, relevantissimo, riguarda il rifiuto incomprensibile, visto ciò che sta accadendo alla Commissione europea, di correggere l'articolo 11 e tutte le modifiche apportate alla legge Merloni dalla legge n. 166 del 2002.

Abbiamo tentato invano di correggere le attuali norme relative alla figura del promotore di un'opera pubblica, proprio sulla base di un parere motivato di condanna emesso dalla Commissione europea.

Devo dire che è abbastanza sorprendente la pervicacia con la quale Governo e maggioranza rifiutano di correggere questa norma, perché il 7 luglio – riporto il testo di un'autorevole giornale economico italiano – la Commissione europea non ha atteso nemmeno la conclusione dell'*iter* legislativo della comunitaria e ha deferito alla Corte di giustizia tutto il pacchetto di rilievi alla legge Merloni che la Commissione aveva individuato nel parere motivato di condanna.

Sappiamo già che non bastano le lievi correzioni introdotte dalla legge comunitaria all'articolo 11 e che tutto il pacchetto sulla legge Merloni e la normativa relativa al promotore, invece di essere oggetto di una serena valutazione e correzione in quest'Aula, sarà oggetto di un contenzioso complesso e dall'esito incerto in sede di Corte di giustizia. Avremmo preferito un ragionamento di merito anche alla luce di ciò che sta accadendo.

Ribadisco che il testo presenta luci – anche il comportamento del Ministro è stato estremamente corretto – ma anche ombre per le mancate correzioni nel recepimento di direttive, che non sono state nell'interesse dell'ambiente, della tutela della concorrenza e nella trasparenza. Per queste ragioni i Verdi si asterranno sul provvedimento. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U*).

MONTI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTI (*LP*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole della Lega Nord anche grazie all'accettazione da parte del Governo della proposta di modifica dell'articolo 1. Consegno il testo scritto della dichiarazione di voto chiedendo che sia pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BUDIN (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUDIN (*DS-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sul disegno di legge comuni-

taria, volto a recepire e dare attuazione alle direttive della Commissione europea.

Esprimeremo un voto favorevole, ma dobbiamo rilevare che la collaborazione con l'opposizione da parte della maggioranza e del Governo, in questa occasione, non è stata all'altezza o è stata inferiore a quella che il tipo di provvedimento avrebbe meritato.

Crediamo che ciò sia una conseguenza dell'atteggiamento che il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno nei confronti dell'Unione Europea. Si tratta di un rapporto certamente non fluente, difficile, come risulta da vari aspetti. Potrei citare, come altri hanno fatto in questa circostanza, le 138 lettere di costituzione in mora per il nostro Paese; ci sono 64 pareri motivati emessi dalla Commissione europea per infrazione.

Ci sono 37 ricorsi alla Corte di giustizia; ci sono 16 sentenze di condanna della Corte di Lussemburgo; ci sono 10 procedure relative all'irrogazione di multe per sentenze non applicate. Quindi, c'è un rapporto molto difficile. È vero che nel *deficit* di recepimento finalmente siamo passati al nono posto dal quindicesimo che occupavamo soltanto poco tempo fa. Comunque, tutto ciò, oltre alla discussione e alla scarsa collaborazione con la maggioranza, dimostra che c'è un rapporto molto difficile.

È vero che, in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria, si trattano argomenti tecnici, perché si affrontano questioni relative all'ambiente, ai rifiuti, all'agricoltura, all'emissione di gas ad effetto serra, agli appalti pubblici, ai contratti della pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi, e così via. Si tratta certamente di argomenti tecnici, ma che interessano i cittadini e, pertanto, hanno un loro valore politico.

Il disegno di Legge comunitaria, dunque, deve essere considerato un'occasione per rafforzare il rapporto tra i cittadini e l'Unione Europea. Il fatto che tutti questi provvedimenti vedano il passaggio parlamentare ha anche questo fine, cioè il maggiore coinvolgimento dei cittadini nel rapporto con l'Unione Europea.

Tra l'altro, affermo per inciso (senza affrontare anche in questa circostanza, come altri hanno fatto, la questione del Trattato di Costituzione, del riferimento alle radici cristiane, e così via, perché non voglio addentrarmi in queste materie) che uno dei fatti certamente positivi del Trattato di Costituzione è rappresentato dal rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo. Parliamo di Parlamento, quello dove ora stiamo discutendo e che ha un suo forte valore per il coinvolgimento dei cittadini.

Comunque, nonostante queste critiche, il nostro sarà un voto favorevole al provvedimento in esame e, quindi, alla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. Con un voto di ampia maggioranza sul provvedimento in esame, vogliamo dare un segnale forte della volontà del nostro Paese di partecipare all'Unione Europea non in modo poco più che doveroso; qualche volta si dà l'idea, infatti, che l'adeguamento dei nostri uffici per il recepimento e l'attuazione di tali atti sia più oneroso che vantaggioso. Riteniamo, invece, che la partecipazione all'Unione Europea sia vantaggiosa e quindi – ripeto – anche per dare tale segnale esprimeremo il nostro voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

CHIRILLI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRILLI (FI). Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge comunitaria, per il quale preannuncio fin da ora il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, giunge all'approvazione dell'Assemblea dopo l'accurata elaborazione svolta dalla Commissione politiche dell'Unione Europea, che per la prima volta dalla sua costituzione si è trovata ad esaminarlo in sede referente.

A tale proposito, preme ricordare che quest'anno non solo abbiamo assistito ad un cambiamento della sede di naturale trattazione del disegno di legge, in passato sempre affidato alla competenza della 1ª Commissione permanente, ma ci siamo anche trovati ad applicare la nuova procedura delineata dall'articolo 144-*bis* del nostro Regolamento, che sostanzialmente equipara l'esame e la trattazione del disegno di legge comunitaria a quelli dei documenti di bilancio, soprattutto per quanto concerne il regime di ammissibilità degli emendamenti.

Ciò rende particolarmente meritorio il lavoro svolto dalla 14ª Commissione e – mi rivolgo al senatore Budin – mi sembra vi sia stata anche la stretta collaborazione della maggioranza.

È dunque doveroso il ringraziamento al presidente Greco e a tutti i colleghi che, insieme al ministro Buttiglione, che con la consueta competenza ha seguito puntualmente i nostri lavori, hanno contribuito ad apportare significativi miglioramenti al testo inizialmente presentato, come è avvenuto, ad esempio, con la previsione del periodico monitoraggio dell'adeguamento del sistema legislativo italiano a quello comunitario e, più in generale, con il rafforzamento del controllo parlamentare su tutta la fase attuativa della normativa comunitaria.

In questo modo, lungi dallo snaturare la natura di trasposizione ordinamentale che questo disegno di legge rappresenta tra l'ordinamento comunitario e quello interno (statale e regionale), si ottiene un'elaborazione più approfondita e meditata di una materia estremamente delicata ed in continua evoluzione.

Non possiamo mancare di apprezzare la puntuale attuazione che viene data al riformato articolo 117 della Costituzione ad opera del comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge in oggetto, che ribadisce il carattere suppletivo, anticipato e cedevole dell'intervento legislativo eventualmente esercitato dallo Stato nelle materie di competenza, concorrente o esclusiva, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Infatti, ogniqualvolta tali enti territoriali tardino ad emanare la normativa di recepimento delle direttive comunitarie, la legge che ci accingiamo ad approvare attribuisce un'opera per così dire di mediazione allo Stato, il quale, per non incorrere in responsabilità di fronte agli organi comunitari, si sostituisce in via provvisoria a Regioni e Province, dettando

una normativa la cui efficacia viene meno di fronte all'eventuale normazione regionale sopravvenuta.

Egualmente condivisibile è la proposta di risoluzione, sulla quale dichiaro la valutazione positiva del mio Gruppo, che si augura un'approvazione unanime da parte dell'Aula, analogamente a quanto già avvenuto nella Commissione di merito.

Si tratta di una proposta di risoluzione che impegna il Governo al perseguimento di obiettivi da sempre cari a Forza Italia, come quelli attinenti alle politiche di sviluppo e rilancio del Mezzogiorno, al sostegno del comparto agricolo ed al rafforzamento delle infrastrutture. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC*).

PRESIDENTE. Il ministro Buttiglione ha chiesto di intervenire. Ne ha facoltà.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, onorevoli senatori, intendo ringraziare il Presidente della 14ª Commissione, tutti i membri della Commissione stessa e tutti i parlamentari che hanno partecipato al processo di approvazione della legge comunitaria.

Vorrei rimarcare il carattere *bipartisan* della partecipazione italiana all'Unione Europea: credo debba essere un elemento di unità, e non di divisione. Ringrazio egualmente coloro che non voteranno a favore della legge comunitaria. Abbiamo cercato di tener conto dei punti di vista di tutti; non siamo stati abbastanza bravi. La prossima volta speriamo di meritarcì il voto anche di quelli che in questa occasione esprimeranno voto contrario, oppure si asterranno, perché l'Europa deve essere qualcosa che unisce, non qualcosa che divide. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, che invito il relatore ad illustrare.

GRECO, *relatore*. Signor Presidente, a seguito dell'approvazione degli emendamenti 1.102 (testo 2), 6.0.100 (testo 2), all'articolo 1, comma 4, è necessario sostituire le parole «e 2003/10/CE», con le seguenti «2003/10/CE, 2003/6/CE, 2004/12/CE, 2003/124/CE e 2003/125/CE». Queste ultime sono le direttive richiamate nell'emendamento presentato dal Governo ed approvato poi all'unanimità.

A seguito poi dell'approvazione dell'emendamento 1.1000, all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole «previsti dal comma 3 dell'articolo 1», con le seguenti «previsti dai commi 3 e 7-bis dell'articolo 1».

Infine, all'articolo 6-bis, introdotto dall'emendamento 6.0.100, al comma 1 sostituire le parole «della legge 31 ottobre 2003, n. 306», con le seguenti «della presente legge».

Dopo aver illustrato questa proposta di coordinamento, mi permetto anch'io di unirmi ai ringraziamenti rivolti dal ministro Buttiglione a tutta

l'Assemblea, sia alla maggioranza che all'opposizione, perché ha contribuito, nonostante un certo comportamento ostruzionistico dell'opposizione, comunque a varare questa legge importante.

Raccomando, infine, ai colleghi dell'opposizione e della maggioranza, nel momento in cui ci accingiamo ad approvare questa legge comunitaria, di non dimenticarsi della Relazione, richiamata anche dal senatore Bedin, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, sulla quale è stata presentata una mia proposta di risoluzione che altro non fa che riproporre i temi e le sollecitazioni rivolte al Governo con un testo approvato all'unanimità dall'opposizione e dalla maggioranza in Commissione.

Invito a votare a favore di tale proposta di risoluzione n. 1, perché tratta temi secondo me importanti; esprimiamo compiacimento al Governo per il contributo dato all'elaborazione della Costituzione europea, ma soprattutto raccomandiamo un rilancio della cooperazione nell'area mediterranea.

Spero che la proposta di risoluzione riceva il consenso dell'opposizione e della maggioranza, perché – ripeto ancora una volta – ripropone le sollecitazioni già avanzate in una precedente risoluzione. (*Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.

È approvata.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 1, presentata dal relatore.

È approvata. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC*).

Con l'approvazione del disegno di legge n. 2742 e della proposta di risoluzione n. 1 si intende esaurita la discussione della Relazione all'ordine del giorno.

Mi unisco a tutti i ringraziamenti reciproci che si sono fatti Ministro, Governo, maggioranza e opposizione; aggiungo anche il mio, perché finalmente vede la luce questo provvedimento.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare alla discussione dei disegni di legge in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto.

Discussione della proposta di rinvio in Commissione dei disegni di legge nn. 2468, 2875 e 2885

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2468, già approvato dalla Camera dei deputati, 2875 e 2885.

Ha facoltà di parlare il presidente della 6ª Commissione permanente, senatore Pedrizzi, per riferire sui lavori della Commissione.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, non posso riferire come relatore, in quanto la Commissione non ha concluso i propri lavori, avendo iniziato solamente la discussione generale ed avendo ricevuto la richiesta, da parte del Governo, di approfondimenti per quanto riguarda la copertura finanziaria.

Presidenza del vice presidente SALVI

(Segue PEDRIZZI). Si tratta di un provvedimento importante, che, pur presentato nell'ambito dei tempi riservati all'opposizione, è pienamente condivisibile nel contenuto, in particolare da parte di Alleanza Nazionale. Le devo però chiedere che il provvedimento torni in Commissione, in attesa che il Governo ci dia comunicazioni sulla copertura finanziaria.

TURCI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (*DS-U*). Signor Presidente, è vero che la Commissione non ha potuto terminare l'esame di questi provvedimenti; tuttavia, non possiamo considerare questo un fatto banalmente tecnico.

Stiamo parlando, in termini di contenuti, di un disegno di legge approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati il 31 luglio dello scorso anno, con la piena adesione anche del Governo, il quale aveva riconosciuto che, in sede di prima attuazione del modulo della riforma fiscale, era stato impropriamente determinato un aggravio di imposta a carico della massa di lavoratori a basso reddito che, da quel momento in poi, andavano in pensione o comunque, per cambiamento di attività, ritiravano il TFR dall'impresa in cui lavoravano.

Non stiamo parlando di spiccioli, perché si tratta di tre milioni di persone, il cui maggiore onere fiscale in quattro anni è stato valutato dal Ministero dell'economia pari a 1 miliardo e 456 milioni di euro, cioè 3.000 miliardi di vecchie lire. Si tratta, torno a dire, di lavoratori a basso reddito, in quanto i contribuenti a reddito più alto non sono colpiti da tale norma.

Aggiungo che, se fosse stata esplicitata la validità della clausola di salvaguardia anche per la tassazione del TFR, non ci sarebbe stato questo aggravio d'imposta; eppure, ricordo che Tremonti ha sempre detto che la riforma dell'IRPEF avrebbe operato con la clausola di salvaguardia e che quindi nessuno ci avrebbe rimesso, perché avrebbe potuto utilizzare le norme precedenti nel caso in cui fosse stata peggiorata la sua condizione fiscale.

Ebbene, ciò non è stato previsto per quanto riguarda la riscossione a tassazione del TFR, per cui ci sono tre milioni di persone che attendono da più di un anno che sia loro restituito quanto è stato ingiustamente sottratto. Siamo di fronte, se vogliamo usare un vecchio linguaggio, al maltolto fiscale (per 3.000 miliardi di vecchie lire) dalle tasche di lavoratori a basso reddito.

Ora, nel momento in cui presidente Berlusconi sta riproponendo giorno dopo giorno la grande riduzione delle tasse, noi chiediamo che intanto si restituiscano le tasse ingiustamente trattenute ai lavoratori che non avevano l'obbligo di pagarle. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

È passato un anno e pare che, per ragioni tecniche, non riusciamo ad approvare un provvedimento approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati il 31 luglio. La verità, però, non è di natura tecnica: la verità è che il Governo si è rimangiato gli impegni presi.

Dopo aver bloccato nel secondo semestre dell'anno scorso l'esame in Commissione del testo arrivato dalla Camera, il Governo si era impegnato ad inserire il contenuto di tale provvedimento prima nel decretone che anticipava la finanziaria e poi in quest'ultima. Il sottosegretario Vegas e il ministro Tremonti si sono rimangiati regolarmente la parola: dalla finanziaria sono passati altri sette mesi e siamo ancora qui alla richiesta di rinvio in Commissione.

È chiaro che non possiamo accettarlo. Noi chiediamo che, prima di tutto, si restituisca il maltolto fiscale a coloro che sono stati ingiustamente

colpiti; poi cominciamo a parlare di riduzione delle aliquote! (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI*).

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, come ricordava il collega Turci, con l'applicazione del primo modulo di riforma fiscale e per effetto della legge finanziaria 2003 circa tre milioni di contribuenti hanno subito e stanno subendo un aggravio di imposta sul TFR.

Ciò è dovuto al fatto che la riforma appena ricordata aveva innalzato l'aliquota del primo scaglione di reddito dal 18 al 23 per cento, omettendo la clausola di salvaguardia per rendere tutti i redditi, anche quelli a tassazione separata, assoggettabili all'aliquota più favorevole.

Pertanto, tutti coloro che rientrano nel primo scaglione di reddito e coloro che percepiscono un reddito annuale di riferimento non superiore a 31.855 euro all'anno si trovano a dover pagare un'aliquota di cinque punti percentuali in più. Per costoro, quindi, si ha un aggravio, valutato dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, pari a – attenzione – 1.456 milioni di euro, ossia circa 3.000 miliardi di vecchie lire.

Il disegno di legge, che era già stato approvato all'unanimità alla Camera circa un anno fa e che noi riproponiamo come opposizione inserendo un nuovo comma 10-*bis* all'articolo 2 della legge n. 289 del 2002, introduce questa clausola di salvaguardia.

La copertura finanziaria che noi proponiamo è esattamente quella prevista nel disegno di legge approvato il 31 luglio 2003 e che veniva garantita dalle maggiori entrate derivanti dalle modifiche approvate dalla legge finanziaria del 2003 sulla rivalutazione dei beni impresa.

Ebbene, la finanziaria del 2004 sottraeva tale copertura rendendo di fatto nullo il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati. Successivamente il Governo in sede di discussione della finanziaria 2004 esprimeva parere contrario sugli emendamenti presentati da senatori e deputati della maggioranza e dell'opposizione.

La Commissione finanze e tesoro del Senato ha più volte chiesto al Governo di provvedere alla restituzione della copertura, anche se inutilmente. Ecco perché i Gruppi della Margherita e DS hanno deciso di fare proprio questo disegno di legge, per costringere il Governo a pronunciarsi una volta per tutte.

In Commissione tutti i Gruppi parlamentari, martedì 6 luglio, si sono espressi favorevolmente al provvedimento, per mettere la parola fine a questa intollerabile rapina a danno dei lavoratori, che costa, come ricordavo, circa 3.000 miliardi delle vecchie lire, pari a tre volte tanto la prima riduzione dell'IRAP. Questo esorbitante salasso a danno dei lavoratori dipendenti fa il paio con un altro che si sta protraendo e moltiplicando ormai da quattro anni: il mancato riconoscimento del *fiscal drag*.

I senatori della lista Uniti nell'Ulivo hanno presentato un disegno di legge congiunto anche per recuperare tale maltolto. Sarebbe bene quindi che il Governo, anziché promettere una improbabile riduzione delle tasse, ponesse definitivamente fine e rimedio alla batosta fiscale che si sta dando a chi si accinge ad andare in pensione. Se così non sarà, l'intera manovra del trasferimento del TFR ai fondi pensione ne risulterà compromessa.

Temo, però, che il Presidente del Consiglio intenda invece percorrere la strada dello sgravio fiscale per i più ricchi, che costerebbe oltre 6 miliardi di euro e aggraverebbe ulteriormente il corrente bilancio. In questo modo il *deficit* supererebbe abbondantemente il tetto del 4 per cento sul PIL per il 2005, al quale seguirebbe poi un declassamento immediato del *rating* dell'Italia, secondo quanto è già stato preannunciato da una delle società che si occupano di queste valutazioni.

Ecco perché anche il Gruppo della Margherita è contrario al rinvio in Commissione del provvedimento. Ritene, infatti, che l'Aula sia sovrana, titolata e possa pronunciarsi al riguardo. Per questo chiamiamo il Governo a pronunciarsi su cosa vuole e intende fare per consentire ad un disegno di legge che era stato approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento di avere definitivamente corso. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo per appoggiare quest'iniziativa legislativa dei Gruppi di opposizione, confermare l'esigenza che si prosegua nell'esame del provvedimento e respingere la proposta avanzata dal senatore Pedrizzi di riesaminare il disegno di legge in Commissione.

Noi riteniamo che questo disegno di legge rappresenti un atto doveroso che raccoglie anche quelle che sono sempre state le affermazioni del Governo. L'ex ministro Tremonti, infatti, ha costantemente ribadito che l'introduzione della riforma fiscale doveva prevedere una clausola di salvaguardia per impedire che per alcune categorie di contribuenti si producesse un aumento del carico fiscale.

Con questa riforma si è verificato che queste categorie di contribuenti, cioè lavoratori a reddito medio o basso, subissero un innalzamento dell'aliquota dal 18 al 23 per cento, quindi 5 punti in più. È già stato ricordato quale sarà l'ammontare nei prossimi quattro anni di tale aumento. Perciò, se il Governo fosse coerente dovrebbe utilizzare questo strumento legislativo per portare avanti la politica che ha sempre dichiarato di voler perseguire, cioè quella della riduzione delle tasse.

Denuncio anche il comportamento contraddittorio della maggioranza perché questo provvedimento d'iniziativa dell'onorevole Benvenuto è stato approvato all'unanimità alla Camera; arrivato al Senato, si è bloccato per iniziativa del Governo. Si sono susseguite promesse, più volte ripetute,

di introdurre questa norma all'interno della finanziaria o del decretore, promesse non mantenute.

È quindi a maggior ragione doverosa questa iniziativa legislativa da parte dei Gruppi dell'opposizione. Devo denunciare il comportamento vergognoso del Governo che ha fatto di tutto per bloccare questa iniziativa legislativa. Iniziativa del Governo che fa il paio con quella di innalzamento delle pensioni minime ad un milione di vecchie lire al mese; iniziativa pasticciata, che ha prodotto per molte categorie di pensionati l'aumento della tassazione sulle pensioni, pur sempre basse, recepite; che ha creato problemi per i contribuenti. È un modo pasticciato ed improvvisato di procedere e quando si legifera in questo modo non si fanno certo delle buone leggi!

SALERNO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO (AN). Signor Presidente, vorrei che rimanesse agli atti che Alleanza Nazionale, nella persona del sottoscritto, nella finanziaria 2003 e nella finanziaria 2004 presentò due emendamenti, quindi in due momenti diversi, che recepivano in pieno il dispositivo che oggi costituisce i due disegni di legge della minoranza.

PIZZINATO (DS-U). Poi li avete ritirati!

SALERNO (AN). Quindi, va chiarito che quella della maggioranza non è oggi una iniziativa in contropiede ma ha anticipato il disegno di legge dell'onorevole Benvenuto ed altri e quelli dei colleghi senatori.

Il problema poi è anche nella non corretta ricostruzione del meccanismo. Il Governo non negò mai il rimborso ai lavoratori della quota di maggiore tassazione sul TFR; semplicemente lo rinviò, nel 2003 e nel 2004, ad un provvedimento di più largo riordino delle aliquote fiscali.

In conclusione, signor Presidente, riteniamo che tale misura debba essere inserita nei prossimi provvedimenti che il Governo varerà sia in termini di DPEF sia di riordino delle aliquote fiscali.

Chiediamo oggi al Governo – mi rivolgo al collega Molgora – nel rinviare il disegno di legge in Commissione, di impegnarsi irrevocabilmente in questa sede nel dire quando questa normativa potrà essere recepita in altro provvedimento operativo del Governo.

Ritengo, infatti, di dover dire al Governo e non solo alla minoranza che il Gruppo che rappresento non è più disponibile ad un rinvio. (*Applausi del Gruppo LP*).

BEDIN (Mar-DL-U). Era ora!

SALERNO (AN). Al di là di una questione di merito o di appartenenza politica, anche per un percorso personale ritengo che in riferimento

ai lavoratori parliamo di diritti non violabili. È un diritto sancito dalla legislazione non aggravare con nuove aliquote la tassazione del TFR che deve essere riconosciuto e rispettato.

Non riteniamo più procrastinabile ciò e chiediamo al Governo, votando il rinvio in Commissione, di impegnarsi in modo chiaro, inequivocabile e tangibile ora. (*Applausi dal Gruppo AN*).

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, condividiamo la proposta del presidente Pedrizzi. Il provvedimento d'iniziativa dell'onorevole Benvenuto affronta un problema che non vogliamo nascondere; naturalmente, si tratta di intervenire legislativamente e, soprattutto, nel segno dell'equità fiscale, rimuovendo le differenze tra vecchio e nuovo regime del TFR ed evitando un aggravio ingiusto di imposta verso i lavoratori.

Devono essere tuttavia considerate le questioni che possono e debbono essere affrontate nella imminenza della revisione della curva fiscale, tenendo conto sia del problema del TFR che della questione relativa alla quantificazione finanziaria e alle relative coperture finanziarie. Sono questioni che non possono essere disattese.

Per tali ragioni, condividiamo la proposta formulata dal presidente Pedrizzi di far tornare il provvedimento in Commissione al fine di consentire un corretto *iter*, ben sapendo che non sono la maggioranza, né questa o quella forza politica che devono dare la risposta, bensì il Governo che deve darla al Parlamento, il quale resta in attesa di conoscere le determinazioni conseguenti. (*Applausi del senatore Salzano*).

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo, che è stato interpellato nel corso del dibattito, se intende pronunziarsi sulla proposta testé formulata.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo non ha difficoltà a dichiarare ancora una volta quanto detto in Commissione, anche prendendo spunto dalla sollecitazione del senatore Salerno.

Il Governo è favorevole a riportare il provvedimento in Commissione; si impegna – ed ha detto anche in quale momento lo farà – ad intervenire sulla materia. Infatti, è intenzione del Governo risolvere questo problema, che oggettivamente si sta trascinando da troppo tempo, nel provvedimento con il quale si ridisegneranno le aliquote IRPEF. In quella sede, si interverrà anche sul TFR.

Essendo fra le discussioni in corso anche quella relativa al taglio delle imposte per la prossima legge finanziaria, questo sarà uno fra gli interventi che contempleremo in quella sede.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Verifica del numero legale

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

SALERNO (*AN*). È questa la soluzione, allora?

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

SALERNO (*AN*). Bravo!

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, tolgo la seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 21 luglio 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 21 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (2572) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate (1574).

2. Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2756) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– TATÒ. – Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2001-2003 (708).

– COSTA. – Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (942) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

3. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

4. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (2650) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

II. Seguito della discussione congiunta, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento, dei disegni di legge:

– TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2875).

– CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2885).

e del disegno di legge:

Deputati BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione congiunta, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo periodo del Regolamento del disegno di legge:

DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

e dei disegni di legge:

DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli re-

gionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l’attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d’appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).

– SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d’appello di Taranto (385).

– GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).

– FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d’appello di Sassari (1051).

– CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma (1765).

– DETTORI. – Istituzione della corte d’appello di Sassari (2172).

– TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma (2806).

2. Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose (2557).

– CASTELLI. – Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne (22).

(Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 20,19).

Allegato A

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003 (2882)

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002 (2915)

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003 (2927)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 11.065 annui ad anni alterni a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 (2315-B)

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001.

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 129 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 11.500 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E
ALLEGATI A E B

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPI-
MENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

Approvato con emendamenti. Cfr anche seduta 630

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi re-

canti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni. Decorso tale ultimo termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE e 2003/10/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

ALLEGATO A

2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.

2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.

2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

ALLEGATO B

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'espo-

sizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni animali.

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 891531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

EMENDAMENTI 1.10 E 1.1000

1.10

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Il Governo provvede a comunicare, ogni tre mesi, alle competenti commissioni parlamentari le eventuali procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 226 primo comma del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché lo stato delle procedure in corso e le iniziative assunte in conseguenza».

1.1000

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da

attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongono a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corri-

spondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

EMENDAMENTI

2.5

BEDIN, ZANCAN, MANZELLA, DONATI, CAVALLARO, COVIELLO

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «salva l'applicazione», fino a: «In tali casi sono previste:», con le seguenti: «al di fuori dei casi già previsti dalle norme penali vigenti, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, prevedere sanzioni amministrative e, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, sanzioni penali. In tali casi, prevedere:»

2.4

BEDIN, ZANCAN, MANZELLA, CAVALLARO, COVIELLO, DONATI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «salva l'applicazione delle norme penali vigenti», con le seguenti: «al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti».

2.2

TIRELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), terzo periodo, dopo le parole: «danno di particolare gravità» inserire le altre: «Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto, potranno essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e la relativa competenza del giudice di pace».

2.100

CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, lettera c), terzo periodo, dopo le parole: «danno di particolare gravità» inserire le seguenti: «Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto, potranno essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace».

2.3

TIRELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), quarto periodo, dopo le parole: «interessi diversi da quelli sopra indicati» inserire le altre: «, e comunque in tutti i casi in cui tale sanzione amministrativa ha un'efficacia dissuasiva adeguata, rispetto all'esigenza di tutela dell'interesse protetto.».

2.101

CAVALLARO

Ritirato

Al comma 1, lettera c), quarto periodo, dopo le parole: «interessi diversi da quelli sopra indicati» inserire le seguenti: «, e comunque in tutti i casi in cui tale sanzione amministrativa ha un'efficacia dissuasiva adeguata, rispetto all'esigenza di tutela dell'interesse protetto.».

2.6

BEDIN, ZANCAN, MANZELLA, DONATI, CAVALLARO, COVIELLO

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

2.1

TIRELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi».

2.102

CAVALLARO

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, della presente legge e di regolamenti comunitari

vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1.

EMENDAMENTI

3.3

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «due» con la seguente «uno».

3.200

IL GOVERNO

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione i decreti sono emanati anche in mancanza del parere».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato*(Oneri relativi a prestazioni e controlli)*

1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

EMENDAMENTO

4.100

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sono posti a carico dei soggetti interessati», inserire le seguenti: «, in misura non superiore al 30 per cento per l'effettuazione dei controlli ed al 60 per cento per le prestazioni a richiesta,».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono uniformemente incrementate nella misura del 5 per cento».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato con un emendamento

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.

4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

EMENDAMENTI

5.1

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

*Al comma 1, dopo la parola: «recepimento» aggiungere le seguenti:
«pieno e corretto».*

5.100

IL GOVERNO

Approvato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della funzione pubblica, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, il testo unico in materia di disposizioni finalizzate a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, inteso a rioridnare la legislazione vigente in materia e ad apportarvi le modifiche necessarie in conformità dei seguenti principi:

a) garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

b) garantire l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del procedimento ove siano previste sanzioni amministrative per la violazione della normativa antiriciclaggio.

2-ter. Dall'attuazione del comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO,
CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6.

Approvato

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari)

1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi ed ai criteri direttivi generali indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**6.0.100/1**

CAMBURSANO, COVIELLO, BEDIN

V. testo 2

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le direttive 2003/124/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione di mercato, e 2003/125/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse».

6.0.100/1 (testo 2)

CAMBURSANO, COVIELLO, BEDIN

Approvato

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le direttive 2003/124/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione di mercato, e 2003/125/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse».

Conseguentemente, inserire nell'allegato B le seguenti direttive: «2003/6/CE, 2003/124/CE e 2003/125/CE».

6.0.100/2

CAMBURSANO, COVIELLO, BEDIN

Ritirato

All'emendamento 6.0.100, al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, nonché istituire presso la stessa CONSOB un comitato consultivo con la partecipazione delle associazioni rappresentative degli emittenti di strumenti finanziari, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori».

6.0.100/3

CAMBURSANO, COVIELLO, BEDIN

Ritirato

All'emendamento 6.0.100, al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) disciplinare i casi e le modalità con le quali dare pubblicità alle sanzioni irrogate;».

6.0.100/4

CAMBURSANO, COVIELLO, BEDIN

Respinto

All'emendamento 6.0.100, al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) prevedere che le misure e le sanzioni amministrative relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato includono la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali dei soggetti vigilati, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate e la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo;».

6.0.100

IL GOVERNO

V. testo 2

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/6/CE).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle attività produttive, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), di seguito denominata «direttiva».

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dallo stesso comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva.

3. Il recepimento della direttiva è informato ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare l'ambito di applicazione della normativa di recepimento definendo altresì le nozioni d'informazione privilegiata, abuso della stessa e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari e i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni e i divieti della direttiva medesima, tenendo conto delle disposizioni di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva;

b) individuare nella CONSOB l'autorità nazionale competente in materia e disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le altre Autorità nazionali ed estere, al fine della repressione delle violazioni delle disposizioni contenute nei suddetti decreti legislativi, della circolazione delle informazioni e dell'opposizione del segreto d'ufficio;

c) disciplinare, anche mediante l'attribuzione del relativo potere regolamentare alla CONSOB, i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni di applicazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva:

1) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera a) anche in relazione alle prassi di mercato ammesse;

2) per gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:

2.1) gli obblighi di comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico;

2.2) il ritardo della divulgazione al pubblico, fermo restando il potere della CONSOB di adottare le misure necessarie a garantire la corretta informazione del pubblico;

2.3) i casi in cui è possibile la comunicazione di informazioni privilegiate a terzi senza obbligo di comunicazione al pubblico;

2.4) la tenuta dei registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privilegiate;

2.5) gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione, o per conto di esse, nonché da soggetti a queste strettamente collegati, o per conto di essi, individuandone a tale fine la nozione;

3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e trasparenza a carico di chiunque produca o diffonda ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie d'investimento;

4) l'adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni strutturali intese a prevenire pratiche di abuso di mercato;

5) l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una ma-

nipolazione del mercato, dell'obbligo di segnalare la circostanza alla CONSOB;

6) le modalità, conformi a principi di trasparenza e correttezza, per la diffusione di statistiche suscettibili d'influire in modo sensibile sui mercati finanziari da parte di istituzioni pubbliche;

7) i casi d'inapplicabilità delle disposizioni adottate nel recepimento della direttiva in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi e alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;

d) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e d'indagine di cui all'articolo 12 della direttiva, anche nei confronti di soggetti non vigilati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva stessa, salva l'ispezione e la perquisizione di locali non adibiti all'esercizio di attività professionali, consentite previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, stabilendo inoltre che la CONSOB possa:

1) per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, avvalersi della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza;

2) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni;

3) accedere alle informazioni relative al traffico telefonico, via *internet* o per via telematica, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, senza oneri aggiuntivi;

4) procedere al sequestro di beni in via amministrativa, ovvero richiedere all'autorità giudiziaria il sequestro penale dei beni che possono essere oggetto di confisca;

5) delegare a gestori di mercati regolamentati taluni poteri di vigilanza in materia;

e) disciplinare i rapporti tra la CONSOB e l'autorità giudiziaria per l'attività svolta nei confronti dei soggetti non vigilati;

f) prevedere la pena dell'arresto fino ad un massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l'esercizio dei poteri di vigilanza e d'indagine previsti dalla direttiva da parte della CONSOB, e la pena dell'ammenda, non inferiore nel minimo a mille euro e non superiore nel massimo a venticinquemila euro, per i soggetti che non ottemperino nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritardino l'esercizio delle sue funzioni, con aggravamento della pena per i soggetti indicati nell'articolo 2638 del codice civile;

g) prevedere sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento della direttiva, tenendo conto dei principi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689; prevedere, in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a ventimila euro e non superiori nel massimo ad un milione di euro, da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conse-

guito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo; prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a diecimila euro e non superiori nel massimo a duecentomila euro; escludere per tali sanzioni la facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981; prevedere adeguate sanzioni accessorie;

h) per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi, in relazione alle variazioni dei valori di mercato che ne sono derivate, e qualitativi, in relazione al soggetto che ha posto in essere il comportamento, prevedere le pene della reclusione non inferiore nel minimo a un anno e non superiore nel massimo a sei anni, e della multa nella misura indicata alla lettera *g*);

i) stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori amministrativo e penale e prevedere norme di coordinamento dell'attività di accertamento amministrativo con quella dell'autorità giudiziaria;

l) disciplinare l'imputazione della responsabilità delle suddette violazioni, anche in relazione all'attribuzione di vantaggi alle società cui appartengono gli autori delle stesse, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

m) prevedere norme transitorie che disciplinino gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima della data di entrata in vigore di queste ultime.».

6.0.100 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato con un subemendamento

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/6/CE).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, nonché di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle attività produttive, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gen-

naio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), di seguito denominata «direttiva».

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dallo stesso comma 1, nonché dall'articolo 1, comma 4, della presente legge, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva.

3. Il recepimento della direttiva è informato ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare l'ambito di applicazione della normativa di recepimento definendo altresì le nozioni d'informazione privilegiata, abuso della stessa e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari e i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni e i divieti della direttiva medesima, tenendo conto delle disposizioni di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva;

b) individuare nella CONSOB l'autorità nazionale competente in materia e disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le altre Autorità nazionali ed estere, al fine della repressione delle violazioni delle disposizioni contenute nei suddetti decreti legislativi, della circolazione delle informazioni e dell'opposizione del segreto d'ufficio;

c) disciplinare, anche mediante l'attribuzione del relativo potere regolamentare alla CONSOB, i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni di applicazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva:

1) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera a) anche in relazione alle prassi di mercato ammesse;

2) per gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:

2.1) gli obblighi di comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico;

2.2) il ritardo della divulgazione al pubblico, fermo restando il potere della CONSOB di adottare le misure necessarie a garantire la corretta informazione del pubblico;

2.3) i casi in cui è possibile la comunicazione di informazioni privilegiate a terzi senza obbligo di comunicazione al pubblico;

2.4) la tenuta dei registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privilegiate;

2.5) gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione, o per conto di esse, nonché da soggetti a

queste strettamente collegati, o per conto di essi, individuandone a tale fine la nozione;

3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e trasparenza a carico di chiunque produca o diffonda ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie d'investimento;

4) l'adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni strutturali intese a prevenire pratiche di abuso di mercato;

5) l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, dell'obbligo di segnalare la circostanza alla CONSOB;

6) le modalità, conformi a principi di trasparenza e correttezza, per la diffusione di statistiche suscettibili d'influire in modo sensibile sui mercati finanziari da parte di istituzioni pubbliche;

7) i casi d'inapplicabilità delle disposizioni adottate nel recepimento della direttiva in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi e alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;

d) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e d'indagine di cui all'articolo 12 della direttiva, anche nei confronti di soggetti non vigilati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera *b)*, della direttiva stessa, salva l'ispezione e la perquisizione di locali non adibiti all'esercizio di attività professionali, consentite previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, stabilendo inoltre che la CONSOB possa:

1) per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, avvalersi della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza;

2) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni;

3) accedere alle informazioni relative al traffico telefonico, via *internet* o per via telematica, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, senza oneri aggiuntivi;

4) procedere al sequestro di beni in via amministrativa, ovvero richiedere all'autorità giudiziaria il sequestro penale dei beni che possono essere oggetto di confisca;

5) delegare a gestori di mercati regolamentati taluni poteri di vigilanza in materia;

e) disciplinare i rapporti tra la CONSOB e l'autorità giudiziaria per l'attività svolta nei confronti dei soggetti non vigilati;

f) prevedere la pena dell'arresto fino ad un massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l'esercizio dei poteri di vigilanza e d'indagine previsti dalla direttiva da parte della CONSOB, e la pena dell'ammenda, non inferiore nel minimo a mille euro e non superiore nel massimo a venticinquemila euro, per i soggetti che non ottemperino nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritardino l'esercizio delle sue funzioni, con aggravamento della pena per i soggetti indicati nell'articolo 2638 del codice civile;

g) prevedere sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento della direttiva, tenendo conto dei principi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689; prevedere, in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a ventimila euro e non superiori nel massimo ad un milione di euro, da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo; prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a diecimila euro e non superiori nel massimo a duecentomila euro; escludere per tali sanzioni la facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981; prevedere adeguate sanzioni accessorie;

h) per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi, in relazione alle variazioni dei valori di mercato che ne sono derivate, e qualitativi, in relazione al soggetto che ha posto in essere il comportamento, prevedere le pene della reclusione non inferiore nel minimo a un anno e non superiore nel massimo a sei anni, e della multa nella misura indicata alla lettera *g*);

i) stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori amministrativo e penale e prevedere norme di coordinamento dell'attività di accertamento amministrativo con quella dell'autorità giudiziaria;

l) disciplinare l'imputazione della responsabilità delle suddette violazioni, anche in relazione all'attribuzione di vantaggi alle società cui appartengono gli autori delle stesse, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

m) prevedere norme transitorie che disciplinino gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima della data di entrata in vigore di queste ultime.».

ARTICOLI 7 E 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

*(Delega al Governo per la revisione della disciplina
in materia di fertilizzanti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di «concime» e delle sue molteplici specificazioni, di «fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione «concimi CE»;

c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

2. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.

Art. 8.

Approvato

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale;

b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;

c) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di efficienza già raggiunti dal sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attività contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, *Clean Development Mechanism* e *Joint Implementation*, secondo quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;

d) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, di cui alla lettera c), al piano nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo le modalità stabilite dalla delibera del CIPE del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003, allo scopo di individuare livelli massimi di emissione, consentite ai settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli devono tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sulla base di previsioni realistiche di crescita del fabbisogno energetico, sia dell'efficienza già raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;

e) valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, il formato e le modalità di comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della direttiva, da parte dei gestori degli impianti in esercizio rientranti nelle categorie di attività elencate nell'Allegato I della citata direttiva.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

8.100

MAGNALBÒ

Improponibile

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «e delle attività produttive» con le seguenti: «, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali».

8.101

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a) premettere le seguenti:

«0a) stabilizzare e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra, a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto e delle relative norme di recepimento e attuazione;

00a) promuovere l'utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla Direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;

000a) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'onere derivante dalle lettere 0a), 00a) e 000a) del comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14 comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

8.102

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/96/CE del Consiglio del 15 novembre 1993, e del Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120, predisporre misure idonee a stabilizzare e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra ad un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico;

00a) promuovere l'utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;

000a) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettere 0a), 00a) e 000a) si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono uniformemente incrementate nella misura dello 0,5 per cento».

8.103

DONATI, BASTIANONI, BEDIN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) promuovere la riduzione delle emissioni di gas a livello serra in coerenza con gli obiettivi di cui alla decisione 2002/358/CE e al protocollo di Kyoto ratificato con legge 1 giugno 2002 n.120;».

8.104

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

Id. em. 8.103*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) promuovere la riduzione delle emissioni di gas a livello serra in coerenza con gli obiettivi di cui alla decisione 2002/358/CE e al protocollo di Kyoto ratificato con legge 1º giugno 2002 n.120;».

8.106

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto*Al comma 1, sopprimere la lettera a).***8.107**

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Improcedibile*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) assicurare che la quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato sia pienamente coerente con il raggiungimento nei tempi previsti ed il superamento, nel medio termine, degli obiettivi di riduzione delle emissioni assegnati all'Italia ai sensi della decisione 2002/358/Ce, tenendo conto della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e degli incrementi delle emissioni dovuti alle disposizioni legislative volte ad assicurare la sicurezza energetica».

8.108

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in coerenza con l'obiettivo finale di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, come stabilito dalla conven-

zione quadro delle Nazioni sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/Ce del Consiglio, del 15 dicembre 1993».

8.109

GIOVANELLI, BUDIN, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia. Ai relativi maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento».

8.110

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

Sost. id. em. 8.109

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono uniformemente incrementate nella misura dello 0,5 per cento».

8.112

GIOVANELLI, BUDIN, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) promuovere l'utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla Direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra. Ai relativi maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento».

8.105

GIOVANELLI, BUDIN, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) stabilizzare e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra, a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto e delle normative di recepimento e attuazione comunitarie e nazionali. Ai relativi maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento»

8.113

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «favorire l'utilizzo di tecnologie energetiche che producono meno emissioni per unità considerata, attuando i meccanismi della direttiva in modo complementare

alle altre misure finalizzate alla prevenzione ed al controllo dell'inquinamento».

8.114

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non compatibili con il conseguimento dell'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni».

8.115

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) prevedere la creazione di un sistema, condiviso a livello comunitario, per assicurare l'efficace e periodico monitoraggio e la verifica dei livelli di emissione e dei livelli di riduzione effettivamente conseguiti;

b-ter) prevedere l'obbligo, per i gestori che esercitano una delle attività di cui all'Allegato I della direttiva e intendono accedere al sistema di scambio delle relative quote, del conseguimento di una apposita autorizzazione a emettere gas a effetto serra, prevedendo altresì l'obbligo di controllo e notifica delle proprie emissioni di gas a effetto serra specificate in relazione a tali attività;».

8.116

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) assicurare la trasparenza ed il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/Ce, del 28 gennaio 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale».

8.117

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicazione delle infrazioni stesse».

8.131

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

Id. em. 8.117

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicazione delle infrazioni stesse».

8.118

VALLONE, BEDIN

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) conformare il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, con il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da recepire, mediante il miglioramento dei livelli di efficienza del sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costi/benefici delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attività contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni stesse, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, *Clean Development Mechanism e Joint Implementation*, secondo quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia dell'utilizzo di avanzate tecnologie informatiche da parte delle imprese».

8.119

MAGNALBÒ

Improponibile

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e per l'aumento del loro assorbimento» aggiungere le seguenti: «anche attraverso pozzi di carbonio agroforestali».

8.121

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «mediante» fino alla fine della lettera.

8.120

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «mediante» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «evitare la doppia contabilizzazione delle emissioni nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni e delle riduzioni delle emissioni ottenute con attività di progetto del protocollo di Kyoto, anche al fine di escludere crediti prodotti da attività in ambito nucleare dalla possibilità di essere convertiti in quote da utilizzare nel sistema comunitario, tenendo comunque conto dell'impatto ambientale e sociale delle attività di progetto che vedono coinvolte imprese italiane».

8.122

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prevedere che anche i controllori EMAS che garantiscono competenza in materia di cambiamenti climatici, oltre alle competenze e conoscenze necessarie dei requisiti del ciclo dei progetti di Joint Implementation (JI), possano verificare le riduzioni delle emissioni ottenute con le attività dei progetti JI».

8.123

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) divieto di convertire in quote da impiegare nel sistema comunitario i crediti per il meccanismo di attuazione congiunta (*Joint Implementation* - JI) e il meccanismo per lo sviluppo pulito (*Clean Development Mechanism* - CDM), provenienti da progetti che non ottengono una riduzione permanente delle emissioni dalle fonti interessate o che potrebbero avere un notevole impatto sulla biodiversità.».

8.124

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) assicurare la Valutazione d'impatto strategica dei programmi nazionali di attuazione dei meccanismi flessibili di cui alla lettera c) nonché dei programmi e delle strategie nazionali per l'attuazione dei progetti stessi, garantendo la consultazione del pubblico prima di adottarli, come stabilito dall'art. 6 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.».

8.125

MAGNALBÒ

Improponibile

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e per l'aumento del loro assorbimento» aggiungere le seguenti: «anche attraverso pozzi di carbonio agroforestali.».

8.126

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «sulla base» fino a: «fabbisogno energetico, sia.».

8.127

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da «sulla base» fino a: «fabbisogno energetico,» con le seguenti: «e della finalità di raggiungere l'integrità ambientale del sistema anche a livello nazionale, dell'efficienza e frequenza del sistema di monitoraggio,».

8.128

VALLONE, BEDIN

Respinto

Al comma 1 lettera d), sostituire le parole: «sia dell'efficienza già raggiunta dal sistema», con le parole: «sia dell'esigenza di migliorare i livelli di efficienza raggiunti».

8.129

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) prevedere che le informazioni sulle attività di progetto alle quali imprese italiane partecipano e che sono detenute dall'autorità pubblica competente, vengono messe a disposizione del pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE;

d-ter) valutare l'impatto dei meccanismi di progetto sui paesi ospitanti, in particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile di questi ultimi, compresa la verifica se siano stati istituiti progetti di attuazione congiunta o del meccanismo per lo sviluppo pulito di grandi dimensioni per la produzione di energia idroelettrica che abbiano un impatto negativo sotto il profilo ambientale e sociale».

8.130

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere l'obbligo, per i gestori che esercitano una delle attività di cui all'Allegato I della direttiva e intendono accedere al sistema di scambio delle relative quote, del conseguimento di una apposita autorizzazione a emettere gas a effetto serra, nonché previsione dell'obbligo di controllo e notifica delle proprie emissioni di gas a effetto serra specificate in relazione a tali attività;».

8.132

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere che dal diritto di partecipazione a scambi internazionali di quote di emissione, siano escluse attività connesse in qualunque modo alla produzione di energia nucleare».

8.132a

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-ter) valutare l'impatto dei meccanismi di progetto sui paesi ospitanti, in particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile di questi ultimi, compresa la verifica se siano stati istituiti progetti di attuazione congiunta o del meccanismo per lo sviluppo pulito di grandi dimensioni per la produzione di energia idroelettrica che abbiano un impatto negativo sotto il profilo ambientale e sociale».

8.133

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) condizionare il rilascio di qualunque autorizzazione alla emissione di gas serra da un impianto o da parte di esso, nonché le autorizzazioni allo scambio delle relative quote, alla verifica, da parte del Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio, del fatto che il gestore abbia attuato tutte le iniziative che gli consentano di controllare e comunicare le emissioni stesse;

e-ter) prevedere la revoca delle autorizzazioni in caso di mancato rispetto della normativa in materia di emissioni e di scambio delle stesse».

8.134

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) promuovere l' utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla Direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;».

8.135

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere la revoca delle autorizzazioni in caso di mancato rispetto della normativa in materia di emissioni e scambio delle stesse».

8.136

VALLONE, BEDIN

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «il formato» con le parole: «le forme».

8.137

DONATI, BEDIN, BASTIANONI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le modalità di informazione e accesso al pubblico».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 8****8.0.100**

DONATI, BEDIN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

V. testo 2

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro e non oltre il 20 luglio 2004, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonché alle loro modifiche;

b) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonché la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;

d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;

e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive;

f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro stato membro;

g) assicurare la complementarità con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;

h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;

i) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del 5 per cento della componente specifica dell'imposta di consumo sulle sigarette, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76».

8.0.100 (testo 2)

DONATI, BEDIN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Approvato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro e non oltre il 30 ottobre 2004, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonché alle loro modifiche;

b) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonché la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;

d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;

e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive;

f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro stato membro;

g) assicurare la complementarità con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;

h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;

i) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del 5 per cento della componente specifica dell'imposta di consumo sulle sigarette, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76».

8.0.102 (testo corretto)

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

Ritirato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro e non oltre il 20 luglio 2004, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

j) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonché alle loro modifiche;

k) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonché la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

l) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;

m) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;

n) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive;

o) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro stato membro;

p) assicurare la complementarietà con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;

q) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;

r) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono uniformemente incrementate nella misura dello 0,5 per cento».

8.0.101

DONATI, BEDIN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, GIOVANELLI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Ritirato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di valutazione ambientale strategica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2001/42/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente;

c) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito all'impatto ambientale dei piani e dei programmi e, in particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico al procedimento.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del 5 per cento della

componente specifica dell'imposta di consumo sulle sigarette, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76».

8.0.103 (testo corretto)

BEDIN, LIGUORI, VALLONE, CAVALLARO, COVIELLO

Ritirato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di valutazione ambientale strategica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2001/42/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente;

c) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito all'impatto ambientale dei piani e dei programmi e, in particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico al procedimento.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono uniformemente incrementate nella misura dello 0,5 per cento».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento)

1. Lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, di seguito denominati: «PCB», soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e dei PCB in essi contenuti è effettuato nel rispetto del seguente programma temporale:

a) la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2005;

b) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2007;

c) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2009;

d) i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 1999.

2. Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti, entro le scadenze di cui al comma 1, a soggetti autorizzati a riceverli ai fini del loro smaltimento.

3. I soggetti autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti avviano allo smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dalla data del loro conferimento.

4. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e le sanzioni previste dalla normativa vigente, il mancato smaltimento finale nei tempi previsti dal comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

5. Le comunicazioni previste dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 209 del 1999 sono integrate con l'indicazione del programma temporale di cui al comma 1, nonché con l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.

EMENDAMENTI

9.100

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2005;

b) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2008;».

9.101

VALLONE, BEDIN, COVIELLO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «50 per cento» con le seguenti: «55 per cento».

9.102

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sostituire le parole «70 per cento» con le seguenti: «90 per cento».

9.103

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «31 dicembre 2005» con le seguenti: «30 giugno 2005».

9.104

VALLONE, BEDIN, COVIELLO

Ritirato

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole «70 per cento» con le seguenti «75 per cento».

9.105

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole « 31 dicembre 2007» con le seguenti «31 dicembre 2006».

9.106

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera d) dopo le parole «esistenza operativa» inserire le seguenti «e comunque entro i termini di cui al D.Lgs 22 maggio 1999, n. 209».

9.107

VALLONE, BEDIN, COVIELLO

Respinto

Al comma 2, alla fine del periodo inserire le seguenti parole: «ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22, e successive modificazioni».

9.108

TURRONI, DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali soggetti devono essere ricompresi fra gli impianti indicati nell'inventario di cui all'articolo 4 comma 1 della direttiva 96/59/CE».

9.109

VALLONE, BEDIN, COVIELLO

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole «5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni» con le seguenti «di cui al comma 2 del presente articolo».

9.110

TURRONI, BEDIN, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole «sei mesi» con le seguenti: «novanta giorni».

9.111

VALLONE, BEDIN, COVIELLO

Id. em. 9.110

Al comma 3 sostituire la parola «sei» con la parola «tre».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi)

1. L'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso.

2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore alla presente legge.

EMENDAMENTI

10.100

GIOVANELLI, BUDIN, PIZZINATO, BEDIN

Le parole da: «Sostituire» a: «originaria» respinte; seconda parte preclusa*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi in scadenza entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria, ridotto alla metà, a condizione che il fornitore o prestatore di servizi assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.».

10.101

BUDIN, GIOVANELLI, PIZZINATO

Precluso*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi in scadenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria del contratto, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, esclusivamente nei casi in cui il prolungamento della durata della fornitura o del servizio sia fondato su ragioni, sopravvenute a seguito della aggiudicazione, di opportunità amministrativa e convenienza economica.».

10.102

IOANNUCCI, CONSOLO

Respinto*Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole:*

«La proroga di cui al presente comma può essere prolungata, limitatamente alla fornitura di servizi per interventi cofinanziati con i fondi strutturali europei per il periodo 2000-2006, fino al termine di durata dei servizi previsti nei relativi documenti di programmazione.».

10.103

GIOVANELLI, BUDIN, PIZZINATO

Id. em. 10.102

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «La proroga può essere prolungata, limitatamente alla fornitura di servizi per interventi cofinanziati con i fondi strutturali europei per il periodo 2000-2006, fino al termine di durata dei servizi previsti nei relativi documenti di programmazione».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 10****10.0.100**TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Respinto**

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica al decreto legge 138/2002, convertito, con modificazioni, nella legge n.178/2002, in attuazione della direttiva 75/442/CEE)

1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, l'articolo 14 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002 n. 178, è soppresso».

10.0.101

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, il comma 17 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 è soppresso».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994)

1. L'articolo 8, comma 11-*quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

«11-*quater*. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Questa disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto».

4. L'articolo 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

«12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza».

5. All'articolo 30, comma 6-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza».

6. L'articolo 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

«14. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superino complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione».

7. All'articolo 188 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono abrogati i commi 8, 9, 10 ed 11.

8. All'articolo 37-*bis*, comma 2-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'avviso deve indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-*quater*, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2004 non contengano quest'ultima indicazione espressa».

9. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il soggetto aggiudicatore di un appalto pubblico, all'atto di una aggiudicazione definitiva, ne invia

comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo svincolo delle garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la partecipazione alla gara.

EMENDAMENTI

11.100

FALOMI

Ritirato e trasformato nell'odg G11.100

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Il comma 187 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito con il seguente:

"187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunquae siano le modalità di trasmissione"».

11.101

ZANDA, VERALDI, MONTINO, BEDIN

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto».

11.102

MAGNALBÒ

Improprio

Al comma 2, dopo le parole: «dedotto in contratto» *aggiungere le seguenti:* «, nonché agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale ai siti inquinati come definiti dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471».

11.104

MAGNALBÒ

Improponibile

Al comma 2, dopo le parole: «dedotto in contratto» aggiungere le seguenti: «e siano attestati e motivati dalle Amministrazioni aggiudicatrici e da Enti aggiudicatori di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, tenendo conto delle linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche».

11.106

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale caratteristica deve essere formalmente attestata e motivata dal responsabile del procedimento».

11.103

MAGNALBÒ

Improponibile

Al comma 3, dopo le parole: «dedotto in contratto» aggiungere le seguenti: «nonché agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale di siti inquinati come definiti dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471».

11.105

MAGNALBÒ

Improponibile

Al comma 3, dopo le parole: «dedotto in contratto» aggiungere le seguenti: «e siano attestati e motivati dalle Amministrazioni aggiudicatrici e da Enti aggiudicatori di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, tenendo conto delle linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche».

11.107

ZANDA, VERALDI, MONTINO, BEDIN

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto».

11.108

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale caratteristica deve essere formalmente attestata e motivata dal responsabile del procedimento».

11.109

CHIRILLI

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «lettere d), e), f), g),» *aggiungere le seguenti:* «di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare,».

11.110

ZANDA, DONATI, MONTINO, VERALDI, BEDIN

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso una adeguata pubblicità, mediante pubblicazione dell'avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* e su due quotidiani a maggiore diffusione regionale, oltre che, eventualmente, sul sito internet, nonché il rispetto del principio di concorsualità, mediante motivata espressa comparazione dei curricula dei candidati.».

11.111

ZANDA, DONATI, MONTINO, VERALDI, BEDIN

Respinto

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso una adeguata pubblicità, nonché il rispetto del principio di concorsualità, mediante motivata espressa comparazione dei curricula dei candidati.».

11.112

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. All'articolo 37-bis, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunto infine, il seguente periodo: "Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono annullati gli effetti delle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi non contengano quest'ultima indicazione espressa".

8-bis. All'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono soppressi;

8-ter. All'articolo 37-quater, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle tre migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto."».

11.113

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 8» a: «promotore concessionario» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 8, sostituire le parole da: «L'avviso deve» *fino a* «dai predetti soggetti offerenti.» *con le seguenti:* «L'avviso deve contenere i criteri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte e, conseguentemente, alla scelta del promotore concessionario. Tali criteri sono comunque soggetti al rispetto delle regole del trattato CE, in particolare a quelle in materia di libera circolazione delle merci; di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento; nonché ai prin-

cipi generali di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, sottesi a tali norme.».

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono soppressi».

11.114

MONTINO, ZANDA, DONATI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, MANZELLA, PIZZINATO, BUDIN, VERALDI

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole da: «L'avviso deve» fino a «dai predetti soggetti offerenti» con le seguenti: «L'avviso deve contenere i criteri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte e, conseguentemente, alla scelta del promotore concessionario».

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 37-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono abrogati.».

11.115

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole da: «L'avviso deve» fino a «dai predetti soggetti offerenti.» con le seguenti: «All'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono soppressi.».

11.116

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

11.117

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 8 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono annullati gli effetti delle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi non contengano quest'ultima indicazione espressa».

11.118

MONTINO, ZANDA, DONATI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, MANZELLA, PIZZINATO, BUDIN, VERALDI

Respinto

Al comma 8, dopo le parole: «gli effetti sulle procedure in corso» aggiungere le seguenti: «ai sensi della legge 1º agosto 2002, n. 166.».

11.119

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 11.118

Al comma 8, dopo le parole: «gli effetti sulle procedure in corso» aggiungere le seguenti: «ai sensi della legge 1º agosto 2002, n. 166.».

11.120

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 37-bis, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli elenchi delle opere suscettibili di interventi presentati dai "promotori" devono essere resi pubblici dalle amministrazioni interessate attraverso la obbligatoria pubblicazione nella GUCE e nei relativi siti internet; nella GU della Repubblica Italiana e nei siti internet dei ministeri delle Infrastrutture e trasporti, Ambiente e tutela del territorio, Affari regionali, Politiche comunitarie; nei BUR delle regioni interessate e nei loro rispettivi siti internet."».

11.121

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. La realizzazione diretta di un'opera pubblica, ed in particolare di un'opera di urbanizzazione da parte di un titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato, a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, costituisce un «appalto pubblico di lavori» ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE. Qualora l'appalto superi la soglia di applicazione della direttiva, l'affidamento del medesimo deve avvenire nel rispetto delle procedure di messa in concorrenza previste dalla direttiva stessa; nel caso l'importo dei lavori sia inferiore a detta soglia, l'affidamento dei lavori è comunque soggetto al rispetto delle relative regole del trattato CE, in particolare a quelle in materia di libera circolazione delle merci; di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento; nonché ai principi generali di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, sottesi a tali norme».

ORDINE DEL GIORNO**G11.100 (già em. 11.100)**

FALOMI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2742, impegna il Governo ad interpretare il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2002 le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 e successive modificazioni.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.100

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"8-*quinquies*. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 3 dell'allegato XV, le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.

8-*sexies*. Fino a che non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-*quinquies* il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

8-*septies*. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-*quinquies* non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo del predetto decreto".

2. All'allegato XV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente:

"3. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro.

3.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.

3.2 La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura (velocità, pressione, eccetera) devono poter essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine, salvo che la rimessa in

moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.

3.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.

3.4 Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:

devono essere di costruzione robusta;

non devono provocare rischi supplementari;

non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;

devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;

non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro.".

3. Il datore di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma 1, capoverso 8-*quinquies*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli eventuali adeguamenti nei limiti delle proprie risorse finanziarie.».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n.549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica)

1. All'articolo 3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo

2003, in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.100

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Ritirato

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo in materia di custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 1999/22/CE, al fine di garantire una migliore tutela degli animali selvatici».

Conseguentemente, inserire la predetta direttiva 1999/22 nell'Allegato B.

12.0.101

CAMBURSANO, COVIELLO, D'AMICO, DONATI, GIARETTA, BASTIANONI,
CASTELLANI, BEDIN

Ritirato

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per recepimento delle direttive in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato)

1. Il Governo è delegato ad adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il recepimento delle seguenti direttive:

a) direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);

b) direttiva 2003/124/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione di mercato;

c) direttiva 2003/125/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi alle commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro venti giorni. Decorso tale ultimo termine, i decreti sono emanati anche in assenza del parere.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la più ampia trasparenza dei mercati finanziari, anche attraverso la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse tra i soggetti che operano negli stessi mercati, a tutela della fiducia degli investitori, con particolare riguardo alle persone fisiche che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari autorizzati;

b) garantire agli investitori, con particolare riguardo alle persone fisiche che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari autorizzati, un livello di informazione e di tutela adeguato alle circostanze e alla tipologia dell'investimento;

c) individuare l'ambito di applicazione della normativa di recepimento definendo le nozioni di informazione privilegiata, abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari ed i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni e i divieti della direttiva, tenendo conto delle disposizioni comunitarie di attuazione di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1;

d) ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2003/6/CE, individuare nella Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'autorità nazionale competente, disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le autorità competenti in materia di vigilanza sul sistema finanziario ed istituire presso la stessa un comitato consultivo con la partecipazione delle associazioni rappresentative degli emittenti di strumenti finanziari, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;

e) disciplinare le modalità per la cooperazione tra la CONSOB e le autorità estere al fine della repressione delle violazioni della normativa della direttiva e della circolazione delle informazioni, nonché dell'opposizione del segreto di ufficio;

f) disciplinare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB del relativo potere regolamentare, i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni comunitarie di applicazione di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1:

1) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera *c)*, anche in relazione all'individuazione delle prassi di mercato ammesse;

2) per gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione: 2.1) gli obblighi di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate; 2.2) le conseguenze del ritardo della divulgazione al pubblico, fermi restando l'obbligo di informare la CONSOB e il potere della medesima autorità di adottare le misure necessarie a garantire la corretta informazione del pubblico; 2.3) i casi in cui è possibile la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate senza obbligo di comunicazione al pubblico; 2.4) la tenuta di registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privilegiate; 2.5) gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da, o per conto di, persone che esercitano responsabilità di direzione nonché da, o per conto di, soggetti a queste ultime strettamente collegati, individuandone a tale fine la nozione;

3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e di trasparenza a carico di chiunque produce o diffonde ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie di investimento;

4) l'adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni strutturali intese a prevenire pratiche di abuso di mercato;

5) l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una

manipolazione del mercato, dell'obbligo di segnalare la circostanza alla CONSOB;

6) le modalità di diffusione da parte di istituzioni pubbliche di statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari in modo conforme ai principi di trasparenza e di correttezza;

7) i casi di inapplicabilità delle disposizioni adottate in recepimento della direttiva in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi o alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;

g) fermi restando i poteri di cui all'articolo 185, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire alla CONSOB gli ulteriori poteri di vigilanza e di indagine di cui all'articolo 12 della direttiva, prevedendo che tali poteri possano essere esercitati nei confronti dei soggetti vigilati e, mediante ricorso all'autorità giudiziaria, nei confronti degli altri soggetti non vigilati, stabilendo tra l'altro che la CONSOB possa:

1) per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della direttiva, avvalersi della collaborazione del Corpo della guardia di finanza;

2) richiedere, mediante ricorso all'autorità giudiziaria, informazioni relative al traffico telefonico, via INTERNET o per via telematica;

3) delegare ai gestori di mercati regolamentati il potere di sospendere la negoziazione degli strumenti finanziari oggetto di indagine;

h) prevedere la pena dell'arresto fino ad un massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine della CONSOB previsti dalla direttiva e la pena dell'ammenda non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 25 mila euro per i soggetti che non ottemperano nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ne ritardano l'esercizio delle funzioni, con aggravio della pena per i soggetti indicati nell'articolo 2638 del codice civile;

i) prevedere sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, che la CONSOB applica in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento, tenendo conto dei principi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

l) prevedere in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 20 mila euro e non superiori a un milione di euro, da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo. Prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 10 mila euro e non superiori a 200 mila euro. Per tali sanzioni escludere la facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

m) disciplinare i casi e le modalità con le quali dare pubblicità alle sanzioni irrogate;

n) prevedere che le misure e le sanzioni amministrative relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato includono la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali dei soggetti vigilati, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate e la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo;

o) per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi e qualitativi, in aggiunta alle sanzioni amministrative, prevedere la sanzione penale della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e non superiore nel massimo a cinque anni;

p) stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori, amministrativo e penale, e fissare norme di coordinamento dell'attività della CONSOB con quella dell'autorità giudiziaria, nonché disciplinare le forme di ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dalla CONSOB;

q) disciplinare l'imputazione della responsabilità delle violazioni di cui al presente comma, anche in relazione all'attribuzione di vantaggi alle società cui appartengono gli autori delle stesse;

r) prevedere norme transitorie che disciplinano gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono uniformemente incrementate nella misura del 5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 1, all'allegato B, ivi richiamato, inserire le seguenti direttive:

«2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);

2003/124/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione di mercato;

2003/125/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta

presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse».

12.0.102

MONTAGNINO, BEDIN, D'ANDREA, TREU, DATO, BATTAFARANO, CAVALLARO, COVIELLO, PIZZINATO, BUDIN

Respinto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per recepimento della direttiva 2003/18/CE che modifica la direttiva 2003/477/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il recepimento della Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2003/477/CEE del Consiglio, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi alle commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro venti giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'obbligo di abbassamento dei limiti di esposizione dei lavoratori alle fibre d'amianto, di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/477/CEE, come modificato dalla direttiva 2003/18/CE, prevedere che la misurazione del limite di 0,1 fibre per centimetro cubo in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore, sia effettuata stabilmente in tutte le fasi della lavorazione o estrazione, con frequenza regolare; l'adempimento degli obblighi di cui alla presente lettera non esclude in ogni caso, da parte del datore di lavoro, la piena ottemperanza dell'obbligo di predisporre tutte le misure per la riduzione dei rischi già previste dalla normativa vigente;

b) con riferimento alla disciplina della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto, prevedere il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nel-

l'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché il coinvolgimento della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4 della medesima legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono uniformemente incrementate nella misura del 5 per cento».

12.0.103

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2003, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)

1. Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Governo è delegato ad adottare, entro il 1° luglio 2005, con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per recepire la direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003, che modifica la citata direttiva 96/82/CE, nonché per introdurre, contestualmente, le disposizioni correttive necessarie per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2003-2014 avviata per recepimento non conforme della predetta direttiva 96/82/CE, apportando a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

IL RELATORE

Approvata

All'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: «e 2003/10/CE» con le seguenti: «, 2003/10/CE, 2003/6/CE, 2004/12/CE, 2003/124/CE e 2003/125/CE».

All'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «previsti dal comma 3 dell'articolo 1» con le seguenti: «previsti dai commi 3 e 7-bis dell'articolo 1».

All'articolo 6-bis, al comma 1, sostituire le parole: «della legge 31 ottobre 2003, n. 306» con le seguenti: «della presente legge».

DOCUMENTO

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003
(Documento LXXXVII, n. 4)**

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

(6-00063) (08 luglio 2004)

IL RELATORE

Approvata

Il Senato,

a conclusione dell'esame della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel corso del 2003,

esprimendo preliminarmente viva soddisfazione per il raggiungimento di un accordo politico sul Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, che doterà l'Unione di un atto che racchiude i previgenti Trattati e la Carta dei diritti, semplificando le procedure e dando una chiara gerarchia alle fonti ed agli strumenti giuridici dell'Unione, superando la suddivisione in pilastri, dotando le istituzioni di un ruolo rafforzato, anche e soprattutto in relazione alla politica estera, e infine attribuendo al Parlamento europeo la veste di co-legislatore;

ricordando come gran parte delle sue disposizioni siano state definite dalla Convenzione sul futuro dell'Unione la cui composizione preva-

lentamente parlamentare e il carattere parlamentare del suo funzionamento ha permesso di creare un vero spirito costituente al quale dobbiamo il salto di qualità rappresentato dalla struttura costituzionale del testo che oggi abbiamo di fronte;

rallegrandosi per la scelta della città di Roma per la firma del Trattato costituzionale il giorno 20 novembre 2004, che seguirà idealmente il Trattato istitutivo della Comunità europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

valutato peraltro che, in relazione all'allargamento ai Paesi dell'Est, in difetto di appropriati interventi correttivi, potrebbe determinarsi la perdita di ingenti risorse finanziarie per l'Italia, alla stregua degli attuali criteri di assegnazione dei fondi strutturali;

rilevato come, anche alla stregua di quanto esaminato nella Relazione in esame, emerga una sottovalutazione in ambito comunitario delle problematiche specifiche dell'agricoltura mediterranea;

ritenuto che in una Europa a 25 appare ancora più evidente l'esigenza di sviluppare reti transeuropee e forme integrate di trasporto, nel pieno rispetto dell'ambiente e della sicurezza, e che appare necessario porre grande attenzione alla questione dei valichi e dei corridoi, per garantire all'Italia una piena integrazione nel sistema dei trasporti continentali e per offrire all'Unione un ponte verso i settori strategici dell'area mediterranea;

manifestato inoltre l'auspicio di un forte rilancio della politica comunitaria nel campo della diffusione della cultura e del potenziamento della ricerca scientifica,

impegna il Governo:

per quanto riguarda la cooperazione nell'area mediterranea, ad adoperarsi per un rilancio del processo di Barcellona e per la concreta implementazione degli impegni da esso scaturiti, mediante l'instaurazione di un dialogo più assiduo con l'Assemblea parlamentare euromediterranea e con le comunità regionali e locali e promuovendo un loro più diretto coinvolgimento;

ad adoperarsi affinché si pervenga in tempi brevi alla costituzione della Banca euromediterranea e all'operatività della Fondazione euromediterranea per la promozione del dialogo fra le culture, dando seguito all'istituzione dell'Università del Mediterraneo, nella prospettiva del rafforzamento dei processi di convergenza dei sistemi formativi universitari, onde realizzare in concreto azioni di rilancio della diffusione della cultura e della ricerca;

ad appoggiare una candidatura italiana e, se possibile, una città del Mezzogiorno d'Italia, per la scelta della sede della Banca Euromediterranea;

a promuovere una revisione dei criteri per l'inserimento delle Regioni nelle aree «Obiettivo 1», tali da tener conto delle connotazioni con le quali le situazioni di squilibrio territoriale si presentano nel Mezzogiorno d'Italia, valutando la possibilità di considerare ai fini delle erogazioni

zioni, accanto al livello del reddito, anche altri indici, come la percentuale di disoccupazione sul territorio o l'insufficienza delle dotazioni infrastrutturali;

a valorizzare, nell'ambito della politica agricola comune, le esigenze dei prodotti agricoli tipici italiani e mediterranei e dello sviluppo rurale, promuovendo altresì un'agricoltura multifunzionale e di qualità rispondente alle esigenze dei consumatori, al fine di compensare la maggiore attenzione che in sede di riforma verrà data alle produzioni agricole continentali, preponderanti nei dieci Paesi entrati a far parte dell'Unione europea dal 1° maggio 2004;

per quanto riguarda le reti transeuropee di infrastrutture (TEN), ad adoperarsi affinché, nelle competenti istanze comunitarie, sia riconosciuto carattere prioritario all'insieme degli interventi previsti nell'ambito del corridoio 8 Bari-Durazzo-Varna – assicurando da parte della Commissione, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e delle altre istituzioni coinvolte il necessario sostegno ai programmi di infrastrutturazione ad esso attinenti, comprese, in particolare, le opere di raccordo fra Bari e Brindisi – e sia dato impulso alla concreta realizzazione delle opere ricomprese nel corridoio 5;

a rendere effettiva una politica dell'immigrazione europea, con l'invito all'Unione ed ai suoi Stati membri ad introdurre politiche d'integrazione volte ad assicurare, da un lato, il rispetto dei diritti e delle libertà degli immigrati legalmente residenti e, dall'altro, il rispetto da parte di questi ultimi degli obblighi legati alla cittadinanza e dell'insieme dei lavori della società che li accoglie.

Allegato B**Relazione orale del senatore Provera sul disegno di legge n. 2315-B**

Il disegno di legge di ratifica dell'accordo di associazione con la Croazia giunge in terza lettura al Senato e quindi all'attenzione della 3ª Commissione in seguito ad una modifica dell'anno nella clausola di copertura finanziaria.

Infatti, con l'articolo 3 del disegno di legge è autorizzata la spesa di euro 11.500 annui a decorrere dal 2004 e non più dal 2003 come era indicato nel testo già approvato da questo ramo del Parlamento.

In corrispondenza, al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Si tratta, dunque, di una mera modifica formale di cui prendere atto senza che sia necessario riesaminare il merito del provvedimento, rispetto al quale, peraltro, si erano registrati larghissimi consensi nel corso dell'esame in prima lettura.

Sen. PROVERA

Integrazione all'intervento del senatore Malabarba in dichiarazione di voto sull'articolo 1 del disegno di legge n. 2742

Anche la direttiva in materia di ricongiungimento familiare avrebbe meritato maggiore attenzione da parte del Parlamento italiano, dopo che il Consiglio europeo ha impiegato quattro anni per definirla. Dovremo invece limitarci al parere, non vincolante, sullo schema di decreto che sarà emanato dallo stesso Governo che ha varato la Bossi-Fini, una legge che noi abbiamo definito xenofoba e razzista, giudizio che ancora oggi riconfermiamo: difficile quindi immaginare un'interpretazione estensiva della direttiva che incoraggi quell'integrazione familiare che è posta come premessa alla direttiva stessa.

Il nostro parere su questa direttiva è negativo perché fissa condizioni ancora troppo penalizzanti per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.

Oltre al permesso di soggiorno ed a numerosi altri requisiti, viene richiesto al soggiornante che intenda chiedere il ricongiungimento familiare di dimostrare di avere una «fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile», una richiesta che nessuno sarebbe in grado di garantire, soprattutto a fronte di una legislazione, sia nazionale che europea, che scaturisce dalla dichiarata volontà di rendere difficile e precaria la vita dei migranti regolari, per impedire loro un progetto di vita a lungo termine. Inoltre, dalle testimonianze che ci giungono dalle associazioni che assistono gli immigrati, l'interpretazione che viene data della parola «fondata prospettiva» avviene sempre in forma restrittiva.

Sempre secondo la direttiva, gli Stati membri possono limitare il ricongiungimento familiare ai figli minorenni avuti con l'altro coniuge, discriminando così i figli dei matrimoni poligami; in caso di rottura del vincolo familiare, il permesso di soggiorno può essere negato al figlio maggiore non ancora in grado di ottenere un permesso di soggiorno per motivi diversi dal ricongiungimento familiare, esponendolo all'illegalità e all'espulsione; al fine di ottenere la prova dell'esistenza dei vincoli familiari dichiarati, il richiedente ed i suoi familiari possono essere sottoposti ad indagini e convocati per colloqui supplementari; l'assistenza sanitaria non rientra tra i diritti a cui hanno accesso i familiari del soggiornante, al quale viene anzi richiesto di dimostrare che dispone di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato.

Disposizioni insomma che non solo non facilitano il ricongiungimento familiare, ma che discriminano gli immigrati rispetto ai cittadini europei sul terreno dei diritti e che ostacola quella coesione economica e sociale che la Comunità europea aveva posto come uno degli obiettivi fondamentali.

Sen. MALABARBA

Dichiarazione di voto del senatore Monti sul disegno di legge n. 2742

Onorevoli colleghi, come sappiamo la riforma del Titolo V, Parte Seconda, della Costituzione muta la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, tanto nella fase di formazione che in quella di attuazione. Le disposizioni contenute nell'articolo 117, comma 5, regolamentano con fonte costituzionale la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla fase ascendente, disponendo la loro partecipazione, nelle materie di competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari.

Vi è stato un rafforzamento della competenza delle Regioni e delle Province autonome nell'attuazione degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che è chiamato ad usare il potere sostitutivo in caso di inadempienza delle stesse. L'articolo 120, comma 2, della Costituzione prevede il potere del Governo di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, anche, qualora, vi sia un mancato rispetto da parte di questi enti di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria.

Il sistema del riparto delle competenze trova quindi un accordo nel combinato disposto dei commi secondo e terzo del nuovo articolo 117: lo Stato ha la legislazione esclusiva nella materia dei rapporti dello Stato stesso con l'Unione Europea; le Regioni hanno una competenza legislativa concorrente nelle materie relative ai rapporti delle Regioni stesse con l'Unione Europea.

Le Leggi comunitarie sono provvedimenti assai sfaccettati nei loro contenuti (provvedimenti legislativi veramente *omnibus*), nel senso che trattano problematiche che investono tutti gli aspetti della vita sociale, politica ed economica del Paese: giustizia, agricoltura, trasporti, sistema previdenziale, servizi sanitari, generi alimentari, garanzie finanziarie, tutela dei prodotti, energia, diritti d'autore, telecomunicazioni, qualifiche professionali, acque, sicurezza, immigrazione.

È sufficiente un'elencazione degli atti-schemi di decreto legislativo sui quali anche in questa legislatura le Commissioni competenti hanno espresso il loro parere, da ultimo quello riguardante l'interoperabilità del sistema ferroviario europeo convenzionale, per rendersi conto di quanto la burocrazia europea ed i grandi interessi economico-finanziari modellino l'Europa.

Disposizioni, e talvolta imposizioni, che investono non solamente la grande industria e la piccola e media impresa, lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ma anche il fruitore dei servizi e dei prodotti: il cittadino dell'Unione.

L'azione legislativa dell'Unione Europea è visibilmente infatti sempre più pervasiva nell'impianto giuridico nazionale ed influisce su una miriade di situazioni ed attività dei singoli Stati. Disposizioni che spesso

compiono il loro ingresso nella quotidianità in sordina, ma che a poco a poco trasformano e condizionano economia e società.

Copiosa è quindi l'attività legislativa delle Camere che riguardano settori disciplinati dalla normativa dell'Unione Europea.

Se infatti per la 14^a Commissione il provvedimento di maggiore visibilità è costituito dalla Legge comunitaria annuale, quasi tutti i provvedimenti legislativi discussi dalle Camere fanno riferimento a disposizioni dell'Unione Europea.

Il Senato (e ricordo essere la prima volta che tale Legge viene esaminata dalla Commissione politiche dell'Unione Europea dopo la trasformazione della Giunta per gli affari della Comunità Europea in Commissione permanente) si esprimerà, anche quest'anno favorevolmente, con le modificazioni apportate, sul disegno di legge di recepimento ed applicazione interna delle disposizioni europee. Il provvedimento in esame disciplina materie varie della vita economica e sociale del Paese: dai prodotti fitosanitari ai fertilizzanti, dalle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi negli alimenti, dalle norme sulle emissioni di gas di scarico alle modifiche alla legge quadro in materia di lavori pubblici (legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni) ed al relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999), che scaturiscono dalla necessità di dare risposta ad alcune censure avanzate dalla Commissione Europea per violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato dell'Unione.

Di rilievo la delega al Governo ad introdurre sanzioni amministrative e penali per la violazione degli obblighi contenuti nella direttiva 91/414/CEE del Consiglio, concernente i prodotti fitosanitari, l'abrogazione dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in tema di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi.

Importanti inoltre le direttive di carattere sociale che riguardano la tutela della salute dei lavoratori e i diritti del cittadino, ovvero la prevenzione e tutela della salute dei lavoratori rispetto all'amianto, ai suoni molesti, la tutela dell'ambiente e delle acque, l'orario di lavoro e le ferie, l'informazione e partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese.

Il provvedimento segue una consolidata struttura interna: deleghe al Governo per adottare decreti legislativi di attuazione, in piena conformità, delle direttive comunitarie, con i relativi principi di delega; in considerazione dell'incisività della legislazione europea su quella nazionale, il Governo è altresì delegato ad adottare un Testo Unico per il coordinamento delle leggi e dei decreti legislativi che vertono su medesime materie; il Governo agisce in via sostitutiva e temporanea con propri interventi legislativi qualora le amministrazioni non statali non provvedano a disciplinare ciò che è di loro competenza in materia di diritto comunitario; si affida al Governo l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa; applicazione di disposizioni comunitarie; allegati contenenti le

direttive da recepire con o senza l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Sotto un profilo squisitamente politico una brevissima considerazione. Per la Lega Nord la partecipazione del nostro Paese all'Unione Europea deve basarsi quotidianamente sulla capacità del Governo di rappresentare nelle sedi decisionali europee la pluralità di interessi sociali, economici, territoriali e istituzionali che contraddistingue, rispetto agli altri Stati membri, la realtà del nostro Paese, ed in particolare quella Padana, operando quel necessario sforzo di sintesi in mancanza del quale la nostra posizione potrebbe in non pochi casi risultare indefinibile. Al tempo stesso, il Governo deve preoccuparsi di dare la massima visibilità ed un forte sostegno alle esigenze, anche minoritarie e per questo meritevoli di maggior tutela, del mondo produttivo e dei cittadini.

Il Governo deve tenere conto che l'Italia si caratterizza per la peculiarità del tessuto produttivo, sottoposto alle pressioni competitive del mercato unico, e per le disomogeneità sociali e territoriali. Queste caratteristiche devono essere tenute presenti in un momento nel quale il processo di allargamento dell'Unione Europea ridefinirà la mappa dei «punti deboli» del territorio dell'Unione e ridistribuirà le risorse comunitarie, modificando gli indirizzi di fondo della politica di coesione economica e sociale.

Crediamo che in tema di Unione Europea il Governo debba sempre essere in costante raccordo con il Parlamento, al quale spetta per Costituzione la rappresentanza democratica degli interessi nazionali.

Al Parlamento deve essere garantito un ruolo di peso nella partecipazione alla fase ascendente delle politiche e delle norme europee: il Parlamento è il luogo della rappresentanza generale ed è, pertanto, l'organo che più degli altri può contribuire alla definizione di una posizione chiara ed univoca da sostenere nel processo negoziale comunitario, soprattutto nei casi in cui il conflitto degli interessi sia più marcato. Tutto ciò evidentemente non toglie che spetti poi al Governo, nella sua responsabilità politica, rappresentare la posizione italiana nella sua veste finale.

La Lega Nord crede che si debba dare voce a tutti gli interessi e punti di vista, comprese le realtà locali, che, altrimenti, se non considerate in modo adeguato nel corso della fase ascendente, rischiano di riaffacciarsi prepotentemente nella fase discendente delle normative comunitarie, rallentandone il recepimento e moltiplicando il contenzioso, forte nella precedente legislatura, esistente nei confronti del nostro Paese.

Anche quest'anno l'attività delle Camere da un lato ha riaffermato il sostegno dell'Italia all'Unione Europea, dall'altro ha evidenziato la volontà di valutare con maggiore attenzione rispetto al passato ciò che questa partecipazione significa per l'Italia, la necessità di tutelare con maggiore determinazione gli interessi nazionali, nel senso di sostenere il sistema-Paese Italia-Regioni, quindi quelle posizioni utili a rafforzarlo.

Se infatti l'«andare d'accordo» significa applicare una politica di cedevolezza da parte dei Paesi membri, ciò non vuol dire rinunciare a discutere con determinazione per raggiungere il risultato migliore che l'Italia e le nostre Regioni possono ottenere in un processo di concertazione.

Per questo, se disciplinare il commercio secondo schemi qualificativi comuni che rendono l'articolo prodotto e venduto dall'Italia non dissimile da quello prodotto e venduto dalla Francia, un prodotto sicuro che soddisfa un *iter* produttivo disciplinato che può essere utile per tutelare il consumatore nella sua salute e nei suoi acquisti, l'omologazione ha in sé l'inquietante pericolo che tutto per esistere debba essere autorizzato. Per questo la Lega si oppone a quelle norme europee che possono con i troppi vincoli non favorire il benessere dei cittadini.

Sen. MONTI

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 2742. Articolo 1 nel testo emendato	215	214	005	135	074	108	APPR.
2	NOM.	DDL n. 2742. Articolo 3	188	184	003	181	000	093	APPR.
3	NOM.	DDL n. 2742. Em. 4.100, Bedin e altri	197	195	006	041	148	098	RESP.
4	NOM.	DDL n. 2742. Emm. 8.103 e 8.104, Donati e altri; Bedin e altri	191	190	004	053	133	096	RESP.
5	NOM.	DDL n. 2742. Em. 8.113, Donati e altri	200	199	005	059	135	100	RESP.
6	NOM.	DDL n. 2742. Em. 8.121, Donati e altri	193	191	003	056	132	096	RESP.
7	NOM.	DDL n. 2742. Em. 8.129, Donati e altri	195	194	002	057	135	098	RESP.
8	NOM.	DDL n. 2742. Em. 8.132a, Bedin e altri	188	187	002	049	136	094	RESP.
9	NOM.	DDL n. 2742. Em. 8.134, Bedin e altri	189	187	002	049	136	094	RESP.
10	NOM.	DDL n. 2742. Emm. 9.110 e 9.111, Turroni e altri; Vallone e altri	172	171	006	038	127	086	RESP.
11	NOM.	DDL n. 2742. Em. 11.108, Donati e altri	174	172	005	036	131	087	RESP.
12	NOM.	DDL n. 2742. Em. 11.116, Donati e altri	174	173	005	038	130	087	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0640 del 20-07-2004

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	DDL n. 2742. Em. 11.117, Donati e altri	174	170	004	032	134	086	RESP.
14	NOM.	DDL n. 2742. Emm. 11.118 e 11.119, Montino e altri; Donati e altri	178	176	004	039	133	089	RESP.
15	NOM.	DDL n. 2742. Em. 11.121, Donati e altri	179	177	003	039	135	089	RESP.
16	NOM.	DDL n. 2742. Articolo 11	194	193	005	135	053	097	APPR.
17	NOM.	DDL n. 2742. Articolo 12	187	184	005	173	006	093	APPR.
18	NOM.	DDL n. 2742. Em. 12.0.102, Montagnino e altri	200	199	003	057	139	100	RESP.
19	NOM.	DDL n. 2742. Em. 6.0.100/4, Cambursano e altri	190	189	005	051	133	095	RESP.
20	NOM.	DDL n. 2742. votazione finale	215	214	007	203	004	108	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0640 del 20-07-2004 Pagina 1

Totale votazioni 20

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 20																			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ACCIARINI MARIA.C	C		F		F		F		F											
AGOLIATI ANTONIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
AGONI SERGIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
AMATO GIULIANO		F	F		F	F														F
ANGIUS GAVINO												F		F	F	C	F	F	F	F
ARCHIUTTI GIACOMO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
ASCIUTTI FRANCO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
AYALA GIUSEPPE MARIA	C								F		F		F	F		C				
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
BATO DOSSI EMANUELA	C																			
BALBONI ALBERTO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	F	C	C	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F		F	C	C			F
BARELLI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BASILE FILADELFIO GUIDO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	F
BASSO MARCELLO				F	F	F	F		F	F								F	F	F
BASTIANONI STEFANO	C																	F	F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	F	F	F	F	F	F	F		F										F
BATTAGLIA GIOVANNI											F	F	F	F	F	C	C			F
BATTISTI ALESSANDRO				F	F										F	C				F
BEDIN TINO	C	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BERGAMO UGO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
BETTA MAURO	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
BETTONI BRANDANI MONICA			F		F											C	F	F	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
BIANCONI LAURA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
BOBBIO LUIGI	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
BOLDI ROSSANA LIDIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONATESTA MICHELE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
BONFIETTI DARIA	C	F	F								F	F	F							

Seduta N. 0640 del 20-07-2004 Pagina 2

Totale votazioni 20

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 20																			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BONGIORNO GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
BORDON WILLER																				F
BOREA LEONZIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
BOSCETTO GABRIELE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
BRUNALE GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRUTTI MASSIMO	C	F	F																	
BRUTTI PAOLO	C	F	F		F	F	F	F	F									F	F	C
BUCCIERO ETTORE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C		F	
BUDIN MILOS	C						F	F	F		F	F	F	F	C	F	F	F	F	
CADDEO ROSSANO	C			F	F	F	F		F	F		F			C		F	F	F	
CALDEROLI ROBERTO	F	F																		
CALLEGARO LUCIANO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
CALVI GUIDO	C	F	C																	
CAMBER GIULIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
CAMBURSANO RENATO	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F	F	F
CANTONI GIAMPIERO CARLO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
CARELLA FRANCESCO	C	F	A				F	F	F											A
CARRARA VALERIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
CARUSO ANTONINO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C	C	F	F			F
CASTAGNETTI GUGLIELMO	F	F	C							C	C				C		F	C		F
CASTELLANI PIERLUIGI	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CENTARO ROBERTO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C							F	C	C	F
CHERCHI PIETRO	F	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
CHINCARINI UMBERTO	F	F	C	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
CHIRILLI FRANCESCO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
CHIUSOLI FRANCO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F
CICCANTI AMEDEO				C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	F	C	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	F	F	C	C	C	C	C	C	C		C		C	C	C	F	F	C	C	F
CIRAMI MELCHIORRE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	

Seduta N. 0640 del 20-07-2004 Pagina 3

Totale votazioni 20

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 20																			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
COLLINO GIOVANNI	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
COMINCIOLI ROMANO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
COMPAGNA LUIGI	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
CONSOLO GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
CONTESTABILE DOMENICO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
CORRADO ANDREA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
CORTIANA FIORELLO																				A
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C					C	C	F
COVIELLO ROMUALDO	C	F	F	F			F			F		F	F	F	C	F	F	F		
COZZOLINO CARMINE	F	F	C	C	C		C	C	C				C	C	C	F	F	C	C	F
CREMA GIOVANNI	C	A	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	C	F	F	F	F
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO																	F	C	C	F
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	C	F	F	F	F
D'AMICO NATALE	C																			
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO												F	F	F	F	C	F	F	F	F
DANIELI FRANCO																			F	
DANIELI PAOLO	F	R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F		C	F
DANZI CORRADO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
DATO CINZIA					F					F				F	F	C	F			F
DEBENEDETTI FRANCO					F	F	F		F	F				F	F					F
DE CORATO RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
DEL PENNINO ANTONIO				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
DEMASI VINCENZO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
DE PAOLI ELIDIO	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F		
DE PETRIS LOREDANA	C						F	F	F	F									F	A
DE RIGO WALTER	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
DETTORI BRUNO				F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F

Seduta N. 0640 del 20-07-2004 Pagina 4

Totale votazioni 20

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 20																			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DE ZULUETA CAYETANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI GIROLAMO LEOPOLDO	C	F		F	F	F	F		F	F	F	F		F	F	C	F	F	F	F
D'IPPOLITO VITALE IDA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
DI SIENA PIERO MICHELE A.	C								F											
DONATI ANNA	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F	F	A
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
EUFEMI MAURIZIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
FABBRI LUIGI	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
FABRIS MAURO					F	F	F	F	F											F
FALCIER LUCIANO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
FALOMI ANTONIO	C	F	F															F	F	
FASOLINO GAETANO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
FASSONE ELVIO	C	F	C			F	F	F	F		F	F		F	F	C		F		F
FAVARO GIAN PIETRO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	F	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
FISICHELLA DOMENICO		F	C	C	C			C	C	C			C	C	C	F	F	C	C	
FLAMMIA ANGELO	C	F	C		F	F	F	F	F		F	F	F		F	C		F		F
FLORINO MICHELE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO			F	F	F					F									F	F
FORLANI ALESSANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORMISANO ANIELLO																				F
FORTE MICHELE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
FRANCO PAOLO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
FRANCO VITTORIA	C	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	C				
GABURRO GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
GAGLIONE ANTONIO	C	F	F	F	F	F	F	F	F									F	F	F
GARRAFFA COSTANTINO	C																			
GASBARRI MARIO	C		C	F	F	F	F	F	F	F									F	F
GENTILE ANTONIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F

Seduta N. 0640 del 20-07-2004 Pagina 6

Totale votazioni 20

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 20																			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MANUNZA IGNAZIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
MANZELLA ANDREA				F	F		F	F		F										F
MANZIONE ROBERTO			F		F	F	F	F	F							C				F
MARANO SALVATORE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
MARINI CESARE		F	C																	F
MARINO LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARITATI ALBERTO																		F	F	F
MARTONE FRANCESCO	C		F																	A
MASCONI GIUSEPPE	C		C	F	F	F	F	F		F									F	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
MELELEO SALVATORE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
MENARDI GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
MICHELINI RENZO	A	F	A	F	A	F	F	F		A	F	A		A		A	F	F	F	F
MINARDO RICCARDO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
MONCADA LO GIUDICE GINO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C																			
MONTALBANO ACCURSIO	C															C	F	F		
MONTI CESARINO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
MONTICONE ALBERTO	C	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	C	F	F		
MONTINO ESTERINO																				F
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	F	F	F	F	F	F		F			F					F	F	F	F
MORO FRANCESCO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C		F
MORRA CARMELO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORSELLI STEFANO	F	F	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	F	F	C	C	F
MUGNAI FRANCO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
MULAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	F	C	F	F													F	F	F
MUZIO ANGELO	C	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	C
NANIA DOMENICO			C		C	C	C	C	C											F
NESSA PASQUALE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
NIEDDU GIANNI	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F								F	F	F
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F

Seduta N. 0640 del 20-07-2004 Pagina 7

Totale votazioni 20

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 20																			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NOVI EMIDDIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
OCCHETTO ACHILLE				F																
OGNIBENE LIBORIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
PACE LODOVICO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
PAGLIARULO GIANFRANCO	C			F		F	F								C		F			
PALOMBO MARIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
PASCARELLA GAETANO	C				F										C		F	F	F	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PASQUINI GIANCARLO	C		F	F	F	F			F		F	F			F	C	C	F	F	
PASTORE ANDREA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
PEDRAZZINI CELESTINO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
PEDRIZZI RICCARDO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	A	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	F	C	C		
PELLICINI PIERO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C		F	
PERA MARCELLO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
PERUZZOTTI LUIGI	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
PESSINA VITTORIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
PETRINI PIERLUIGI	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PIANETTA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIATTI GIANCARLO	C	F	C	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
PILONI ORNELLA	C	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F		F	C	F	F			
PIROVANO ETTORE	F	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	
PIZZINATO ANTONIO	C				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
PONZO EGIDIO LUIGI	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
PROVERA FIORELLO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	C					F				F	F		F	F	C	A	F		A	
RIZZI ENRICO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	A	A	C	A	A	A					A	A	A						A	F
RONCONI MAURIZIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	

Seduta N. 0640 del 20-07-2004 Pagina 8

Totale votazioni 20

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 20																				
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ROTONDO ANTONIO	C	F	C	F	F	F		F	F	F										F	
RUVOLO GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
SALERNO ROBERTO				C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
SALINI ROCCO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
SALZANO FRANCESCO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
SANZARELLO SEBASTIANO																F	F	C	C	F	
SAPORITO LEARCO	F	F	C								C	C	C	C	C	F	F	C	C		
SCALERA GIUSEPPE	C												F	F	F	C		F	F	F	
SCARABOSIO ALDO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	F	C	C	C															F	
SCOTTI LUIGI	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
SEMERARO GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
SERVELLO FRANCESCO	F																			C	F
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
SODANO CALOGERO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
SODANO TOMMASO	C			F	F		F	F								C		F		C	
SOLIANI ALBERTINA					F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	C	F		F	F	
SPECCHIA GIUSEPPE	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
STANISCI ROSA	C	F	F	F	F	F	F	F		A	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
SUDANO DOMENICO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	A	F	
TAROLLI IVO							C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
TATO' FILOMENO BIAGIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
TESSITORE FULVIO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F							F	F	F		
THALER HELGA	A	F	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A		
TIRELLI FRANCESCO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
TOFANI ORESTE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C		F	
TOGNI LIVIO	C							F													
TOMASSINI ANTONIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
TONINI GIORGIO	C	F	C	F	F	F	F		F			F	F	F		F	F				

Seduta N. 0640 del 20-07-2004 Pagina 9

Totale votazioni 20

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 20																			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TRAVAGLIA SERGIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
TREDESE FLAVIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
TREMATERA GINO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
TREU TIZIANO										F					C		F	F		
TUNIS GIANFRANCO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
TURCI LANFRANCO						F												F		
TURRONI SAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ULIVI ROBERTO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
VALDITARA GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
VALLONE GIUSEPPE	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F		F	F
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	C			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
VICINI ANTONIO	C	F	F	F	F	F	F	F	F		F		F	F	F	C	F	F	F	F
VILLONE MASSIMO	C			F	F	F														
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F				F	F	C	A	F	F	F
VITALI WALTER	C		F							F										
VIVIANI LUIGI	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F		C	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
ZANCAN GIAMPAOLO	C		F	F	F					F						C	F	F		A
ZANOLETTI TOMASO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
ZAPPACOSTA LUCIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	C	F	F	F	F	F		F	F	F						C	F	F	F	
ZICCONI GUIDO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C		F	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 4ª Commissione permanente Difesa

in data 20/07/2004 il Senatore Pascarella Gaetano ha presentato la relazione unica sui disegni di legge:

– Sen. Bedin Tino

«Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943» (1341)

– Sen. Ronconi Maurizio

«Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 277, recante conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943» (2211)

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 16 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», la relazione, riferita all'anno 2003, sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni nell'archivio informatico (*Doc. LIV*, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 6ª Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 luglio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale al dott. Valentino Chiumarulo, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 15 luglio 2004, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 222, n. 223 e n. 224 dell'8 luglio 2004, depositate

nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente:

dell'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. Detto documento (*Doc. VII, n. 139*) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a Commissione permanente;

dell'articolo 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto. Detto documento (*Doc. VII, n. 140*) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a Commissione permanente;

dell'articolo 144, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull'istanza di riabilitazione decorre dalla affissione della sentenza stessa anziché dalla sua comunicazione. Detto documento (*Doc. VII, n. 141*) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 14 luglio 2004, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

del Fondo di assistenza per i finanziari (FAF), per gli esercizi 2001 e 2002 (*Doc. XV, n. 251*). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente;

della Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CON-SAP), per gli esercizi 2001 e 2002 (*Doc. XV, n. 252*). Detto documento

è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente;

dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), per gli esercizi 2002 e 2003 (*Doc. XV, n. 253*). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo III Collegio, con lettera in data 13 luglio 2004, ha inviato, copia della deliberazione n. 24/CONTR/CL, adottata dalla Corte stessa nell'adunanza del 27 maggio 2004, concernente il contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigente del comparto agenzie fiscali (Atto n. 528).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente.

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 15 luglio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 12/2004/G concernente gli esiti dell'indagine condotta in materia di «Rischi di evasione fiscale e di elusione dei controlli sanitari connessi alla commercializzazione delle carni. Verifica dei risultati dell'attività amministrativa di controllo svolta» (Atto n. 529).

Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente.

Interrogazioni

DONATI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il CIPE con delibera 5 dicembre 2003, n. 120, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 2004, ha approvato il progetto preliminare e reso giudizio di compatibilità ambientale positivo, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e secondo le procedure del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, della linea AV/AC Milano Verona;

tale giudizio è corredato dall'Allegato A, che presenta nella prima parte numerose prescrizioni del CIPE relative al progetto definitivo, la cui

approvazione è condizionata (come si legge al punto 1.3 della delibera) al reale rispetto delle indicazioni vincolanti del comitato interministeriale;

al punto 1 della prima parte dell'Allegato A della delibera del CIPE n. 120/2003 è dichiarato che «Si prende atto che il progetto dell'AV depositato non tiene conto della presenza della affiancata prevista autostrada direttissima Milano-Brescia in quanto il relativo progetto non era all'epoca disponibile (...)»;

sempre al punto 1 della prima parte dell'Allegato A della delibera del CIPE n. 120/2003 è prescritto che «la nuova infrastruttura ferroviaria AV/AC deve essere progettata al livello definitivo in modo unitario e integrato con le infrastrutture autostradali in corso di progettazione quali il raccordo autostradale diretto Brescia-Milano (direttissima Milano-Brescia), l'ex strada statale n. 11, primo lotto, e il raccordo tra il casello di Ospitaletto (A4) e il nuovo casello di Poncarale (A21) e l'aeroporto di Montechiari (raccordo Ospitaletto-Montechiari)»;

inoltre sempre nella prima parte dell'Allegato A della delibera del CIPE si prescrive che «Per le menzionate infrastrutture stradali e per l'infrastruttura esistente autostrada A4 Torino-Venezia, nei tratti in parallelismo con la ferrovia AV, il progetto definito della AV dovrà garantire la definizione puntuale di tutte le opere viarie, delle opere connesse e complementari e delle opere di mitigazione ambientale»;

a conferma di quanto siano rilevanti le carenze degli elaborati presentati e le modifiche richieste al progetto preliminare, nelle prescrizioni di cui alla prima parte dell'Allegato A della delibera del CIPE n. 120/2003 al progetto definitivo si rileva che al punto 2.1, relativo all'aeroporto di Montichiari, si rimanda a un progetto integrato ancora in fase di definizione da parte della regione Lombardia relativo all'area di Montichiari; al punto 2.2, relativo all'affiancamento dell'autostrada direttissima Milano-Brescia, si segnalano delicati problemi tecnici relativi alla presenza della trincea autostradale a fianco del rilevato ferroviario tali da indurre al punto *d*) a chiedere ad Anas, concedente della direttissima Milano-Brescia, garanzie relative alla sicurezza e alla stabilità del rilevato ferroviario; al punto 3.1, relativo al progetto dell'autostrada direttissima Milano-Brescia, all'epoca non conosciuto, si chiede di fare approfondimenti relativi a perlomeno 13 interferenze tra la linea ad AV e svincoli, varianti e aree di servizio della progettata autostrada;

in relazione all'impatto sull'ambiente sono segnalati al punto 10.1 della prima parte dell'Allegato A della delibera del CIPE n. 120/2003 rilevanti ricadute nei territori dei parchi del Serio e dell'Oglio e sono prescritte modalità attuative degli interventi, anche relativi a misure di mitigazione/compensazione, da concordare con gli enti gestori;

in relazione all'impatto sul paesaggio, con riferimento particolare al punto 10.3 e al punto 15.2 della prima parte dell'Allegato A della delibera del CIPE n. 120/2003, le prescrizioni rimandano ad una serie di approfondimenti progettuali e di piani particolareggiati per le aree vincolate del complesso conventuale e del santuario della Madonna del Frassino,

Forte Bacotto, complesso edilizio Corte Mando di Ferro, nonché del fiume Tione e dell'ospedale di Treviglio;

in relazione all'impatto sull'assetto idrogeologico, trattato al punto 7 della prima parte dell'Allegato A della delibera del CIPE n. 120/2003, viene rilevato che «il tracciato interessa aree caratterizzate dalla presenza di fontanili, punti di captazione destinati al consumo umano e zone ad elevata vulnerabilità: pertanto, in corrispondenza di questi ambiti, dovranno essere effettuati approfonditi studi idrogeologici finalizzati tra l'altro a determinare eventuali interferenze negative in termini di qualità delle acque, di eventuali variazioni indotte al regime delle falde sotterranee»;

considerato che:

il WWF Italia, che ha presentato nei termini previsti dalla legge per la procedura di valutazione di impatto ambientale osservazioni al progetto preliminare, aveva rilevato, con riferimento alle componenti citate nelle prescrizioni, che lo studio di impatto ambientale, nella parte riguardante il quadro di riferimento ambientale, presentava numerose carenze, tra le quali vengono rilevate: *a)* l'assenza del programma di monitoraggio ambientale previsto dalla normativa vigente; *b)* l'assenza della mappa degli acquiferi; *c)* l'assenza di una valutazione di incidenza dei siti della Rete Natura 2000; *d)* le carenze nel censimento e nell'individuazione dei vincoli paesaggistici e storico-culturali; *e)* la mancanza dello studio di ecobilancio previsto dal piano d'area «Quadrante Europa»;

le prescrizioni e le misure compensative vengono calcolate prudenzialmente «in via di larga massima in attesa dello sviluppo della progettazione definitiva» in 384,1 milioni di euro, come si legge negli ultimi 5 punti delle premesse della delibera del CIPE n. 120/2003, che devono essere aggiunti alla previsione di spesa di 4.720 milioni di euro per la realizzazione della linea ad AV Milano-Verona (per complessivi 112 km circa) richiamata nella delibera del CIPE n. 120/2003 e ai costi delle attività da avviare in via anticipata, valutati complessivamente in 1.152 milioni di euro, da impiegare negli anni 2004-2005;

ciò comporta che la sola linea ad AV Milano-Verona presenterebbe un costo di 6.256,1 milioni di euro (ovvero circa 6,2 miliardi di euro), quando nella delibera del CIPE n. 121/2001, primo programma delle infrastrutture strategiche, per la realizzazione dell'asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione-Kiev (Torino-Trieste) il costo previsto dell'intera linea trasversale ad AV era stato stimato a 7,9 miliardi di euro;

nelle premesse della delibera del CIPE n. 120/2003, al quart'ultimo punto, quasi a giustificare il costo complessivo dell'opera e la copertura di tali spese (comprensivo dei costi indotti dalle prescrizioni, dalle mitigazioni e dalle opere connesse da avviare in via anticipata) viene impropriamente richiamata, oltre alla delibera del CIPE n. 78/2003 riguardante il terzo valico dei Giovi, la delibera del CIPE n. 103/2003 relativa al piano delle priorità degli investimenti previsti nel contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le ferrovie dello Stato Spa, nella quale semplicemente si rimanda alla definizione di un nuovo *Addendum* al contratto di programma di RFI ancora non approvato;

la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano, di cui è stata data comunicazione formale lo scorso 20 aprile, in riferimento al contrasto tra la normativa comunitaria e la limitazione delle procedure partecipative, previste dalla nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale per le cosiddette infrastrutture strategiche di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Infatti la Commissione europea ritiene che nel caso di rilevanti modifiche del progetto preliminare ricorra l'obbligo, e non la semplice opportunità come previsto dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, di ripubblicare il nuovo progetto definitivo perché sia esperita una nuova procedura di valutazione ambientale,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio ritenga ammissibile, viste le lacune e le omissioni dei quadri di riferimento programmatico, progettuale e ambientale emerse e rilevate nella delibera del CIPE n. 120/2003 (che devono essere redatti ai sensi delle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, cui l'art. 18 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, fa esplicito riferimento), che la Commissione speciale VIA per le opere strategiche abbia potuto esprimere un parere tecnico favorevole;

se il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio non ritenga accettabile che il CIPE abbia potuto dare giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, secondo le procedure di cui agli articoli da 17 a 20 del medesimo decreto legislativo, in mancanza di informazioni e analisi sufficienti a far valutare il progetto preliminare e a individuare «gli effetti diretti e indiretti» del progetto e le «sue principali alternative»;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga corretto che il CIPE abbia approvato, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il progetto preliminare dell'AV Milano-Verona quando questo, come risulta chiaramente dalle prescrizioni contenute nella prima parte dell'Allegato A della delibera n. 120/2003, manca di parti essenziali relative all'affiancamento della direttissima autostradale Milano-Brescia il cui progetto all'epoca della redazione della delibera del CIPE era sconosciuto;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ritenga che il progetto preliminare soddisfi gli *standard* della fattibilità ambientale prevista dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga congruente che il CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, approvi un progetto preliminare per la linea ad AV Milano-Verona che, rispetto a stime del 2001, comporta un aumento del 30% dei costi per ora solo prudenziale (comprensivo dei costi indotti dalle prescrizioni, delle mitigazioni e delle opere connesse da avviare in via anticipata), pari ad oltre il 90% dell'investimento previsto per la costruzione dell'intero

asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione-Kiev (Torino-Trieste) nella delibera del CIPE n. 121/2001;

se il Presidente del Consiglio dei ministri, considerati i fatti sopra descritti, intenda dare seguito all'impegno assunto con la delibera del CIPE n. 103/2003, che al punto 2.3 stabiliva che «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come anticipato nelle proprie relazioni, provvederà ad attivare una specifica indagine sulle cause che hanno determinato, specie negli ultimi tempi, l'accentuarsi dei fenomeni degli incrementi di costo e, non appena possibile, relazionerà sulle risultanze dell'indagine medesima (...)», rendendo pubblici al più presto i risultati dell'indagine;

se il Ministro dell'ambiente e per la tutela del Territorio e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, date le rilevanti modifiche del progetto preliminare richieste dal CIPE nell'Allegato A, prima parte, della delibera n. 120/2003, non ritengano di prevedere comunque una nuova pubblicazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

(3-01687)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CORTIANA, MARTONE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

è in fase finale di concessione, da parte del Comune di Genova, la licenza edilizia per la costruzione di un'autorimessa multipiano, interamente sopraelevata, per circa 180 *box* auto, su terreno comunale in concessione a privati, intervento *ex art. 7* legge regionale 1997, delibera cc n. 95 del 13/7/2000, deliberazione Giunta comunale n. 893 del 18/7/2002- seduta referente del 15/4/2003, localizzato presso Passo Caporale Barsanti, Genova;

la topografia dell'area in questione è complessa e sfalsata su vari livelli; la nuova costruzione si innesterà in un insieme di strade in salita che portano dal centro storico di Genova alla zona collinare (Castelletto) ed andrà a coprire un tratto di strada (Passo Barsanti) sopra la quale ci saranno cinque piani di *box*, che verranno venduti a prezzo di mercato: neanche un *box* sarà sotterraneo;

la zona oggetto dell'intervento – Passo Barsanti con le vie adiacenti (via Caffaro, via Acquarone, via Cancelliere), il Ponte Caffaro (che è monumento vincolato) ed i muraglioni (con le ex rimesse per le vetture a cavalli inserite tra le arcate) – costituisce un complesso urbanistico ottocentesco omogeneo ben conservato e pregevole. I tanti metri cubi di nuova edificazione, interamente sopraelevati (corrispondenti a tre palazzi affiancati), cambieranno per sempre la fisionomia della zona. Dai dati di progetto disponibili in Comune si prefigura un preoccupante impatto visivo per il riempimento della valletta che ospita le strade citate;

rilevato che:

un intervento di edificazione (e di tale dimensione) in una zona ottocentesca di pregio ne stravolge l'immagine consolidata e coerente. I palazzi circostanti verranno sepolti dalla massa di nuovo cemento. La copertura della strada Passo Barsanti con una struttura interamente fuori superficie sarà un vero e proprio obbrobrio urbanistico che riempirà con un volume enorme di forma monolitica e geometria squadrata, aliena al contesto architettonico, l'area circostante; il tutto a Genova, città europea della cultura 2004;

la sistemazione viaria della zona e il Ponte Caffaro, di fine Ottocento, rivelano particolare qualità di progettazione ed esecuzione che costituiscono un importante valore monumentale; inoltre il Ponte Caffaro è vincolato *ope legis*;

i punti di vista sul Ponte Caffaro nella sua ardua monumentalità si hanno scendendo da via Acquarone o scendendo da via Cancelliere o da Passo Barsanti. L'edificazione dell'autosilo di cinque piani stravolge completamente l'assetto della valletta per chi la osservi da Ponte Caffaro compromettendone l'integrità d'insieme, ma ancor più gravemente impedisce il «diritto di godimento» del bene culturale di Ponte Caffaro, non più percepibile nel suo insieme dai punti di osservazione sopraindicati; anche gli arconi che caratterizzano il muraglione di levante, pur separati da un breve distacco, vengono totalmente oscurati dalla nuova costruzione;

i parcheggi nelle città per legge (legge n. 122/89, cosiddetta «legge Tognoli») devono essere sotterranei e non devastare i centri storici. La scelta di costruire *box* è costosa, dannosa per l'ambiente e poco efficace; il problema dei parcheggi si risolve costruendo invece posti auto sotterranei. Alcuni cittadini del quartiere, costituitisi in Comitato, hanno riassunto in quattro esposti al Comune le ragioni del loro dissenso a tale costruzione, relativi il primo al progetto di massima e gli altri tre ai progetti esecutivi successivi;

evidenziato che a partire dalla Conferenza dei servizi iniziata nell'aprile 2003 il progetto è stato successivamente modificato due volte: nella prima variante è stato sostituito il rivestimento (da vetro a mattoni) ed è stata modificata la passerella di accesso di via Cancelliere, eliminandone i due piani sopraelevati; nella seconda variante è stato modificato l'ultimo piano, rendendone il tetto un piano inclinato parallelo al livello della via Acquarone (invece che a gradoni orizzontali) e diminuendone il volume in quanto le rampe di accesso ai *box* sono a cielo aperto (invece che al coperto). In tutte le ipotesi sono sempre stati cinque i piani dell'autosilo. Italia Nostra ha chiesto alla Sovrintendenza di impedire questa opera, definendola «scempio». WWF e Legambiente si sono dichiarati assolutamente contrari,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro intenda prendere per verificare la possibilità di ridurre l'impatto sull'area di alto valore storico;

se non intenda attivare presso la Sovrintendenza una verifica della fattibilità dell'opera e della sua congruità con la preservazione dell'area.

(4-07096)

MINARDO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Considerato:

che i recenti dati dell'osservatorio Ismea-Mipaf (Istituto per i mercati agricoli – Ministero delle politiche agricole e forestali) sono oltremodo scoraggianti, in quanto risulta un andamento negativo relativamente ai prodotti orticoli, con cali di prezzi che si registrano, oltre che all'origine, anche nei mercati all'ingrosso;

che tutto ciò ha suscitato forti preoccupazioni tra i commissionari ortofrutticoli della provincia di Ragusa per il calo generale delle quotazioni, da imputare anche alla forte concorrenza europea ed extracomunitaria;

ritenuto che si registra una forte speculazione sui prezzi da parte della grande distribuzione;

considerato che comunque la produzione dei prodotti orticoli nel territorio ibleo è di elevata qualità,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda provvedere immediatamente stabilendo nuove norme che disciplinino un prezzo intermedio per agevolare sia i produttori che i consumatori al fine di eliminare l'enorme divario esistente tra i prezzi dei mercati iblei e quelli del Nord, che allo stato attuale comporta perdite economiche per i produttori ortofrutticoli e per i commissionari che non riescono a coprire i costi di produzione;

se si ritenga di attuare una maggiore vigilanza sulla grande distribuzione e sui passaggi intermedi dei prodotti che arrivano ai grandi mercati;

se si intenda prevedere norme per bloccare l'ingresso di prodotti provenienti da altri paesi, evitando un'ingiusta concorrenza con le produzioni italiane, che sono di elevata qualità.

(4-07097)

VIZZINI, CARRARA. – *Ai Ministri per le politiche comunitarie, degli affari esteri e delle attività produttive.* – Premesso che:

nella riunione dell'Aspen tenutasi alla metà di giugno scorso e dedicata al tema «Tra libero commercio e protezionismo, quali scelte per il mercato globale», la Cina e la competizione che essa esercita sui prodotti del «Bel Paese» sono divenute il tema principale della discussione. L'economista Alberto Quadrio Curzio in questa occasione ha affermato che la nostra economia è quella più «sfidata» del mondo dall'aggressività commerciale cinese: nel 1990 i principali prodotti del *made in Italy* coprivano il 22% delle importazioni europee e la Cina il 3%; nel 2002 l'Italia è scesa al 13% e la Cina è salita al 12%;

il Fondo monetario internazionale ha dedicato alla Cina un capitolo del suo Annual Report 2003, uscito all'inizio di giugno 2004, in cui ha

evidenziato che nell'arco degli ultimi 20 anni essa è diventata la sesta potenza economica al mondo (prima dell'Italia) e la quarta nel commercio internazionale, con un ritmo di crescita annuale che supera il 9%;

anche l'FMI esprime «significative preoccupazioni» a livello internazionale sul ruolo della Cina, la cui crescente competizione può effettivamente indebolire il sistema manifatturiero dei paesi industrializzati;

l'Fmi ha invitato perciò i paesi, industrializzati e non, a mettere a punto riforme strutturali e flessibilità, e a trarre vantaggio dagli effetti benefici che la crescita della Cina avrà sulla produttività. La crescita della domanda interna cinese, e conseguentemente delle sue importazioni, porterà in questo modo importanti vantaggi ai produttori internazionali;

nel 2003 l'interscambio commerciale cinese ha infatti registrato un notevole incremento (+ 37,1%) ed ha portato il valore totale delle merci scambiate a più di 850 miliardi di dollari statunitensi. La Cina ha registrato per il sesto anno consecutivo un attivo commerciale che nel 2003 è stato di 25,6 miliardi di dollari statunitensi;

le importazioni sono cresciute del 40% per un valore di 412,8 miliardi di dollari statunitensi. Il Giappone continua ad essere di gran lunga il primo Paese fornitore, seguito a lunga distanza da Taiwan, Sud Corea e USA. L'Italia si è posizionata al 14° posto della graduatoria generale e al 3° posto tra i Paesi dell'Unione europea dopo Germania (5ª) e Francia (12ª);

le esportazioni sono cresciute del 34,6%, quindi meno delle importazioni, per un valore di 438,4 miliardi di dollari statunitensi. Gli USA continuano ad essere il primo mercato di destinazione, con una quota del 21%, seguiti da Hong Kong e Giappone. L'Italia ricopre la 10ª posizione tra i Paesi di destinazione dell'*export* cinese ed è solo quarta come sbocco commerciale della Cina in Europa, dopo Germania (5ª), Olanda (6ª), Regno Unito (7ª);

i dati sull'interscambio cinese sono stati per esempio di recente commentati dal Presidente dell'ICE, che ha sottolineato che la Germania sta realizzando un *boom* di *export* proprio grazie all'incremento del suo *export* in Cina;

diversamente dalla Germania, l'Italia non sta sfruttando efficacemente l'apertura del mercato cinese e ha visto ridursi la sua quota di mercato dall'1,56% del 2001 all'1,23% del 2003 perché, pur essendo l'*export* italiano verso la Cina aumentato in termini di valore assoluto dal 1999 ad oggi di circa l'80%, nel periodo 2001-2003 l'incremento del nostro *export* del 14,2% è stato inferiore rispetto all'aumento delle importazioni cinesi del 21,2% dal mondo;

l'interscambio Italia-Cina nel 2003 ha superato i 13 miliardi di euro, il valore più alto mai realizzato, evidenziando un consistente e crescente *deficit* commerciale italiano, che ha raggiunto nel 2003 i 5,7 miliardi di euro (4,3 miliardi nel 2002);

l'ultimo comunicato stampa sul commercio estero verso i paesi extra-UE segnala tuttavia un miglioramento del nostro saldo. A maggio 2004 le esportazioni sono aumentate del 10,5% rispetto a maggio 2003, mentre

le importazioni sono cresciute dell'8%. Il saldo è positivo per 94 milioni di euro (- 119 a maggio 2003). Il dato delle esportazioni di maggio (+ 10,5%) è per la terza volta nell'anno positivo dopo il + 13,3% di marzo e il 12,9% di aprile. Nell'anno però è particolarmente alto anche il dato delle importazioni di maggio (+ 8%), il dato più alto dal marzo 2003 quando si registrò un + 12,4%. A questo miglioramento ha contribuito anche l'aumento delle nostre esportazioni verso la Cina (+22,2%);

gli investimenti esteri in Cina sono aumentati nel 2003 dell'1,44% (pari a 53,5 miliardi di dollari statunitensi) per gli IDE erogati e del 39% (115 miliardi di dollari statunitensi) per quelli concordati. La Cina così si conferma primo beneficiario di IDE al mondo;

tra i paesi europei investitori in Cina è stata confermata la quinta posizione dell'Italia. Secondo l'ICE le aziende italiane operanti in Cina, con una presenza diretta, sono circa 500. È in forte sviluppo la presenza di banche, società di spedizione, studi legali e di consulenza, ma i principali settori di destinazione degli investimenti italiani restano l'automobilistico, il tessile-abbigliamento, il meccanico, il chimico farmaceutico e quello dei servizi;

è interessante notare che il 75% degli investimenti censiti risulta essere erogato dalle grandi imprese, solo il 10% dalle piccole e medie imprese ed il restante 15% da società italiane con sede all'estero. La forma societaria più usata dagli imprenditori italiani è la *joint venture*, con una preponderanza di partecipazioni maggioritarie cinesi (54%), il 27% a controllo italiano e le restanti a partecipazione paritetica, mentre gli altri investitori stranieri preferiscono invece la costituzione di società a totale partecipazione straniera. Questo dato è interessante perché indica che prevale ancora un atteggiamento timoroso tra le nostre imprese nei confronti del mercato cinese, malgrado il potenziamento degli strumenti disponibili o la creazione di nuovi *tool* (ad esempio, l'apposito fondo di *venture capital* messo a disposizione dalla Simest) per favorire l'espansione delle imprese italiane in questo mercato. Questo atteggiamento è più che comprensibile di fronte alle sfide che pone la Cina, spesso accusata di ricorrere alla concorrenza sleale e di essere accondiscendente di fronte ad un problema di contraffazione diffusa che minaccia direttamente e seriamente i nostri operatori;

per quanto concerne i due aspetti del problema della contraffazione (contraffazione di prodotti *made in Italy* e importazione illecita in Italia di prodotti copiati e non omologati) va osservato preliminarmente che fenomeni illegali di contraffazione esistono anche nel nostro Paese, ma alimentano essenzialmente il commercio ambulante e non hanno ripercussioni sui mercati internazionali;

si possono portare invece ogni giorno nuovi dati sull'ampiezza e sul moltiplicarsi dei «fronti» di questa «guerra» commerciale: in merito a questa problematica il Vicepresidente della Fondazione Edison, Marco Fortis, ha tenuto un autorevole e ben documentato intervento al convegno tenutosi a Milano lo scorso 5 dicembre, dal significativo titolo «Globalizzazione e concorrenza asimmetrica: il caso Cina». Fortis ha illustrato gli

aspetti che caratterizzano la duplice natura della concorrenza cinese: essa consiste non solo nella concorrenza illegale (commercio di prodotti non omologati e pirateria), ma anche e soprattutto nella concorrenza asimmetrica, definita tale in quanto connotata fundamentalmente dalla mancanza di reciprocità negli scambi commerciali internazionali. L'asimmetria è data da:

– *dumping* valutario (la valuta cinese è artificiosamente ancorata al dollaro, a tutto svantaggio del cambio con l'euro; alcuni esperti hanno calcolato il differenziale competitivo dovuto alla mancata rivalutazione del remimbi rispetto al dollaro come pari addirittura al 50%; lo scorso 24 giugno anche il direttore generale dell'FMI ha invitato i Cinesi a introdurre una maggiore flessibilità dei cambi);

– forti sussidi all'*export*;

– *dumping* sociale e ambientale (i costi delle merci cinesi sono inferiori anche perché non tengono conto del rispetto di regolamentazioni in materia di lavoro e ambiente che in Occidente sono considerate uno *standard* minimo acquisito);

i dati sulle dimensioni della concorrenza illegale cinese (contraffazione e esportazione di prodotti che non rispettano le norme CE, spesso con gravi rischi della salute) sono allarmanti. L'immissione sui mercati internazionali di prodotti contraffatti che non rispettano gli *standard* per la sicurezza e la qualità può esporre i consumatori anche a danni per la salute (si consideri solo il fatto che la Cina è ai primi posti tra i contraffattori di giocattoli e apparecchi e materiale elettrico, secondo gli accertamenti delle dogane dell'Unione europea del primo semestre del 2003), e a un conseguente, gravissimo danno di immagine nel momento in cui si tratta di prodotti difettosi e scadenti che tuttavia sono spacciati come *made in Italy*;

la contraffazione poi danneggia moltissimo gli operatori italiani che lavorano sul mercato cinese. Si pensi all'arredo e al *design* italiani commercializzati in Cina: in questo caso i contraffattori si avvantaggiano della mancanza di consapevolezza del *brand* in quella fascia di consumo che si può permettere il prodotto di alta qualità ma compra quello falso perché, banalmente, non lo conosce bene e non lo sa distinguere dal vero. Questo problema potrebbe toccare anche – con conseguenze molto più serie – anche il settore dell'agroalimentare, dal momento che è stata regolamentata e liberalizzata l'importazione di salumi e insaccati italiani (cui finora era impedito l'ingresso sul mercato cinese) grazie al *memorandum* firmato a Roma il 2 luglio 2004 dal nostro Ministro della salute. È necessario però adesso apprestare controlli e vigilare che questi prodotti non vengano «copiati»;

i cinesi si difendono dalle accuse di non fare abbastanza per contrastare il fenomeno della contraffazione e al Seminario sugli investimenti Italia-Cina organizzato a Roma il 6/7 maggio 2004 il rappresentante del Trade Mark Office cinese, Zheng Chunxi, ha illustrato gli importanti cambiamenti occorsi nella legislazione in materia;

negli ultimi anni la Cina ha modificato la legge sui marchi della Repubblica popolare cinese e le norme di attuazione della legge sui marchi della Repubblica popolare cinese, conformandosi così alle esigenze di crescita dell'economia socialista di mercato e agli obblighi derivanti dall'ingresso nel WTO; inoltre, nel 2003 ha pubblicato tre importanti pacchetti di norme stabilite dagli uffici generali di amministrazione dei marchi di fabbrica, i regolamenti per il riconoscimento e la tutela dei marchi famosi, i criteri di registrazione e amministrazione dei marchi certificati e dei marchi collettivi e i criteri di registrazione internazionale dei marchi pubblicati a Madrid. Ad oggi è stata già completata una nuova modifica delle leggi, dei regolamenti e delle norme giuridiche sui marchi, ottenendo così un miglioramento globale del sistema giuridico relativo ai marchi di fabbrica;

le novità più importanti relative all'amministrazione e registrazione dei marchi di fabbrica sono:

1) allargamento dell'oggetto di tutela. In origine gli elementi costituenti un marchio si limitavano per legge alla dicitura, alla grafica e alla combinazione dei due elementi; adesso invece anche le figure tridimensionali e le combinazioni dei colori rientrano tra gli elementi tutelati dalla legge sul marchio di fabbrica. Ciò combacia con il provvedimento di cui all'articolo 15 dell'accordo TRIPS (Trade-related aspects of intellectual property rights). Seguendo la crescita continua dell'economia, la Cina può ancora ampliare la sfera di tutela del marchio di fabbrica;

2) consolidamento del sistema di supervisione giuridica. La risoluzione finale di cause relative ai diritti di marchi di fabbrica è affidata ai tribunali popolari;

3) per quanto riguarda la richiesta di registrazione dell'indicazione geografica, ci si comporta come per i marchi di certificazione o marchio collettivo. Ciò è in linea con le esigenze di tutela dell'indicazione geografica di ogni paese membro del TRIPS;

4) ampliamento dei servizi. A novembre 2003 è stato aperto ufficialmente il sito ufficiale del Trade Mark Office della Cina (<http://www.ctmo.gov.cn> o <http://sbj.saic.gov.cn>); i due siti sono divenuti un importante canale di comunicazione nonché una finestra aperta verso l'estero del Trade Mark Office, migliorando così la comprensione, sia in Cina che all'estero, del sistema giuridico relativo e delle procedure di registrazione dei marchi. Alla fine dello stesso anno, sulla base della «Pubblicazione dei marchi di fabbrica» su carta stampata, la lista dei marchi registrati è stata pubblicata anche *on-line*, con una convenienza ulteriore per il pubblico. Il Trade Mark Office della Cina sta lavorando inoltre per realizzare entro il 2004 un sistema informativo *on-line* e per rendere possibile entro il 2005 l'inoltro delle domande di registrazione e il pagamento imposte per via elettronica;

anche il nostro Governo nella persona del Vice Ministro delle attività produttive Adolfo Urso, si sta muovendo attivamente per fare pressione sulle autorità politiche per contrastare efficacemente la pirateria e favorire l'effettiva liberalizzazione del mercato. Urso in un'intervista rila-

sciata ad aprile 2004 al quindicinale *on-line* «Emporion» ha messo in evidenza tutte le opportunità che offre la Cina, difendendo l'operato del suo Governo, che ha aperto da alcuni mesi il progetto «Marco Polo», una promozione straordinaria dell'Italia in Cina: una promozione che durerà un anno con oltre duecento eventi, la maggior parte dei quali si svolgerà nella fascia costiera, dove oggi sono concentrati quei 125 milioni di cinesi che si può considerare «ricchi», avendo un reddito *pro capite* di ventimila dollari, addirittura superiore a quello italiano;

l'ingresso della Cina nel WTO, la svalutazione del remimbi nei confronti dell'euro grazie all'ancoraggio al dollaro e la stessa composizione merceologica dell'*export* cinese, composto ancora oggi da merci a basso valore aggiunto, hanno certamente contribuito all'espansione del suo commercio estero,

si chiede di conoscere quale strategia il Governo intenda adottare per contrastare efficacemente contraffazione e *import* illecito, ed in particolare se non ritenga di attuare una strategia su più livelli:

lavorare sulla diversificazione della base produttiva italiana, puntando sulla ricerca, sulle tecnologie e sull'aumento di competitività e produttività del nostro sistema;

sostenere adeguatamente l'ingresso delle nostre imprese in Cina, attraverso una più efficace e costante promozione del *brand* e dell'immagine del *made in Italy*;

formazione congiunta per la creazione di figure professionali specializzate (esperti di tematiche commerciali con specifico riguardo per il mercato cinese) e azioni di familiarizzazione culturale (la scarsa conoscenza del Paese e delle sue peculiarità culturali, geografiche, giuridiche, ecc. infatti spesso espone gli operatori al rischio di nutrire aspettative esagerate e di sottovalutare le insidie);

lotta alla concorrenza sleale o addirittura illecita con tutti gli strumenti disponibili: misure offerte dal WTO, rafforzamento dei controlli doganali, potenziamento dei marchi (che devono indicare con chiarezza il processo e l'origine dei materiali serviti per produrre la merce) ma anche accordi a livello politico con le autorità locali; è importante infatti che la Cina rispetti i suoi impegni internazionali: solo così potranno essere annullate le asimmetrie e si potranno cogliere pienamente le numerosissime opportunità di *business* presentate dalla Cina.

(4-07098)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che con legge n. 147 dell'11.6.2004 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15.6.2004) è stata istituita (oltre a quelle di Monza-Brianza e Barletta-Andria-Trani) la provincia di Fermo, derivante dalla divisione della provincia di Ascoli Piceno;

che detta legge prevede che l'elezione degli organi provinciali avverrà nel prossimo turno elettorale delle elezioni amministrative (ossia presumibilmente nella primavera del 2009), salvo scioglimento anticipato dell'attuale Consiglio provinciale;

che, comunque, all'art. 3, comma 2, la legge in parola prevede che gli adempimenti relativi alla costituzione della nuova provincia di Fermo siano svolti non prima dei tre anni e non oltre quattro dalla stessa costituzione della nuova provincia;

che la regione Marche sta procedendo all'approvazione dello Statuto e della connessa legge elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale;

che occorre chiarire se la ripartizione in circoscrizioni elettorali della regione deve comprendere o meno la nuova provincia di Fermo, con relativa assegnazione dei seggi elettorali da attribuire;

che sul punto si confrontano due scuole di pensiero: una che tende a ripartire la regione in quattro circoscrizioni elettorali (secondo le attuali province) nella convinzione che la nuova provincia dovrà essere istituita; l'altra che tende a ripartirla in cinque circoscrizioni elettorali, tenendo conto che già la nuova provincia di Fermo esiste in forza della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*,

si chiede di sapere se l'istituzione della provincia di Fermo sia un dato istituzionale dal quale non si può prescindere per l'istituzione della quinta circoscrizione elettorale delle Marche.

(4-07099)

COSTA. – *Ai Ministri delle attività produttive, dell'economia e delle finanze e dell'interno.* – (Già 2-00257)

(4-07100)

CHINCARINI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in data 7 luglio 2004 il volo Roma-Verona Alitalia AZ 1493 delle ore 21.20 imbarcava regolarmente i passeggeri sull'aeromobile alle ore 20.55;

alle ore 21.10 il comandante avvertiva che l'imbarco poteva considerarsi ultimato ma che l'aereo non poteva lasciare Fiumicino fino alle ore 22.10;

la temperatura della giornata nella capitale aveva in quel giorno sfiorato per molte ore i 35 gradi e molti fra i passeggeri ne sentivano il peso;

il comandante costringeva comunque i circa 90 passeggeri a restar seduti all'interno dell'aereo con tutte le porte chiuse,

si chiede di sapere:

quali siano state le cause dell'improvviso ritardo e quali motivazioni abbiano consigliato al comandante di segregare sull'aereo 90 clienti Alitalia impedendo loro di muoversi per oltre un'ora, che avrebbero potuto trascorrere nei saloni dell'aeroporto di Fiumicino;

se nel futuro non si ritenga di aiutare l'Alitalia anche consigliando alla dirigenza una più attenta considerazione dei diritti dei propri clienti.

(4-07101)

**Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea**

L'interrogazione 3-01658, del senatore Forcieri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01687, della senatrice Donati, sui collegamenti tra Milano e Verona.

